DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

CXXIX SEDUTA

MARTEDÌ 8 GIUGNO 1954

${\bf Presidenza\ del\ Presidente\ MERZAGORA}$

del Vice Presidente MOLÈ

e del Vice Presidente BO

INDICE		Per la morte dell'onorevole Mario Abbiate:
Commissioni permanenti: Modificazioni nella composizione Pag. Disegni di legge:	5214	PRESIDENTE
Annunzio di presentazione	5213	
Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti	5214	Relazioni: Presentazione
« Istituzione di un'mposta sulle società e mo- derazioni in materia di imposte indirette sugli affari » (359) (Seguito della discus- sione):	5222	La seduta è aperta alle ore 10.
FORTUNATI GIACOMETTI PESENTI, relatore di minoranza Tomè TRABUCCHI TREMELLONI, Ministro delle finanze ZOTTA, relatore di maggioranza	5222 5215 524 5220 5238 5257 5243	RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 4 giugno, che è approvato.
Interpellanze:		Annunzio di presentazione di disegno di legge.
Per lo svolgimento: Busoni	5265 5265 5265	PRESIDENTE. Comunico che il Ministro del tesoro ha presentato il seguente disegno di legge: « Estensione delle disposizioni vigenti in ma-
Interrogazioni:		teria di pensioni di guerra ai cittadini italiani
Annunzio	5265	rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in

8 GIUGNO 1954

occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 » (566).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami da Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 2º Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Ricostituzione della pretura di Francofonte » (555), d'iniziativa del senatore Romano Antonio, previo parere della 5^a Commissione;

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Modificazioni agli articoli 5, 9, 11 e 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate » (551);

della 5° Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a sostenere l'ulteriore spesa di lire 75.000.000 per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli e gli orfani dei militari del Corpo » (565);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

- « Modificazioni agli articoli 36, 37, 39, 60, 61, 63 e 81 del Codice della strada, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 » (552):
- « Modifiche alla legge 30 giugno 1952, n. 744, costituzione di società previste dal Codice civile e proroghe per l'entrata in esercizio del naviglio di cabotaggio » (553), d'iniziativa del

deputato Angelini Armando, previo parere della 5ª Commissione;

« Autorizzazione di limiti di impegno per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari, per gli esercizi dal 1954-55 al 1958-59 » (556), previo parere della 5° Commissione.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il senatore Magliano ha presentato la relazione di maggioranza sul disegno di legge: « Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale » (82), d'iniziativa del senatore Sturzo.

Questa relazione sarà stampata e distribuita e il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Modificazioni nella composizione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, su designazione del Gruppo democratico cristiano, sono state effettuate le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

- il senatore Picla cessa di far parte della 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità) e rimane a far parte della 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere);
- il senatore Zelioli Lanzini entra a far parte anche della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) in sostituzione del ministro De Pietro precedentemente sostituito, in detta Commissione, dal senatore Piola;
- il senatore Sibille entra a far parte della 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità);
- il senatore Amigoni cessa di far parte della 9^a Commissione permanente (Industria,

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

commercio interno ed estero, turismo) ed entra a far parte della 7º Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile);

il senatore Bussi entra a far parte della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari » (359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari ».

È iscritto a parlare il senatore Giacometti. Ne ha facoltà.

GIACOMETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sulle bandiere del Partito dominante, la Democrazia cristiana, per quelli che non lo sapessero, accanto all'ormai famoso scudo crociato scintilla — per così dire — il motto « interclassismo », motto che riassume una buona parte, direi la più evangelica, della dottrina cristiana, motto che propone la conciliazione di interessi opposti, quelli che noi definiamo interessi di classe. Finora non abbiamo ancor potuto constatare che si sieno fatti passi molto avanti su questa strada; e questo relativo insuccesso conforta noi a pensare che siamo sulla retta via quando confermiamo il giudizio sull'ineluttabilità di tali conflitti; ciò che implica conseguentemente il diritto delle classi oppresse a migliorare le loro condizioni con tutti i mezzi che gli uomini e la natura hanno posto a loro disposizione.

Il Partito dominante non rinunzia però all'etichetta, all'interclassismo, ma è avvenuto e avviene che nel conflitto delle tendenze, nell'urto degli interessi che dilaniano, prevalga lo spirito schiettamente conservatore che anima la Chiesa cattolica, sua grande ispiratrice e protettrice, e che a questo spirito si improntino i provvedimenti legislativi che si stanno emanando.

Penso che il disegno di legge che il Governo ha presentato e'che ora discutiamo abbia precisamente queste caratteristiche, costituisca cioè documentazione irrefutabile di quanto sono venuto affermando e cioè che il Governo proponente, partendo dall'intenzione di colpire le società diremo di «capitali», quelle che servono meravogliosamente agli evasori per sottrarsi al loro dovere, abbia deviato prendendo provvedimenti che particolarmente colpiscono le società cooperative le quali non soltanto sono indicate all'ammirazione della Nazione in quanto compiono una «funzione sociale», ma che svolgono la loro attività seguendo le insormontabili disposizioni del regime mutualistico, che escludono nettamente dai loro scopi il profitto, e se per combinazione saldi attivi risultano a fine d'anno nelle diverse gestioni aziendali, questi saldi attivi vengono ridistribuiti ai soci in ragione del lavoro compiuto se sono cooperative di lavoro, e in ragione al di più pagato per le merci che vanno ad acquistare nei diversi spacci, se si tratta di cooperative di lavoro.

Nella lunga discussione che si è svolta alla Commissione finanze e tesoro ho avuto un cortese bisticcio con l'onorevole Ministro delle finanze il quale nella sua competenza che noi constatiamo ed ammiriamo, ha qualificato la cooperazione come « un'impresa capitalistica ». Noi accettiamo il 50 per cento di tale definizione, onorevole Ministro, perchè è evidente che per conseguire la personalità giuridica una società deve sottoporsi alle norme e disposizioni del Codice, proprio come avviene in una impresa diremo ordinaria.

E tra parentesi la sopravvivenza di tale metodo è dovuta al fatto che la Camera dei deputati non ha avuto ancora il tempo di esaminare una proposta di legge dell'onorevole Cerreti Grazia, la quale propone adeguamenti alle leggi sulla cooperazione e a quelle che sono le effettive prestazioni e le caratteristiche della cooperazione stessa. Ma capitalistica no, onorevole Ministro.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Non l'ho mai detto.

GIACOMETTI. Onorevole Ministro, lei deve darmi atto che io non parlerei se non le fosse

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

scappata questa espressione o se io almeno — questo anche è possibile — non avessi capito male. Però mi lasci esporre agli onorevoli colleghi questa distinzione.

La caratteristica dell'organizzazione capitalistica è quella della lotta per il conseguimento del profitto. Ora, quando noi, come abbiamo detto, escludiamo assolutamente da un'impresa il profitto e, come dicevo poc'anzi, dichiariamo gli eventuali saldi attivi, alle « persone » che hanno concorso a produrli, è inammissibile che società del genere possano essere qualificate tra le « capitalistiche ».

Oltre allo spirito direi di classe al quale accennavo, traspare dal disegno di legge una sorda opposizione o una non ammissibile sconoscenza e valutazione del movimento cooperativo. Noi non facciamo sforzo, onorevole Ministro, per comprendere l'ostilità contro il movimento stesso di tutti gli intermediari: lo comprendiamo anzi perfettamente. La cooperazione è sorta per la loro eliminazione graduale, e noi che riconosciamo indiscutibili i diritti della difesa delle classi, non possiamo non ammettere che è più che legittima l'azione che da quella parte si compie contro le cooperative. Comprendiamo pure l'opposizione, anche se non intelligentemente espressa, da parte di quei giornali che ne difendono gli interessi. Comprendiamo invece molto meno l'ostilità dei governanti e la diffidenza delle alte sfere burocratiche; si vede nella cooperazione una mascheratura del movimento politico.

In un recente intervento sul bilancio del lavoro, ho messo in evidenza le caratteristiche peculiari del movimento di cooperazione italiano, e sono proprio queste caratteristiche che hanno determinato la riconoscenza pubblica che il Parlamento ha consacrata nella Costituzione.

La cooperazione agricola e la cooperazione di lavoro sono organizzazioni esclusivamente italiane perchè sono la conseguenza della difficile situazione creata dall'abbondanza della popolazione e dalla difficoltà di impiego della stessa. La lotta sindacale, la lotta per il miglioramento salariale, ha sentito il bisogno del presidio del movimento cooperativo per la difesa del salario e per l'eliminazione dell'intermediario. Ripeto: difesa del lavoro, in quanto

la progressiva eliminazione dell'intermediario è in funzione del progressivo miglioramento delle condizioni economico-salariali. Non si può non dimenticare che in Italia — e non solo in Italia — vi sono delle regioni nelle quali la disoccupazione assume delle forme veramente impressionanti. Io sono sicuro, onorevoli colleghi che se voi pensaste sempre a questa non lieta situazione vi rendereste conto perchè il movimento cooperativo compie realmente una « funzione sociale ».

È vero o non è vero che l'opera della difesa del salario è un'opera sociale? È anche politica, siamo d'accordo, ma una politica apartitica che ha precisi scopi che noi abbiamo sempre chiaramente conclamato e perseguito con tutti i mezzi legittimi che un regime democratico ci consente, politica, d'accordo, ma che tocca ed interessa tutto il mondo del lavoro. In Italia esistono due grandi organizzazioni nazionali, la Lega nazionale delle cooperative e la Confederazione italiana dei lavoratori. Di quest'ultima organizzazione nazionale abbiamo in quest'Alta Assemblea rappresentanti autorevoli come il collega Menghi ed il collega Grava: ricordo che con quest'ultimo abbiamo in passato combattuto una battaglia che ha onorato il movimento cooperativo e anche tutto il Paese.

Ripeto che non mi spiego questa ostilità e diffidenza in Italia, mentre tutta la cooperazione ha preso all'estero sviluppi così importanti al punto da costituire una « Internazionale della cooperazione » che ha come capo nientemeno che un baronetto inglese, ciò che da un certo punto di vista rappresenta la glorificazione di questo movimento. A questa organizzazione internazionale aderiscono tutte le cooperative dell'Europa occidentale e quelle dell'Unione Sovietica, cioè quelle di qua e di là dalla cosiddetta cortina di ferro, quelle del Giappone, dell'America, in perfetta armonia, ognuna sostenendo i propri punti di vista e le proprie attività.

È curiosa una critica che si appunta contro il movimento cooperativo definendolo espressione, un tempo del solo Partito socialista italiano, ed oggi anche del Partito comunista. Questo è assolutamente antistorico. Io confido soprattutto nella conoscenza dell'onorevole Ministro che so studioso di questioni sociali,

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

per ricordargli che l'organizzazione della cooperazione, che ha avuto il suo inizio dalla scuola di Nimes dell'economista Gide, ha avuto nel Partito socialista i più decisi avversari, in quanto essi consideravano, e in fondo la considerano ancora, la cooperazione come uno strumento che attenua la risolutezza e quindi l'efficacia e la combattività del proletariato. Che po' il Partito socialista italiano abbia approfittato del movimento cooperativo nel senso politico, ciò dipende dal fatto che esso ha sentito nei tempi passati che tale movimento poteva effettivamente appoggiare ed integrare l'altro movimento sindacale, l'uno e l'altro diretti a migliorare le terribili condizioni di vita nella classe lavoratrice in Italia.

Del resto mi pare che non si potrebbe più dire che oggi la cooperazione è uno strumento di un partito, perchè i nostri dirimpettai hanno delle organizzazioni sviluppate tecnicamente e politicamente.

Se sono accadute in passato delle perturbazioni nell'attività del movimento cooperativo, questo si deve agli elementi estranei che si sono intrufolati nel movimento stesso ed hanno tentato di sfruttarlo ai loro bassi scopi speculativi.

Ma questo è stato — ripeto — un episodio di carattere transitorio, che si sta completamente eliminando e poi, come dissi ieri in Commissione all'onorevole Ministro delle finanze, sarebbe ingiusto colpire tutti i galantuomini per punire il ladro. Abbiamo lealmente riconosciuto parecchie volte e denunciato subito, dopo la guerra di liberazione, che della gente ha sfruttato il movimento cooperativo soprattutto di lavoro, e purtroppo principalmente nella città di Roma, sotto gli occhi del Governo e dell'alta burocrazia.

Onorevoli signori, mi pare che sia però doveroso ricordare quale era stata la vita del movimento cooperativo durante il fascismo. Le poche vere cooperative sopravvissute avevano dovuto mimetizzarsi e lavorare in forma quasi clandestina, mentre il fascismo agiva inesorabilmente per spogliarle della loro anima, del nobile tradizionale spirito mutualistico e per trasformarle in organismi di carattere burocratico. In questa situazione era facile a chi era cresciuto nell'ambiente dei metodi fascisti, far sì che il movimento cooperativo di-

ventasse sua facile preda. Da questa tribuna abbiamo da sempre insistito perchè l'autorità governativa esplicasse un'azione intensa per liberare il Paese da simile vergogna, perchè colpiti da questa situazione erano proprio i galantuomini, le oneste cooperative: e particolarmente per nostra insistenza si sono intensificati i controlli.

Onorevoli colleghi, è bene che si sappia come si svolge la vita del movimento cooperativo. Con facilità si possono creare delle cooperative, secondo quanto dispone il Codice: bastano nove persone. Ma non è detto che tutte le cooperative possano essere ammesse ai vantaggi previsti dalle leggi. Bisogna, ad esempio, che il movimento cooperativo risponda a caratteristiche squisitamente mutualistiche e non solo che questo scopo sia inserito nello statuto, ma che tutta l'azienda dimostri realmente che questo spirito viene trasfuso nell'azione e nei fatti.

Non bisogna dimenticare che le cooperative debbono essere iscritte in un registro prefettizio; che sono sottoposte al controllo costante di una Commissione provinciale di vigilanza, e se in essa vi partecipano i rappresentanti della cooperazione, vi partecipano pure — e in maggioranza — i rappresentanti della burocrazia, giacchè essa è presieduta dal Prefetto.

Ma non è ancora finito: le cooperative di lavoro debbono essere sottoposte ad un'altra Commissione istituita presso il Genio civile, composta esclusivamente di tecnici, che sono l'espressione dei Geni civili, del Magistrato alle acque, ecc. Questo per quel che si riferisce all'azione periferica. Dopo la legge dell'11 dicembre 1947, si sono intensificati i controlli nazionali esperiti in parte dalle grandi organizzazioni citate: Lega nazionale delle cooperative e Confederazione italiana delle cooperative, ed anche dal Ministero del lavoro. Per dimostrarle, onorevole Ministro, come noi combattiamo strenuamente con tutti i mezzi possibili a nostra disposizione la cooperazione spuria, ricordo qui che nel mio intervento sul bilancio del Lavoro ho protestato vivacemente perchè il fondo messo a disposizione del Ministero del lavoro, sia per aiutare le organizzazioni centrali, sia perchè esse direttamente facessero le ispezioni, era stato diminuito di 2 milioni.

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

Ora, onorevole Ministro, ella deve darmi atto che anche nella legge che stiamo esaminando in questo momento ci si riferisce precisamente alle disposizioni precise della legge 11 dicembre 1947; ciò vuol dire che quella legge rappresenta delle garanzie assolute di possibilità di controllo su tutto questo movimento: controlli da parte delle Commissioni, controlli delle Prefetture, controlli del Ministero.

Vorrej gui rivolgermi a guegli onorevoli colleghi che vivono la vita degli affari e domandare loro se sarebbero disposti a consentire che nelle loro aziende intervenissero tutti i controlli che ho elencati. È evidente che in tale maniera, in simile stato di cose si precisa in modo irrefutabile che vi è una differenza profonda fra l'organizzazione cooperativa e tutte le altre organizzazioni economiche e finanziarie. L'onorevole Ministro delle finanze ha ricordato quello che già sapevamo, e cioè che un importante movimento di cooperazione, il movimento cooperativo svizzero, che ha raggiunto ormai l'apice di quello che è lo sviluppo della cooperazione, non è esente da imposte. Mi si consenta qui di ricordare un episodio di vita vissuta, per dimostrare quali sviluppi può raggiungere il movimento cooperativo. In un viaggio a Basilea, dopo aver visitato molti dei numerosi spacci, di cui è provvista quella città, sono stato condotto in uno spaccio di tappeti; il più a buon mercato dei quali costava mille franchi, cioè 140 mila lire. Episodio questo che mi ha portato alla conclusione, che colà la cooperazione non interessa soltanto i ceti popolari, ma tutte le categorie, tutti i ceti della popolazione.

È vero, onorevole Ministro, non vi sono esenzioni fiscali a questo stadio di sviluppo cooperativo, ma non dimentichiamo che questo movimento è stato creato e funziona ormai da un secolo ed è evidente che questi cooperatori non hanno ormai più bisogno dell'assistenza dello Stato, mentre il nostro movimento è una cosa affatto diversa, è un movimento nella grande maggioranza di povera gente, è un movimento che ha radicato il suo passato nell'assistenza delle classi lavoratrici e il suo avvenire continuerà nella battaglia intrapresa che autorizza a richiedere l'appoggio del Potere esecutivo.

Detto questo, onorevoli colleghi, consentite che io vi parli francamente a nome anche dei miei compagni di lavoro: noi desideriamo con tutte le nostre forze che ci sia un controllo costante sul nostro movimento, che non ci si risparmino le ispezioni; anche se certe ispezioni sono promosse dall'autorità centrale, sono rimborsate dalle cooperative sulle quali si sono esercitate; risulta quindi in maniera inequivocabile che noi reclamiamo, esigiamo, che si controlli il movimento cooperativo. Ma. detto questo, col massimo vigore vi poniamo l'interrogativo: volete o non volete appoggiarci? Se volete appoggiare il movimento, prima cosa da fare è quella di sollevarlo dai gravami fiscali, tanto più che secondo noi — mi pare di averlo dimostrato — sono assolutamente ingiusti. La nostra casa può essere ispezionata da tutte le Autorità, i nostri bilanci devono essere approvati dalle Prefetture, le cooperative non hanno scopi di profitto e gli eventuali benefici sono riversati agli stessi soci, lavoratori e cooperatori.

Proseguendo nell'esame della legge richiamo quanto affermavo in precedenza e cioè che essa è gravosa per le medie e le piccole aziende. Il senatore Roda ha sufficientemente svolto questo concetto, ha dato delle dimostrazioni per conto mio indiscutibili dell'aggravio che ne viene a tali piccoli e medi operatori. A questo proposito, a meno che non abbia capito male, ed ella, signor Ministro, al caso mi correggerà, mi sembra che in sede di discussione in Commissione ella abbia auspicato la scomparsa progressiva delle medie e piccole aziende per arrivare alla costituzione di sole grosse aziende anche perchè queste potranno sopportare con maggiore facilità gli inconvenienti dei fenomeni ciclici, ecc. Ora, non noi siamo contrari a questo suo programma di carattere economico onorevole Ministro, perchè noi socialisti e comunisti...

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non è un programma, è una constatazione di una tendenza innegabile che è in atto.

GIACOMETTI. Questo appunto volevo dire: noi reputiamo che la società socialista si maturi più facilmente con questi grandi accumulamenti di capitali; ma per il momento vor-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

rei raccomandarle di essere estremamente prudente in questo campo, perchè il tessuto connettivo economico è a brandelli; usciamo da una guerra spaventosa, e doloranti ancora di disastri che si sono avventati sul nostro Paese, prima di tutto quello del fascismo; è quindi evidente che bisogna far servire alla rinascita del nostro Paese anche le medie e piccole industrie, che possono risolvere il problema della difficile congiuntura.

D'altra parte non si può trascurare che vi sono intiere regioni che si sviluppano in regime artigianale; siamo quindi molto prudenti.

Si è fatta una lunga discussione circa il carattere surrogatorio della legge per quel che si riferisce all'imposta di negoziazione. Ella sa che negli statuti delle cooperative è vietato il trasferimento del titolo, talchè nessuna operazione del genere può essere fatta, quindi il carattere surrogatorio viene ad essere per queste Società molto attenuato.

Nella relazione il collega Zotta ha dato un consiglio, quello di trovare altre forme per sfuggire al fisco ed ha suggerito le società in nome collettivo. Onorevole Zotta, con la mia vecchia esperienza posso dirle che da quando sono state costituite le cooperative, si è sempre svolta l'attività di queste associazioni in forma cooperativistica. Le cooperative per loro funzione devono compiere operazioni di commercio, ora è evidente che il rischio è infinitamente superiore nelle società a responsabilità illimitata che legano i soci con tutto quello che posseggono al buon fine delle citate operazioni di commercio.

L'esperienza in Italia è estremamente triste per questo genere di Società particolarmente per la regione veneta, ove si sono avuti dei risultati disastrosi attraverso l'esercizio delle Casse rurali, che oggi sono state riprese ma regolate e sviluppate con altri criteri che limitano i rapporti tra socio e l'organizzazione sociale. Ho assistito poi ad altri tentativi, che avevo cercato di impedire, nella zona Carnica dove si è costituita una specie di catena di interessati i quali emettevano delle cambiali collegate - ripeto - a catena, metodo che ha provocato un grosso disastro. I rapporti devono essere limitati dai benefici che un determinato individuo ritrae dalla Società a cui appartiene; nel nostro caso le cooperative sono Società di persone e non di capitali.

Qui si tratta precisamente di un'organizzazione che non ha nulla da spartire con quelle forme di associazione che il Governo dovrebbe tassare. Con la legge del 1947 si è modificato il minimo delle azioni nelle società cooperative, che prima era di 50 lire, in 500 lire. Ma si tratta di una cifra irrisoria di fronte allo sviluppo delle organizzazioni capitalistiche, e che conferma luminosamente che siamo in presenza di società di lavoro, di consumo, ma di persone e non di capitali.

Onorevoli colleghi, io credo di aver dimostrato, in maniera irrefutabile, che la cooperazione in primo luogo si crea con degli scopi ben chiari, ben definiti e ben determinati; che essa è costituita di capitali minimi, esigui e che svolge la sua azione per valorizzare il lavoro e per conservare al salario il suo potere di acquisto, e che in essa il capitale ha importanza minima; tutte caratteristiche che stanno a dimostrare che siamo di fronte ad una associazione che non può essere assoggettata all'imposta sulle società. È bene quindi che ci parliamo con franchezza. Cosa volete fare del movimento cooperativo? Volete aiutarlo o no? Io sono un parlamentare vecchio di anni e di esperienza e vi assicuro che compirete non solo una cattiva azione, ma una cosa contraria al vostro interesse se non lo aiuterete. Io sono convinto che il movimento cooperativo particolarmente per le classi dirigenti attualmente al potere, rappresenta una organizzazione che dovrebbe essere sostenuta ed appoggiata (e non, onorevole Medici, con gli statuti forcaioli per le cooperative fra assegnatari che mi auguro ella cambierà), ma veramente con degli utili accorgimenti.

Ma se non volete aiutare il movimento, siete avvertiti che certe vacue formule blande, certe promesse campate in aria non illudono nessuno.

L'illustre collega professor Jannaccone pochi minuti fa mi ha fatto vedere un fascio di telegrammi che gli sono giunti dalle varie cooperative: anch'io ne ho ricevuti molti ed altrettanti penso ne abbiano ricevuti gli onorevoli Ministri. Ciò vuol dire che il problema è sentito in modo preoccupante da questo movimento. Vi sono delle zone dove il movimento cooperativo è molto sviluppato, come Bologna, Reggio Emilia, nella Toscana e in altre regioni: ci sono dei lavoratori che attendono chiarifi-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

cazioni e precisazioni che il Governo dovrebbe ascoltare.

Ci sono in mezzo a voi, onorevoli Ministri — permettetemi di parlare con franchezza parlamentari che non credono al movimento cooperativo e lo considerano semplicemente come salvadanaio di partiti politici. Non è così, ed io mi auguro che queste idee scompaiano, pur non avendo eccessive illusioni. Si è convertito anche San Paolo, e speriamo che anche voi troviate la vostra strada di Damasco. Onorevoli democristiani, voi vi onorate di seguire Chi per primo ha parlato di socialismo: non smentitevi! In attesa di questa conversione, vi diciamo: non compite in questo momento una ingiustizia quale sarebbe l'applicazione della presente legge fiscale alle cooperative. Le ingiustizie sono sempre condannate nel tempo, abborrite e punite dal processo che ad esse intenta la vera democrazia. (Vivi applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomè. Ne ha facoltà.

TOMÈ. L'aspetto più polemico della legge in discussione, almeno in campo parlamentare, è indubbiamente quello del trattamento proposto per le società cooperative. La polemica si alimenta da un lato con le preoccupazioni governative di non introdurre nella legge elementi di privilegio fiscale atti a perturbare l'equilibrio nel mondo economico tra i vari tipi di impresa; dall'altro con l'esistenza del precetto costituzionale che impone allo Stato di promuovere e favorire la cooperazione in vista della sua funzione sociale, non solo, ma anche con la necessità di adeguare il nuovo tributo alle effettive particolari strutture della società cooperativa.

Non intendo qui valutare le ragioni che consigliano il Governo a dare maggior peso alle esigenze di equilibrio economico tra i diversi tipi di impresa, smorzando l'incidenza del precetto costituzionale. Precetti costituzionali possono avere un diverso ritmo di realizzazione pratica, in dipendenza della contingenza. Ciò che invece richiama la mia viva e preoccupata attenzione è il secondo elemento della polemica: l'adeguamento del tributo alla struttura giuridico-economica delle cooperative.

Qui sorge un problema non tanto di privilegi da reclamare, quanto di posizioni di parità da difendere. Su questo terreno il Governo non sarà certamente insensibile, essendo noto il suo indirizzo concettuale favorevole all'incremento cooperativistico.

Non tratterò della cooperazione in generale, nelle sue varie forme di consumo, di lavoro, di produzione o di trasformazione ecc., nè ne tratterò sotto l'aspetto dimensionale. Entrambi questi temi potrebbero portare a conclusioni specifiche differenziate.

La cooperazione di consumo, ad esempio, assume, in concreto, aspetti più vicini all'impresa produttrice di reddito di categoria B di quanto non avvenga per la cooperazione di lavoro; come la media e piccola cooperazione risponde al concetto della società di persone molto più rigorosamente della grande cooperazione. L'affectio societatis e l'intuitu personae nella grande impresa cooperativa possono arrivare ad affievolirsi fino al punto di scomparire. Qui intendo trattare specificatamente della cooperazione agricola.

È il settore in cui il pericolo del privilegio alla rovescia è attuale e grave, se si manterranno le norme proposte nel disegno di legge. La cooperazione agricola opera preminentemente nel campo della raccolta, manipolazione, trasformazione dei prodotti agrari e relativa vendita: ammassi ed essiccatori di bozzoli, ammassi di cereali, cantine sociali, caseifici sociali ecc. Caratteristica comune a questo tipo di cooperative è la scarsa esigenza di capitale sociale. La ragione è semplice: quella parte di capitale che nelle imprese societarie comuni è destinato all'acquisto della materia prima ed alle scorte di magazzino, qui non occorre. La materia prima viene direttamente fornita dal socio.

Anche la spesa di impianto è, nella pratica, ridotta al minimo: sia perchè la cooperazione sorge tra categorie economiche non dotate di capitali liquidi, sia perchè i prodotti conferiti consentono operazioni di finanziamento bancario garantite dal prodotto conferito. La forma del finanziamento su pegno è normale per le cooperative di prima istituzione. Gli impianti si ammortizzano gradualmente mediante prelevamento sul prezzo del prodotto. È il caso di aggiungere che alla at-

8 GIUGNO 1954

trezzatura concorre quasi sempre anche lo Stato col contributo di miglioramento fondiario o con i fondi di rotazione.

Esistono dunque ragioni intrinseche costanti intese a tener basso l'importo del capitale sociale. Alle affermazioni logiche teoriche corrisponde il dato reale. Ho qui sottomano tre statuti di tre cantine sociali operanti nella m'a regione. In tutte e tre il capitale sociale è costituito da quote ad azioni di lire 500 per quintale di uva conferita. Poichè in dette cantine si lavorano rispettivamente quintali 40 mila di uva in una e diecimila nelle altre due, il capitale sociale è di venti milioni nella prima e di cinque milioni nelle seconde. È facile comprendere che si tratta di capitali irrisori in rapporto al volume economico della società.

Un impianto di lavorazione delle uve, collocamento e conservazione del vino costa in media sulle lire quattromila per quintale di uva lavorata. Solo per l'impianto, adunque, di una cantina con la capienza di diecimila quintali occorrerebbe un capitale di quaranta milioni. Ve ne sono invece, nei casi esaminati, cinque. Se poi si dovesse aggiungere l'importo occorrente per la materia prima (come avviene in una ben equilibrata società di capitali), si dovrebbero aggiungere per lo meno altri cinquanta milioni di disponibilità liquide. Una cantina. dunque, che lavori diecimila quintali di uve aifronta in concreto la sua attivutà sociale con una disponibilità di capitali pari a cinque contro novanta, media normale per una società di capitali. Trascuro altri elementi che sposterebbero ancora di più il rapporto.

Ho preso ad esempio una cantina di diecimila quintali di capienza perchè è tipo minimo giudicato economicamente sano. Al di sotto, le spese di gestione diventano eccessivamente onerose. Il discorso è analogo per gli altri tipi di cooperative agricole.

Acquisito, adunque, per considerazioni teoriche e per costatazione pratica, questo dato della irrisorietà del capitale sociale nella cooperazione agricola, vediamo in concreto le conseguenze qualora si adottasse il sistema di tassazione proposto nel disegno di legge. Trascuro, per ora, la imposta sul patrimonio e mi fermo a quella sul reddito superiore al 6 per cento del patrimonio imponibile. Riprendendo l'esempio della cantina che lavori diecimila

quintali di uve con un capitale di cinque milioni, si ha che sarà soggetta all'imposta del 15 per cento quando abbia un reddito oftre le lire trecentomila (6 per cento su lire cinque milioni di capitale). Una società di capitali, viceversa, della stessa potenzialità economica, per la quale si richiede un capitale di 90 milioni, verrebbe assoggettata alla imposta solo quando raggiunga e oltrepassi un reddito di lire 5.400.000 (6 per cento su 90 milioni). Ecco il punto di discriminazione in cui si rivela il trattamento differenziato in danno delle cooperative agricole. L'imposta del 15 per cento viene a giocare su due aziende similari (difterenziate solo dalla diversa natura giuridica) per un importo che, a conti ratti, sale a 750 mila lire $(5.400.000 - 300.000 \times 15 \text{ per cento})$; questo a danno della società cooperativa. Abbiamo ipotizzato per schemi elementari. Comunque le risultanze non si differenziereppero di molto anche con esempi meno semplici.

Ciò non può essere voluto nè dal Governo nè dal Parlamento. Occorre correggere la legge. Praticamente si tratta di adottare un congegno legislativo che riequilibri la situazione. Lo vedrei introducendo contabilmente nel patrimonio imponibile, ai soli fini del rapporto tra reddito e patrimonio, quegli elementi di capitale che formalmente non compaiono nella società cooperativa, ma che in realtà esistono, cioè il prodotto conferito dai soci.

Mi si obietterà che, se il prodotto conferito equivale al capitale, esso dovrebbe allora scontare anche l'imposta dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile. In tal modo (data la corrispondenza delle due imposizioni) la correzione non opererebbe più e resterebbe lo squilibrio. Ora io sostengo che non è legittimo portare l'equivalenza a questi estremi. Resta sempre una differenza specifica fondamentale. Questa: che il prodotto conferito non è capitale nel senso economico-giuridico del termine, cioè risparmio accumulato, portato a produzione di reddito. Il prodotto conferito è l'utile lordo di una gestione aziendale: in esso si comprendono le spese di produzione, e l'utile netto residuale è normalmente destinato al consumo. Non solo: il realizzo del prodotto conferito avviene normalmente a fine di esercizio. Durante l'esercizio si realizzano al massimo degli acconti. Talchè ci si trova in pre-

del 15 per cento.

8 GIUGNO 1954

senza di un capitale-prodotto che per sua natura non dà frutto. Questa imposta è pur sempre una imposta sul reddito anche quando colpisce il capitale. Si colpisce cioè il reddito prodotto dal capitale sociale che si lascia esente fino al 6 per cento nella correlativa imposta

Se il nostro prodotto conferito non è autentico capitale, e comunque non dà un reddito di investimento, ne consegue che esso non può essere tassato. Non devesi quindi applicare ad esso l'imposta dello 0,75 per cento.

Il congegno da noi suggerito consentirebbe quindi di eliminare lo squilibrio derivante dal rapporto reddito-patrimonio imponibile senza trasferimenti di oneri nella voce patrimonio imponibile. E ciò a giusta ragione.

Su questo piano concettuale si colloca un emendamento da noi proposto in aggiunta all'articolo 6. Esso è così concepito: « Nelle società cooperative aventi per oggetto la trasformazione, manipolazione, vendita dei prodotti conferiti dai soci, il patrimonio imponibile, da porsi a base della determinazione del reddito percentuale, comprenderà anche il valore dei prodotti conferiti, determinato in base alle mercuriali in atto al momento della dichiarazione, di cui all'articolo 10 ». Abbiamo suggerito questo emendamento non escludendo la possibilità di altri se più pratici e semplici, purchè però equivalenti. Si tratta, lo ripetiamo, di non creare situazioni di sfavore per le cooperative.

Ad evitare possibili eccezioni, desideriamo avvertire che il riferimento e l'esemplificazione sulle cantine sociali vale naturalmente per quelle assoggettate a ricchezza mobile. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fortunati. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Mi consenta, onorevole Presidente, di svolgere anzitutto alcune considerazioni preliminari che non riguardano più propriamente la legge in discussione, ma il metodo del dibattito parlamentare. Io ritengo che sia ormai venuto il tempo di non disperdere le discussioni che si svolgono in Commissione in sede referente; che sia, cioè, venuto il momento di raccogliere il materiale

delle discussioni stesse nella maniera che sarà ritenuta più acconcia e più razionale; ma comunque la più ampia possibile. È certo che in caso diverso, ogni qualvolta la discussione è trasferita in Aula, i colleghi che non fanno parte di una data Commissione non potranno mai rendersi conto del dibattito che si è già svolto, delle argomentazioni opposte che sono state sviluppate, e della fatica, il più delle volte della seria fatica che, in modo particolare nella 5ª Commissione, è stata compiuta. È necessario che si colmi questa lacuna nei lavori parlamentari, se non si vuole che il funzionamento delle Commissioni minacci realmente di distruggere l'aspetto fondamentale e caratteristico del lavoro parlamentare, che non può non essere quello di mettere a conoscenza di tutti i parlamentari e di tutto il pubblico quanto nel Parlamento avviene.

Credo anche che sia opportuno che nelle relazioni di maggioranza si tenga conto dei punti di convergenza già raggiunti in sede di Commissione, perchè altrimenti si rischia veramente di dare all'istituto parlamentare il ruolo non più di un dialogo, ma di un monologo. Se si raggiunge in Commissione un determinato accordo e poi il Ministro o qualcuno dei Ministri proponenti non conviene sull'accordo e il relatore ignora l'accordo stesso, mi pare che veramente la discussione preliminare in sede referente finisca nel nulla. D'altra parte, io capisco le esigenze di Governo, mi rendo conto che talora i Ministri sono chiamati, in un regime bicamerale, a compiere una doppia fatica, ma è certo che quando si tratta di disegni di legge, come l'attuale, che implicano non responsabilità tecniche, ma responsabilità e concezioni politiche ed economiche, è bene sia presente, nella discussione in Commissione, solo e sempre il Ministro responsabile.

Un'ultima considerazione di carattere preliminare intendo svolgere. Io credo che una struttura democratica moderna per essere veramente tale deve superare gli schemi formali e deve veramente consentire ai parlamentari di avere in mano gli strumenti conoscitivi delle situazioni nei cui confronti si compiono delle diagnosi e si propongono provvedimenti politico-economici o politico-tributari per la loro soluzione. Quando dal 1948 i Governi di

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

maggioranza democristiana che si sono succeduti hanno incominciato a costituire Commissioni per lo studio di provvedimenti legislativi composte talora anche di parlamentari, ma mai composte anche di parlamentari dell'opposizione, hanno, a mio avviso, iniziato una prassi sostanzialmente e gravemente antidemocratica. In una moderna società, e in modo particolare nella società italiana, per le condizioni che si sono maturate, e che persistono, nell'articolazione ufficiale dell'apparato dello Stato dal 1923 al 1943, la conoscenza della situazione sfugge, se i lavori preparatori non sono seguiti anche da rappresentanti del Parlamento ed in modo particolare anche da rappresentanti dell'opposizione. Soltanto in questo modo lo stimolo, la critica, il controllo possono alimentare forme strumentali di conoscenza che non siano proprio sempre le tradizionali.

Da questo punto di vista, la Commissione finanze e tesoro si trova veramente in una situazione delicata, difficile. Bisogna onestamente riconoscere che se noi dovessimo assolvere al nostro compito con piena coscienza delle nostre responsabilità, dovremmo quasi sempre o compiere uno sforzo personale di conoscenza che non tutti siamo in grado di compiere, o giudicare d'istinto, d'intuito e seguire la linea dell'opposizione per coloro che sono già all'opposizione, o seguire la linea dei Ministri proponenti per coloro che alla opposizione già non sono. Si tratta di un problema grave, onorevole Presidente, che investe la sostanza dell'istituto parlamentare. È umiliante che, mentre dal punto di vista formale si attribuisce al Parlamento il controllo del potere esecutivo, i parlamentari siano messi in condizione di ignorare sempre la documentazione ufficiale su cui il potere esecutivo basa i provvedimenti legislativi. Sin d'ora, intanto, sarebbe opportuno che almeno le relazioni ministeriali abbandonassero gli schemi tradizionali di sapore burocratico e contenessero già nella presentazione del disegno di legge la documentazione, l'analisi delle condizioni sulla cui base il provvedimento legislativo è impostato Non credo che proprio sia necessario che il Ministro riservi la documentazione alla chiusura della discussione generale, esponendo fatti e tesi che nella relazione non sono trascritti, quasi

per cercare di mettere in imbarazzo eventualmente gli oppositori, che possono avere discusso sulla base di elementi non conformi a quella che il Ministro ritiene essere la analisi della realtà, date le fonti di conoscenza che solo il Ministro e solo i collaboratori diretti del Ministro utilizzano o possono utilizzare.

Vi è una forma di sopraffazione e di violenza molto più grave, nei rapporti umani, di quella che è la stessa violenza fisica; ed è proprio la sostanziale sopraffazione e la sostanziale supremazia del potere esecutivo su quello legislativo, che continua nel nostro Paese, malgrado la repubblica e malgrado il Parlamento, dal 1948 ad oggi.

Vi sono ora alcune questioni di carattere generale, a proposito del disegno di legge in esame, che mi interessano e che mi preme svolgere. In definitiva, malgrado le diverse proposizioni dei relatori, la verità si è che la genesi ufficiale del provvedimento legislativo, che noi oggi stiamo discutendo, suscita più di un motivo di perplessità. In effetti, nella migliore delle ipotesi, è la pressione di una data evasione, o di un determinato tipo di evasione, o la pressione di un presunto volume di nuove spese per la retribuzione dei dipendenti statali (volume non razionalmente configurato e prospettato, nemmeno nel provvedimento legislativo che al personale si richiama) e non la revisione, in pieno, del sistema tributario, che sta alla base della proposta.

Di qui a mio avviso l'incertezza, e del provvedimento legislativo in discussione, e dell'altro che riguarda il trattamento giuridico ed economico del personale statale. Di qui, a mio avviso, l'incostituzionalità del provvedimento che riguarda il personale statale; e di qui, non a caso, l'ancorarsi di entrambi i provvedimenti legislativi a un solo relatore (il collega Zotta), superando anche la prassi che non vede mai membri estranei a una data Commissione (il senatore Zotta non fa parte della quinta Commissione), relatori di un disegno di legge ad una data Commissione affidati, e che, esclusi i bilanci, non vede quasi mai i Presidenti relatori di disegni di legge. Di qui infine, la formulazione, a mio giudizio equivoca, sul piano formale e sul piano sostanziale, del provvedimento tributario.

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

Vi è anzitutto una confusione (il riferimento vale, particolarmente per l'onorevole Tremelloni, in quanto il ministro Tremelloni appartiene oggi ad una corrente politica che non vorrebbe essere nè primitiva nè massimalistica); vi è, dicevo, una confusione di tipo primitivo e di tipo massimalistico tra strumento di politica economica e strumento di politica tributaria.

D'altra parte, lo schema delle società di comodo; l'asserita conformazione patologica delle società formalmente di capitali; la proclamata evasione alla imposizione personale delle società azionarie, sono la giustificazione sostanziale di un'applicazione meccanica, automatica del tributo.

La confusione è anche tra impostazione giuridico-formale ed una enunciazione non chiara, ma che dovremmo chiarire, di concreti obiettivi politici ed economici.

Ne consegue, ad esempio, una definizione giuridico-formale dei contribuenti e, d'altra parte, un raggruppamento politico ed economico eterogeneo dei contribuenti stessi: società ed enti tassabili in base al bilancio: imposta con funzione anche surrogatoria; società di capitali e non di persone; società cooperative che divengono di capitali perchè a responsabilità limitata ed enti pubblici economici che diventano pure società di capitali; capacità contributiva autonoma della struttura societaria e d'altra parte un rapporto costante di reddito a patrimonio per fissare e misurare la capacità contributiva.

Ma la confusione più grave (quella che occorre eliminare per dipanare la matassa) è tra struttura monopolistica del nostro Paese e struttura non monopolistica; tra struttura capitalistica ed organizzazione cooperativa; tra istituti di credito ed *holdings*, per stabilire un trattamento di favore nei confronti dei gruppi monopolistici e delle *holdings*.

La confusione più grave è tra « fisiologico » e « patologico » nella struttura delle società azionarie, in quanto, al di là di ogni schema formale, è patologica tanto la struttura monopolistica quanto la società di comodo. Ma la società di comodo risulta sempre, ai concreti effetti tributari, con limitati capitali ed insignificanti redditi!

Fissare uno schema unico, una classificazione unica, per una realtà economica, produttiva e distributiva del nostro Paese che va dalla cooperativa al monopolio attraverso la piccola e media struttura azionaria, è arbitrario ed erroneo, e certo, in ogni caso, qualunque siano le intenzioni, significa agire in modo da ispirare una politica economica che non vuole rompere le incrostazioni egemoniche delle società monopolistiche del nostro Paese e gli antagonismi più acuti della società nazionale.

Dare, infine, per scontata pacificamente sul piano tecnico, sul piano scientifico, sul piano economico una base imponibile meccanicamente agganciata ad un altro tributo; assumere pacificamente un rapporto uniforme del reddito fiscale al patrimonio imponibile fiscale, significa veramente trascinare nel nuovo il vecchio non buono, peggiorare il vecchio ed aggiungere, in prospettiva, sperequazioni a sperequazioni, se è fuor di dubbio per tutti che nel campo della stessa imposta di ricchezza mobile la perequazione ha un lungo cammino da percorrere; e se è chiaro per tutti che nell'imposta complementare progressiva sul reddito, piaccia o non piaccia, siamo ai primi stentati e non ancora consolidati passi della perequazione.

Con le premesse svolte, credo si possano centrare alcuni aspetti essenziali del disegno di legge in discussione, e cioè: soggetti dell'imposta, base imponibile del tributo, aliquota di imposizione.

In sede di discussione dei bilanci economici e finanziari, certamente i problemi politicoeconomici e politico-trbiutari dovranno essere di nuovo dibattuti ampiamente in quest'aula. Allora mi sarà consentito, forse, discutere a fondo l'ideologia e la metodologia delle relazioni ufficiali sulla situazione economica del nostro Paese. Mi riferisco, in particolare, alla relazione sulla situazione economica che, non so perchè, è stata depositata alla Presidenza di questo ramo del Parlamento non a nome. come sancisce la legge, del Ministro del tesoro, ma a nome del Ministro del bilancio e di quello del tesoro. I rapporti parlamentari, onorevole Tremelloni, non sono rapporti di amicizia o di stima tra due Ministri e tra questi e gli altri componenti un gabinetto ministeriale: i rapporti parlamentari sono quelli

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

sanciti dalla legge fondamentale dello Stato e dalle leggi che vi si uniformano. D'altra parte — cortesia per cortesia — se al Ministro Gava si è associato, precedendolo però, il Ministro del bilancio, perchè non si è associato lei, onorevole Tremelloni, che ha diretto l'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione? Perchè non si è associato l'onorevole Vigorelli, che ha diretto l'inchiesta parlamentare sulla miseria? Perchè non si sono associati i Ministri che si occupano pure di problemi di politica economica nel nostro Paese? Perchè solo il tandem Vanoni-Gava, con precedenza a Vanoni? È uno strano primus inter pares il ministro Vanoni in questo Gabinetto!

Avremo dunque modo di discutere a fondo della metodologia e della ideologia delle relazioni ufficiali sulla situazione economica. Mi pare, però, che alcuni elementi della situazione economica, per quanto riguarda la struttura delle società azionarie, il ministro Vanoni e il ministro Gava, che stavano pur già preparando la relazione sulla situazione economica quando hanno studiato e proposto il disegno di legge in esame, potevano inserirli nella relazione ufficiale. Credo che si sia commesso, ignorando tali elementi, un errore grave. La difficoltà della relazione ministeriale e della relazione di maggioranza a misurare i termini reali della situazione economica e politico-economica del nostro Paese, sul piano produttivo e distributivo, è certamente un sintomo e costituisce un primo elemento di giudizio politico e politico-economico, in una Assemblea politica quale è quella del Senato della Repubblica.

E chiarisco subito le cose, onorevole Ministro. L'articolo 1 del disegno di legge, nel testo evidentemente concordato dai relatori di maggioranza col Ministro proponente — dico con cordato col Ministro, perchè in Commissione, su questo punto, la discussione non si è conclusa, malgrado gli impegni formali per la conclusione — è così formulato: «È istituita una imposta sulle società e sugli enti tenuti a presentare il bilancio e il rendiconto a corredo delle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell'ar ticolo 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 373 ». L'articolo 8 richiamato così suona: « Le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le cooperative e le mu-

tue assicuratrici, gli istituti di credito e le Casse di risparmio, le Provincie, i Comuni e gli altri enti morali tenuti alla compilazione di bilanci annuali, nonchè le fondazioni e le aziende previste nell'ultima parte dell'articolo 2 e istituite dagli enti sopradetti devono presentare la loro dichiarazione, corredata dal bilancio o rendiconto, entro tre mesi dall'approvazione di questo ». È fuori discussione, dunque, che l'articolo 8 raggruppa società ed enti di diversa struttura, di diversissimo significato e tono economico, politicoeconomico e giuridico. Il volere, quindi, da un lato fare riferimento all'aspetto formale della presentazione del bilancio o del rendiconto (la questione della tassabilità in base a bilancio è più complessa di quanto non traspare dal commento del collega Zotta e dal testo della relazione ministeriale) per fissare i soggetti dell'imposta: dall'altro, l'esemplificare aspetti di evasione legale, di autonoma capacità contributiva, di funzione anche surrogatoria del tributo, con riferimento sostanziale a società di capitali, è il primo sostanziale equivoco della proposta di legge.

Non vi è dubbio che quel che conta ai fini della ripercussione della norma tributaria è la concreta realtà economica e non la configurazione giuridico-formale degli organismi attraverso cui si muove l'attività economica, sia essa produttiva o distribuiva. E non vi è dubbio ancora che nel quadro generale della evasione nelle sue varie forme e nei suoi vari atteggiamenti, quello che conta non è la norma tributaria, ma l'applicazione della norma stessa; quello che conta, cioè, è la generale strumentazione degli organi chiamati all'applicazione della norma, e la conoscenza critica, di massa, consapevole, dell'applicazione stessa.

Ma se non si tengono presenti le condizioni soggettive ed oggettive dei rapporti economico-tributari e dei rapporti umani che sono alla base dell'attività economica, è evidente che si tracciano, più o meno consapevolmente, degli schemi formali con impostazioni e soluzioni che non possono non essere equivoche, data la premessa da cui sono scaturite.

La struttura economica e produttiva del nostro Paese è proprio quella che viene descritta, implicitamente, dalla relazione ufficiale e dalla relazione di maggioranza? La struttura azio-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

naria italiana è proprio in prevalenza un fenomeno patologico e congiunturale di evasione tributaria? La struttura del sistema tributario italiano come risponde alla concreta realtà economica e produttiva del nostro Paese?

Questi sono i problemi di fondo che si pongono oggi nell'affrontare le questioni di politica economica e tributaria del nostro Paese. Nel quadro dell'ordinamento pubblico e delle condizioni oggettive della vita economica, noi siamo chiamati oggi, con mutate prospettive, a risolvere i problemi che si posero di fronto ai costruttori dell'unità italiana; siamo chiamati a gettare le basi giuridiche, politiche, sociali, economiche della società nazionale repubblicana, democratica e lavoratrice. Diciamo allora come stanno le cose, diciamo chiaramente che le cose non possono continuare ad essere come sono.

L'economia italiana è o non è guidata, nella realtà concreta, da ristretti gruppi egemonici? Lo strumento politico-economico e lo strumento tributario debbono o non debbono concorrere a liberare, in termini moderni, le masse dei piccoli e medi produttori — ecco, onorevole Ministro, le condizioni di sviluppo a cui lei accennava in termini polemici con il collega Giacometti! — anche a struttura societaria azionaria, dal peso e dalla guida del profitto monopolistico, sostituendo alla direzione privata, ristretta, la guida sostanzialmente pubblica?

Da questo punto di vista, il sistema tributario non può certo ignorare la struttura azionaria, perchè questa storicamente rappresenta la guida del capitale finanziario monopolistico, la sostituzione, cioè, della figura classica dell'impresa e dell'imprenditore con quella del capitale finanziario, che condiziona l'attuale momento dell'ordinamento capitalistico anche nel nostro Paese.

Ma, onorevole Ministro, io ho voluto in questi giorni riesaminare attentamente i primi dati provvisori pubblicati dall'Istituto centrale di statistica sul censimento industriale. Credo che l'analisi sia estremamente significativa, perchè investe il settore in cui sostanzialmente si muove la struttura societaria di tipo azionario. Su 724 mila ditte industriali, circa, con quattro milioni e 232 mila addetti, le ditte non individuali (società di vario tipo) rappre-

sentano in numero il 10,75 per cento e, per consistenza di addetti, il 62,47 per cento. È inutile, dunque, parlare ancora di mercato concorrenziale e imprenditoriale. La realtà è quella che è.

Secondo le dichiarazioni degli interessati. delle 724 mila ditte, 596 mila (con 952 mila circa addetti), sarebbero ditte artigiane, così che su quattro milioni e 232 mila addetti, il 22,5 per cento si potrebbe considerare far parte dell'artigianato: il 77.5 per cento dell'industria vera e propria. Ma se noi adoperiamo un metro economico: se consideriamo cioè artigiane tutte le ditte industriali che hanno sino a cinque addetti, l'attività artigianale raggruppa 655.293 ditte (circa il 90.5 per cento di tutte le ditte industriali censite) e 1.071.305 addetti (cioè il 25,3 per cento); l'attività industriale comprende 69.008 ditte (il 9.5 per cento circa) e 3.160.816 addetti (il 74,7 per cento). Ma allora nel quadro dell'attività industriale vera e propria, due milioni e mezzo di addetti (cioè il 79,8 per cento circa) fanno capo a ditte non individuali; nel quadro dell'attività artigiana, 120.697 addetti (l'11,2 per cento) fanno capo a ditte non individuali. Nel settore dell'industria vera e propria, le ditte con più di cinque addetti nel nostro Paese sono solo 676 (l'1 per cento, circa, del totale delle ditte industriali), ma accentrano 1.281.512 addetti (circa il 40,5 per cento di tutti gli addetti all'industria), di cui ben 1.261.512 (cioè il 98,4 per cento) fanno capo a ditte non individuali. Se si fa riferimento all'insieme della grande industria (considerando, grosso modo, come grande industria tutte le ditte con più di cento addetti), le ditte censite sono 4.157 (ossia il 6 per cento del totale delle ditte), con due milioni circa di addetti (ossia il 62,5 per cento del totale degli addetti all'industria), di cui la quasi totalità (per essere esatti 1.853.467, pari al 93,8 per cento) fa capo a ditte non indivi-

Se appena si conosce il meccanismo concreto di effettiva guida e direzione delle società azionarie; se appena si conosce il meccanismo a catena delle società stesse, per cui la guida di una società diventa la guida di altre società più o meno formalmente autonome, l'accentramento economico-produttivo, sul piano dell'egemonia politico-economica ed econo-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

mico-finanziaria, è ancora più elevato di quello desumibile dai risultati del censimento industriale. Ma anche i risultati che ho cercato sommariamente di inquadrare mettono in chiaro aspetti e conclusioni che non possono più essere contestati, credo, da alcuno.

Riassumo, dunque, gli aspetti e le conclusioni:

- 1. Vi è certo nella struttura produttiva industriale del nostro Paese una guida egemonica di una struttura capitalistico-finanziaria a base societaria. Solo 3.542 società su 69.008 ditte (il 5,1 per cento) raggruppano 1.853.467 addetti, pari al 58,6 per cento di tutti gli addetti all'industria.
- 2. La struttura societaria è però presente, e non affatto in forma parassitaria o patologica, anche nelle ditte a piccole e medie dimensioni, nelle ditte industriali, cioè, che hanno sino a 100 addetti. In questo settore, sussistono 30.332 società (44 per cento circa delle ditte industriali) 669.669 addetti (21,1 per cento di tutti gli addetti all'industria).
- 3. Vi è un elevato livello di ditte artigiane. Un quarto circa degli addetti alle attività industriali e artigianali fa capo all'artigianato. Il livello non è affatto il riflesso di un mercato concorrenziale in espansione, ma rappresenta il rifluire di un mercato monopolistico ed una valvola più o meno manovrata, onorevole Ministro, del mercato stesso.
- 4. Il considerare la struttura societaria sia nel settore artigianale (ripeto 44.002 ditte con 120.697 addetti) sia in quello della piccola e media industria (da 6 a 100 addetti; 30.332 società con 669.669 addetti) come un fenomeno puro e semplice di patologia tributaria, è fuori luogo, è fuori tempo, è fuori, cioè, da una realistica e critica comprensione della realtà economica e produttiva del nostro Paese.
- 5. Le esigenze determinate proprio dalla guida egemonica del capitale finanziario pongono con forza, da un lato, il problema politico-economico della rottura di tale guida per liberare le attività artigianali e le piccole e medie industrie dal vincolo e dal peso di questa guida egemonica; dall'altro, il problema politico-economico e politico-tributario non di confondere e fondere, ma di discriminare le strut-

ture societarie, se si vuole dare un senso economico produttivistico e di prospettiva allo strumento fiscale.

Ma la discriminazione delle strutture societarie, in netta opposizione alla impostazione ufficiale, è secondo noi indispensabile anche per altre considerazioni di carattere produttivistico e tributario. Non solo, cioè, non è lecito, nè scientificamente, nè tecnicamente, nè economicamente, considerare la piccola e media struttura societaria come espressione patologica di evasione tributaria, ma vi è anche nella configurazione del soggetto dell'imposta e della base imponibile (patrimonio e reddito eccedente il sei per cento del patrimonio imponibile) una confusione di elementi giuridici e contabili (assunti come parametri economicoreddituali) che non può non destare in noi sorpresa, e che per taluni settori — lo diciamo apertamente — non può non suscitare una netta e irrevocabile opposizione, perchè lo schema classificatore unico e il parametro unico siano in parte eliminati ed in parte modificati con opportune discriminazioni. Vi è già stata in proposito una pubblicistica diffusa ed approfondita. Ho letto attentamente la tesi di diversi critici di cui non sempre, evidentemente, io condivido le idee; ho letto ad esempio gli scritti del professore D'Albergo; i memoriali redatti da organismi cooperativi di diversi orientamenti politici, da Casse di risparmio, da Istituti di credito, ecc. In Commissione del resto io ho avuto modo di prendere posizione apertamente, con tutte le mie forze: ma la maggioranza non ha saputo o voluto intendere il significato profondo della critica e della opposizione. Allora è necessario che in Assemblea le posizioni siano nettamente e apertamente chiarite.

Se anche si potesse ammettere l'ipotesi di una struttura societaria patologica, come si può considerare alla stessa stregua, sul piano tributario e su quello economico, il rapporto reddito-patrimonio imponibile di tutte le strutture societarie non patologiche? Come mettere sullo stesso piano tale rapporto nelle strutture non patologiche, quando tali strutture sono di diverse dimensioni ed operano in diversissimi settori economici? Come non rendersi conto che gli enti economici pubblici hanno esigenze, funzioni, dimensioni in cui il rapporto reddito-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

patrimonio ha un « suo » significato? E nel campo delle società vere e proprie cosa vuol dire parlare di società di capitali, quando si sa che al variare delle dimensioni dell'attività economica non può non variare, all'infuori di ogni fenomeno di evasione, il significato economico del rapporto? Come non capire che il rapporto reddito-patrimonio imponibile — e un dato rapporto del 6 per cento - non può assumersi come parametro costante per determinare i casi eccedenti la capacità contributiva? E come non rendersi conto che la cosiddetta alternativa patrimonio-imponibile, rapporto fra reddito e patrimonio imponibile, non si può non tradurre anche in un rinnovato tentativo di evasione all'accertamento del reddito? Come non accorgersi quindi che non ha senso il fatto che non si è voluto toccare l'imposta di ricchezza mobile per non turbare le acque di un tributo in via di assestamento?

Se si aggancia un altro tributo all'imposta di ricchezza mobile, i contribuenti si accorgeranno che le acque sono già mosse! E due tributi ne risentiranno, anzichè uno solo.

Se il tributo, così come è congegnato nella proposta, è definito personale e reale ad un tempo (anche se si insiste sulla caratteristica della personalità), è evidente che non possono essere ignorate nè le distinzioni, nè le progressioni, nè le discriminazioni che sono proprie dei tributi personali e sono anche proprie dei tributi reali. E le considerazioni economiche e critiche non possono essere superate con riferimento a difficoltà concettuali, o a difficoltà di applicazione, o a particolari difficoltà nella tecnica di accertamento. E non possono essere smontate le obiezioni, perchè la non discriminazione, la non progressione, la non distinzione in un tributo che è personale e reale (o, se volete solo personale o solo reale; la terminologia poco conta!) è artificiosa, irrazionale, contraria ad ogni senso critico.

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

(Segue FORTUNATI). Mi sovviene in questo momento che il professor Del Vecchio, in uno dei suoi più noti volumi di raccolta di studi per l'insegnamento universitario, dice che da Ricardo in poi è veramente studioso di economia chi riesce a non confondere gli aspetti monetari con le condizioni oggettive, reali dei fenomeni economici e della vita economica.

Ebbene, parafrasando Del Vecchio, mi sia lecito affermare che veramente studioso di politica tributaria e di scienza delle finanze è colui che non confonde gli aspetti esteriori dell'attività economica con le condizioni oggettive e con le manifestazioni necessarie e strutturali della stessa attività economica: ed è soprattutto studioso di scienza delle finanze e di politica tributaria chi non assegna agli strumenti di politica tributaria compiti e fini che essi non possono avere, chi non adatta forzatamente la realtà agli strumenti fiscali, ma chi inserisce gli strumenti fiscali nella realtà, tenendo conto delle condizioni di sviluppo della realtà e delle forze che guidano tale sviluppo nel quadro generale della politica economica.

E se così è (e credo non possa non essere così); se di fronte a noi abbiamo studiosi di politica economica, di scienza delle finanze, di politica tributaria che non possono sul piano teorico ignorare tutto questo; perchè ci si comporta in modo da ignorare verità elementari? Non può essere errore, non può essere ignoranza: la realtà è conosciuta, le esigenze che scaturiscono dalla realtà sono pure conosciute. Perchè non sono inquadrate, perchè non sono accolte? Perchè ci si è mossi in modo da mettere sullo stesso piano soggetti di imposta che dovevano essere distinti, o addirittura non dovevano essere considerati soggetti? Perchè si insiste su posizioni, che nè sul piano della realtà economica del nostro Paese, nè sul piano della scienza economica tradizionale possono essere difese e legittimate?

In realtà nel progetto ufficiale vi sono alcuni casi clamorosi e di estrema gravità dello schema unico di classificazione e del parametro costante dato dal rapporto tra reddito e patrimonio imponibile: Istituti di credito, come la Cassa di risparmio e il Consorzio di credito per le opere pubbliche; aziende municipalizzate; società cooperative.

Ci troviamo nel primo caso di fronte ad istituti particolari, con particolari funzioni, che svolgono una data attività, la quale non può essere misurata col metro delle società azionarie della « Fiat » o della « Montecatini ».

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

Si dirà che è stata prevista una moderazione dell'aliquota. Ma qui non si tratta di moderazione: qui si tratta, in un Parlamento responsabile, di entrare nel merito dell'assoggettamento ad un'imposta, e poi di specificare anzitutto una qualità di attività (e non solo una quantità di attività o un quantum di imposta) - quella delle Casse di risparmio - che esige un dato metro e una data aliquota. D'altra parte, bisogna avere il coraggio di affermare che molta parte dell'attività degli enti pubblici è legata ed è vincolata dal costo dei servizi che dati istituti di credito rendono agli stessi enti pubblici. Sono state o non sono state misurate le ripercussioni economiche di carattere generale quando è stato impostato il provvedimento? Quali calcoli sono stati compiuti? Quali diagnosi sono state fatte? Nulla. E allora che vale il mito o il pungolo della concorrenza per giustificare l'assoggettamento al tributo delle Casse di risparmio?

La concorrenza appare come il volano mitico dell'equilibrio funzionale dell'imposta sulle società: ma la realtà è quella che è . Ed è la realtà che conta: non contano gli schemi dottrinali astratti.

Nel secondo caso, nel caso cioè delle aziende municipalizzate, ci troviamo di fronte ad un'attività strumentalmente decentrata, ma pertinente giuridicamente ai Comuni.

Che valgono gli argomenti frusti della concorrenza, quando il compito dei Comuni e delle aziende municipalizzate è proprio di vincere in determinati settori la concorrenza? Che valgono tali argomenti, quando ci troviamo di fronte ad aziende municipalizzate che hanno vitali esigenze politiche ed economiche?

I problemi delle aziende municipalizzate non debbono essere visti in termini contabili, ma nella moderna funzione liberalizzatrice delle aziende dal peso di gruppi che non svolgono la loro attività certo in regime di concorrenza, perchè già si trovano in posizione monopolistica! E se nessuno contesta la funzione delle aziende municipalizzate, perchè porle sullo stesso piano delle contrapposte aziende private? Si dice che solo in questo modo, solo, cioè, mettendo le aziende municipalizzate sullo stesso piano delle aziende contrapposte, si evita che queste ultime formulino richieste di aumento dei prezzi, che sarebbero invece giu-

stificate se le aziende municipalizzate fossero trattate in condizioni di privilegio.

Ma, onorevole Ministro, la politica economica, la lotta economica e la storia economica è conosciuta anche da noi. Non è attraverso questi accorgimenti o pseudo-accorgimenti che si può evitare l'aumento dei prezzi!

Ma si dirà, anche a proposito delle aziende municipalizzate, che è stato in gran parte accolto quello che è stato richiesto, precisando che le aziende municipalizzate che gestiscono di fatto in regime di monopolio non sono sottoposte al tributo. Perchè dunque protestare? Intanto noi protestiamo perchè il relatore di maggioranza su questa questione non dice parola, quasi abbia avuto paura di commentare. Speriamo che l'onorevole Ministro Tremelloni non avrà paura: certe forme di timore e di pudore sono estremamente contagiose. D'altra parte, la questione prima non è di esenzione o meno: noi chiediamo di conoscere perchè mai era balenato nel cervello di includere le aziende municipalizzate, che svolgono la loro attività di fatto in regime di monopolio, tra le strutture societarie. Se si dice all'uomo della strada ed anche ad uno studioso che si vuole istituire un'imposta sulle società, credete effettivamente che arrivino alla conclucione che le aziende municipalizzate possano essere incluse, con trattamento uguale, tra le società? Io credo che non si possa arrivare a conclusioni così paradossali semplicemente perchè il patrimonio conferito alle aziende municipalizzate non è paragonabile economicamente, tributariamente, al capitale di una società per azioni e perchè il rapporto reddito-patrimonio nelle aziende municipalizzate non è il rapporto reddito-patrimonio in una società per azioni.

Quale, allora, la genesi dell'assimilazione? Sempre il mito della concorrenza?

Nel terzo caso, nel caso, cioè, delle cooperative, ci troviamo di fronte all'aspetto veramente più strano e pericoloso della proposta di legge. Quando ho letto per la prima volta la relazione ministeriale, pur rimanendo sorpreso della giustificazione delle società di comodo, della struttura patologica delle società per azioni nel nostro Paese, non mi sarei però aspettato che, improvvisamente, tra le società azionarie — non so se patologiche o non pa-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

tologiche, perchè francamente non ci si raccapezza! — fossero incluse anche le cooperative. Siamo veramente giunti al paradosso.

Ma poichè ho parlato in termini recisi, mi è d'obbligo giustificare il termine « paradosso ».

Non si può dire che nei documenti ufficiali il problema delle cooperative sia stato discusso e dibattuto ampiamente. La relazione ministeriale dedica all'argomento otto righe. Eccole: « Con particolare severità è stata circoscritta l'area di esenzione riguardante le società cooperative. Si è inteso, cioè, prevedere l'immunità tributaria per quelle sole cooperative di consumo e di lavoro che, per la limitatezza del capitale sociale e per l'effettiva osservanza dei princìpi e della disciplina della mutualità, garantiscono di non mascherare vere e proprie attività speculative ».

La relazione di maggioranza, se non ho sbagliato ad eseguire le somme questa notte, liquida il problema in quaranta righe, di cui dieci dedicate alla riproduzione del nuovo testo proposto all'articolo 3, riguardante i criteri di esenzione.

Anche nella relazione di maggioranza vi sono affermazioni che occorre rilevare: « Le società cooperative sono a responsabilità illimitata o a responsabilità limitata. Benchè le società a responsabilità illimitata rientrino nella categoria degli enti tassabili in base a bilancio, non vi è dubbio che per la loro configurazione economica e sociale sono più vicine alle società di persone e pertanto estranee alla ragione della legge. Per questi motivi la Commissione ne ha proposto la esclusione dai soggetti tassabili.

« Il discorso sulla tassabilità concerne solo le cooperative a responsabilità limitata. Dissensi si sono manifestati in proposito. Di fronte alla tesi della generale esenzione è prevalsa l'opinione di allargare la dizione del testo governativo ».

Ed ecco come concludono i relatori: « Allargandosi in tal modo la sfera delle esenzioni, sono ben poche le cooperative che restano soggette alla nuova imposizione. Tanto più se si considera che la dizione cooperativa di lavoro comprende ogni genere di attività produttiva, anche quella, ad esempio, dei pescatori riuniti in cooperative ».

Francamente ci sembra che si sia stati eccessivamente superficiali, stringati e involuti, nel

porre il problema e nel giustificare la soluzione proposta. Non si è nemmeno sfiorato quell'appassionante e anche drammatico dialogo che noi abbiamo intavolato; non si è fatto cenno ai quesiti proposti, alle prospettive illustrate, alle soluzioni indicate. Perchè i relatori di maggioranza non hanno avvertito che l'esclusione delle cooperative a responsabilità illimitata mette proprio in luce l'aspetto fittizio e specioso del ricorso al famoso articolo 8 del testo unico del 1951 per definire il soggetto dell'imposta? Perchè, d'altra parte, non si sono approfonditi il significato, la tendenza storica, nella manifestazione tipicamente italiana, del movimento cooperativo e del fenomeno della cooperazione? Perchè non si è compiuto uno sforzo per intendere che soprattutto occorre liberarsi da ogni schematismo formale e che quel che interessa è capire che la cooperazione, anche nel quadro dell'ordinamento giuridico vigente, è un tipo particolare di struttura societaria, che non è consentito in alcun modo, neanche dal punto di vista giuridico, classificare come società di capitali? La cooperativa oggi è anche giuridicamente, formalmente, una società di persone. La verità si è che la cooperazione, quando è tale, è sempre società di persone, mai società di capitali. Ed allora bisogna andare nella realtà a ritrovare la realtà, e non agganciarsi disperatamente all'articolo 8 del testo unico del 1951. E bisogna anche riconoscere che proprio quando la cooperativa assume la funzione di società di capitali, e il classico fine del profitto; quando, cioè, la cooperativa è falsa, spuria, ricorrono gli estremi di un capitale sociale limitato e di un limitato numero di soci. Prima ci mettete avanti, come uno specchietto per le allodole, le false cooperative, per giustificare il tributo, poi regolate le esenzioni in modo da includere tra le cooperative esenti tutte le false cooperative! . . .

La verità si è che l'attività speculativa, se si intende per tale l'attività economica non ispirata dalle finalità della cooperazione quali risultano dalle norme giuridiche e dalla Carta costituzionale, non è funzione del capitale sociale e del patrimonio imponibile. Si può anzi, senza tema di smentite, asserire che la pseudocooperazione è sempre caratterizzata da una struttura formale di patrimonio a limitate dimensioni, o comunque a dimensioni tali che

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

rientrano nei limiti dell'esenzione da voi proposta, e che, come tali, riescono a sfuggire a tutte le forme di accertamento fiscale del reddito. La verità si è — e la discussione in Commissione è stata ampiamente dimostrativa di questo — che si vuole confondere volutamente (perchè io non posso ammettere che le verità siano ignorate) solidità, potenza economica degli organismi cooperativi con attività speculativa. Che cosa volete? Che le cooperative siano piccole candele da accendere quando voi lo chiedete? Le cooperative debbono diventare grandi, potenti organismi economici.

La verità si è che non si è voluto comprendere, nei lavori della Commissione, che proprio perchè la cooperativa non è una società di capitali — nella sua genesi economica, nella sua funzione economica, nella sua legittimazione e prospettiva economica — il rapporto redditopatrimonio imponibile acquista per le cooperative la portata di un metro che non ha alcuna valida e razionale giustificazione. I relatori di maggioranza scrivono che la società di capitali « è un istituto che trova la sua ragion di essere nella possibilità di raccogliere ingenti capitali e di frazionare il rischio: istituto, dunque, la cui diffusione così ampia è effetto del dinamismo economico odierno. Per questa sua natura nulla ha di comune con la tradizionale societas, il cui carattere fondamentale, non psicologico soltanto, è dato dall'affectio quodammodo fraternitatis. Qui non vi è affetto, ma solo una convergenza di interessi tra persone, che possono anche non conoscersi ». E i relatori concludono che « l'istituto della società di capitali ha una funzione di primo piano nel sistema economico odierno. E se ha tale funzione non è già perchè sia destinato a costituire un porto di salvataggio contro la pressione tributaria, ma solo per consentire una maggiore raccolta di capitali ed un frazionamento del rischio».

Non vogliamo ora discutere una valutazione, che non possiamo accettare, anche se riconosciamo che i relatori sono, con tale valutazione, vicini alla più corrente pubblicistica. Come non possiamo certamente accogliere il riferimento al sistema economico odierno, che fa chiaramente intendere che, salvo ritocchi di forma, provvedimenti anticiclici, espressioni così dette umanitarie, il sistema economico odierno,

in fondo, è da considerarsi definitivo, armonico, ecc. Ci preme solo assicurare i colleghi di maggioranza che gli studiosi più attenti e spregiudicati dei fenomeni economici odierni, sono meno schematici e idilliaci nella visione storicistica della struttura delle società azionarie e del sistema economico odierno. Ma. ora, ci preme soprattutto adoperare le loro definizioni per chiarire come proprio il loro discorso sulle società di capitali non può riguardare la cooperazione. Ma se la società di capitali è quella che i relatori definiscono, come può esservi inclusa la cooperazione? Io non pretendo di conoscere a fondo la storia del movimento cooperativo italiano ed internazionale: però mi sia consentito di dire che credo di conoscere a sufficienza il passato ed il presente della vita del nostro Paese, per affermare che il movimento cooperativo risponde all'istinto prima, alla volontà poi, sempre alla solidarietà organizzata di milioni di uomini, che cercano con la loro attività associata proprio di gettare le basi di una organizzazione che tende a liberarsi dagli effetti dell'attività speculativa. Voi invece volete considerare la cooperazione alla stregua di una società di capitali a fine speculativo. Io conosco a sufficienza la storia politica ed economica, per dichiarare in termini espliciti che è erroneo voler asserragliare l'espansione del movimento cooperativo con misure tributarie, e che è antistorico attribuire convenzionalmente, al di là delle stesse norme giuridiche vigenti, la figura e le caratteristiche di società di capitali con fine speculativo, alla cooperativa. Quando in Commissione, del resto, si è osato affermare, di contro ai nostri richiami e alle nostre proteste, che tanto più aumenta il numero dei soci di una cooperativa, tanto più il patrimonio eccede i 2 milioni o i 5 milioni, tanto più la cooperativa cessa di essere cooperativa e tanto più diventa organismo speculativo, ebbene, lasciatemi dire ancora una volta che non si può trattare solo di errori, non si può trattare solo di posizioni erronee, ma si tratta, si deve trattare, di posizioni economiche e politico-economiche, di precise volontà e di precisi orientamenti politico-economici, Sì, cooperazione, va bene, ma bisogna che siano organismi limitati, piccoli, modesti, di modeste capacità. E quando nella vita democratica moderna, sotto il pungolo e la forza della direzione

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

delle classi lavoratrici e della classe operaia, gli organismi cooperativi avanzano, allora cessano di essere cooperativi, diventano giuridicamente formidabili potenze capitalistiche! Nel 1920 e nel 1921 fu scelta un'altra strada. Nel 1954 è scelta l'imposta sulle società. Evvia, onorevoli colleghi, guardiamoci in faccia e diciamo pane al pane e vino al vino: ma perchè mescolare alle società azionarie le cooperative? Per un volume di gettito? Ne parleremo dopo; comunque non si tratta di gettito. Allora se la inclusione non è dovuta a preoccupazioni di gettito, per quale motivo si vuole assoggettare le cooperative a un dato contributo? Come si può negare che in questa volontà vi è un orientamento politico-economico contro la cooperazione e contro lo sviluppo della cooperazione? Le aziende municipalizzate sono buona cosa: ma se prosperano, se il loro movimento si sviluppa, allora alt. Il sistema economico odierno ha i suoi dinamismi che protestano. Casse di risparmio, Istituti di credito assolvono una funzione pubblica, ma adesso vi sono le holdings, e allora trattiamo le holdings più favorevolmente delle Casse di risparmio, che non rispondono al dinamismo economico odierno.

CIASCA. Se permette vorrei farle un'osser-vazione.

FORTUNATI, Dica.

CIASCA. Volevo domandare al senatore Fortunati che pensa di quei grossi proprietari di terre e di case che fanno figurare come proprietà della cooperativa quella che è proprietà privata. (Approvazioni dal centro).

FORTUNATI. Penso che se fossimo noi al Governo, questi problemi sarebbero già risolti. (Commenti dal centro).

Onorevole Ciasca, pensavo, comunque, che lei avesse capito che cosa volevo significare, quando ho esplicitamente affermato che ad uno strumento tributario non si devono affidare compiti e fini che lo strumento tributario non può mai avere. Lei queste domande le deve porre non in sede di politica tributaria, ma o in tema di politica economica generale, o in tema di modificazioni del Codice civile, o a proposito di funzionamento del Ministero del lavoro, di

controllo della struttura organizzata dalle società civili, commerciali e delle società cooperative. Lei non può risolvere un problema di vita e di regolamentazione delle cooperative attraverso uno strumento tributario. La sua rischia di essere un'impostazione demagogica, massimalistica e primitiva, sul piano politico e sul piano scientifico.

D'altra parte, che le cose siano e stiano nei termini indicati, io posso documentare in base ad una sommaria inchiesta eseguita dalla Lega delle cooperative. Risulta dunque -- e l'indagine è ancora lacunosa — che, secondo la dizione del progetto, circa 300 sarebbero le cooperative assoggettate al tributo, tenendo conto solo del capitale sociale. Se si tiene presente che il vincolo dato dalla proposta di legge è di 2 milioni di capitale ma anche di non più di 5 milioni di patrimonio imponibile, e se si fa riferimento alle cooperative organizzate dalla Confederazione della cooperazione italiana, io non credo di essere lontano dal vero asserendo che più di 1000 cooperative rischiano di essere aggredite da un carico tributario estremamente grave per la loro possibilità di vita e di sviulppo. È l'ossatura fondamentale del movimento cooperativo che è presa di mira, senza un risultato di particolare rilievo ai fini del gettito complessivo del tributo proposto.

Per chiarire le cose ho studiato in dettaglio la situazione di una provincia, cioè della provincia di Bologna. Ho sotto gli occhi l'elenco di tutte le cooperative del Bolognese, che risultano secondo il progetto di legge assoggettate al tributo. Si tratta di trentaquattro cooperative. La situazione della provincia di Bologna nei confronti del movimento cooperativo è certo superiore, come struttura, efficienza ed organizzazione, al livello medio nazionale. Ma è anche certo che la provincia di Bologna non è la più progredita del movimento cooperativo. Vi sono infatti altre provincie dal nostro Paese che hanno una struttura ed una organizzazione corperativistica superiore a quella della provincia di Bologna. Comunque, tenendo presente il numero delle cooperative della provincia di Bologna assoggettabili al tributo ed eseguite le opportune riduzioni per una stima sul piano nazionale, si può argomentare che la mia previsione di 1000 cooperative assogget-

8 GIUGNO 1954

tabili, secondo il progetto di legge, al tributo non è azzardata per eccesso.

Il capitale sociale delle 34 ccoperative del Bolognese varia da un minimo di 2 milioni ad un massimo di 20; i fondi di riserva oscillano da un minimo di poche migliaia di lire a circa 70 milioni. Non stupitevi per quest'ultima cifra: quando dirò di chi sono i 70 milioni di fondi di riserva, io credo che l'onorevole Tremelloni farà un balzo sul suo seggio e... la sua coscienza comincerà a essere turbata. I redditi accertati per l'anno finanziario 1952-1953, ai fini dei tributi erariali, oscillano da alcune centinaia di migliaia di lire a circa 30 milioni. Il numero dei soci varia da 100 a 23 mila. Ma vediamo di specificare gli elementi, che io ritengo decisivi ai fini della non assoggettabilità al tributo delle cooperative.

Se si considera il rapporto riserve-capitale sociale, si nota il fatto economicamente chiaro e significativo che le riserve — in dieci anni di sforzi, di sacrifici, di applicazione di capacità organizzativa e di sincerità di bilancio (onorevole Ministro, le cooperative italiane hanno questo orgoglio e in modo particolare le cooperative del Bolognese) — tendono ad assolvere il compito che non può essere assolto dal capitale sociale. Le riserve raggiungono anche un livello di 30 volte il capitale. Attività speculativa, forma patologica, evasioni in grande stile dall'imposta personale? Immobilizzi non giustificati, privilegi non giustificati?

Onorevoli colleghi, i 70 milioni della riserva (per l'esattezza 67.988.670) contro un milione e 918 mila lire di capitale versato sono della cooperativa agricola « Massarenti » di Molinella: 3115 braccianti, a direzione socialdemocratica. 30 milioni circa di reddito fiscale riguardano sempre 3115 braccianti di Molinella; 20 milioni, circa, di reddito accertato riguardano 22.700 ccoperatori bolognesi della Cooperativa di consumo di Bologna (9 milioni e 500.000 lire di capitale, 4 milioni e mezzo di riserva).

Ci si vuole allera rendere conto della gravità delle cose? Io capisco che altri si possano disinteressare della questione; ma io vorrei invitare l'oncrevole Tremelloni a venire con me in assemblee particolari, tra i braccianti di Molinella, tra i cooperatori di altri comuni, per illustrare le ragioni superiori, i motivi ra-

zionali, le impostazioni teoriche sociali, in base a cui i braccianti di Molinella dovrebbero pagare più di 4 milioni all'anno per una imposta istituita sulle società; la Cooperativa di Consumo di Bologna dovrebbe pagare ogni anno circa 3 milioni di imposta sulle società; la Cooperativa intercomunale edile di Bologna dovrebbe pagare circa 1 milione; la Cooperativa fornaciai circa 1 milione; la Cooperativa Steb circa 4 milioni! Ma si scherza, mi sembra, con il fuoco. E poi ci si meraviglia delle reazioni umane e politiche del popolo italiano. Ma, quando milioni di cooperatori verranno a conoscere la realtà e le vostre intenzioni, è certo che scoppierà un'ondata di sdegno.

Credete voi di poter contenere nell'àmbito di quest'Aula la discussione? Crede, onorevole Tremelloni, che io non andrò a riferire anche ai braccianti di Molinella che è stato lei a proporre, in termini politici, il trattamento alla loro cooperativa? E crede che potrà dimostrare che senza il gettito di questo tributo da parte di queste cooperative la Patria sarebbe crollata? Per le 34 cooperative bolognesi il gettito totale dell'imposta sfiora i 20 milioni di lire. Sul piano nazionale si può valutare, al massimo, in un miliardo e mezzo di lire il carico sulle cooperative. Per un miliardo e mezzo mettete a repentaglio il movimento cooperativistico del nostro Paese, mettete in agitazione centinaia di migliaia di braccianti, di contadini, di cooperatori. Già: perchè per ogni singola cooperativa il prelievo è pur sempre tale da mettere in discussione il suo consolidamento organizzativo e da bloccare la sua espansione economica. Si tratta, veramente, di un atto di insipienza politica, tecnica, tributaria e finanziaria, che solo il fanatismo può giustificare. Se ci trovassimo di fronte ad un gettito di decine di miliardi, le preoccupazioni potrebbero sussistere. Ma quando si tratta di un gettito ridotto alle proporzioni indicate; quando ci si trova di fronte ad una struttura cooperativistica che nessuno può contestare, non si riesce a capire perchè il Ministro non comprenda le esigenze dei braccianti, che lavorano, sudano, si sacrificano per crearsi la loro cooperativa, darsi una vita, uscire dalla schiavitù del capitalismo agrario. Voi, invece, come prospettiva politica ed economica, dite ai braccianti, ai contadini, ai cooperatori: siccome svol-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

gete attività speculativa, noi vi colpiamo con la stessa imposta che colpisce tutta la struttura azionaria speculativa del nostro Paese!

Non capite che accanto alla beffa economica vi è l'oltraggio, l'oltraggio politico, l'oltraggio morale, l'oltraggio umano, di classificare tutte le cooperative come attività speculative?

Quando si è discussa la legge elettorale, io ho insistito a lungo sull'aspetto oltraggioso che hanno dati provvedimenti legislativi, al di là anche della loro portata immediata e concreta.

Ebbene, per me questo è l'aspetto oltraggioso del disegno di legge: additare all'opinione pubblica le cooperative come attività speculative, e perchè no, come finanziatrici sotto banco dei partiti di opposizione.

Onorevole Ministro, a suo tempo faremo un discorso chiaro, documentato, anche sui sussurrati finanziamenti.

Quando si viaggia in ferrovia, in prima classe, i viaggiatori classificano i compagni di viaggio con il metro della classe. E allora parlano, dicono cose che non dovrebbero dire e che sarebbe prudente tacere, specie quando i compagni di viaggio sono come chi vi parla in questo momento.

Non vi è, dunque, giustificazione nella vostra impostazione: non vi è giustificazione giuridica, non vi è giustificazione economica, non vi è giustificazione tributaria.

Se insistete nella posizione, dobbiamo trarre la conclusione che voi non volete lo sviluppo della cooperazione. Questa è la conclusione politica ed economica più ovvia ed elementare che trarranno gli italiani, vi piaccia o non vi piaccia.

Ed allora vi rivolgiamo per l'ultima volta un sereno invito perchè voi non assoggettiate al tributo le cooperative che sono cooperative. Vogiiamo studiare in separata sede che fare, per colpire quelle che non sono cooperative? Facciamolo: noi assumiamo l'impegno che saremo rigidissimi. Ma ora il Senato della Repubblica deve affermare che la cooperazione non può essere assoggettata ad una imposta sulle società.

Questo il nostro sereno invito: non insistete a percorrere la strada pericolosa, su cui vi siete incamminati; non insistete nella posizione assurda in cui vi siete messi; non cercate di confondere cose che sono diverse; sentite l'esigenza, proprio voi colleghi della maggioranza, della piccola e media struttura societaria che non è parassitaria, non è patologica; non negate le discriminazioni; non ponete le Casse di risparmio e il Consorzio di credito per le opere pubbliche sullo stesso piano degli altri istituti di credito.

Abbandonate gli schemi formali, astratti, che lasciano il tempo che trovano. Operate e distinguete: colpite dove si deve colpire e sappiate che da parte nostra, per questo, non vi sono e non vi saranno mai ostacoli. Sappiate anche, però, che noi vogliamo che la politica tributaria sia meditata e sia effettivamente concepita e inquadrata in un orientamento generale di politica economica.

Io vi ho detto prima che se il nostro invito non sarà accolto, noi usciremo di qui e parleremo alle folle italiane. Io so che quando noi diciamo questo, taluni di voi sorridono e pensano: che cosa possono capire, in fondo, i braccianti, i contadini, gli operai delle questioni di società di persone e di capitali? Io ricordo in questo momento una caustica polemica di Antonio Labriola con Benedetto Croce, onorevole Ministro: ricordo che la polemica verteva proprio sulla posizione marxista del valore. Benedetto Croce aveva parlato di « un'ipotesi del Marx », secondo cui « le merci appaiono come gelatina di lavoro, o lavoro cristallizzato». Il riferimento al lavoro cristallizzato turbava la estetica e la filosofia di Benedetto Croce. Labriola dopo essersi sforzato di far capire la dialettica del materialismo storico e dell'economia marxista a Benedetto Croce (che pure si illudeva, con uno strano « errore teorico », di aver composto per sempre nella bara il marxismo!), sbuffa ed esplode: « ... Ma se quella immagine della gelatina, che del resto non ha niente nè di sacramentale nè di obbligatorio per nessuno, l'andate a ripetere al primo calzolaio che vi capiti innanzi, egli, accennando forse alle mani incallite, alla schiena ricurva, e al sudore della fronte, vi dirà che a un di presso ha capito...! ». Ebbene, noi andremo dagli operai, dai cooperatori, dai braccianti, dai contadini italiani, e diremo quello che voi non avete voluto sentire e comprendere. E siamo certi che, come il calzolaio ricordato da Antonio Labriola, gli operai, i braccianti, i contadini, i cooperatori capiranno con maggiore intelligenza e con maggiore sen-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

sibilità storica della vostra quello che voi vi siete rifiutati di sentire, di capire e di accogliere. (Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 12,35, è ripresa alle ore 16).

Presidenza del Vice Presidente BO

Per la morte dell'onorevole Mario Abbiate.

CORNAGGIA MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la sera del 5 giugno, in Milano, mancava ai vivi il senatore Mario Abbiate. Nato a Genova il 14 febbraio 1872, dopo aver coltivato i corsi classici, studiò giurisprudenza e questo culto del diritto gli consentì di guardare sempre, anche i fenomeni economici e sociali, sub specie juris. Trasferitosi a Vercelli, fu dalla volontà di quella popolazione eletto consigliere comunale e consigliere provinciale. Nel 1909 venne dagli elettori vercellesi mandato alla Camera dei deputati. Il 6 ottobre 1919 fu chiamato a far parte del Senato e nel 1920 a reggere il Ministero dell'industria e del commercio e successivamente, come primo titolare, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I lunghi studi da lui fatti sui problemi economici, lo amore alla sorte dei lavoratori dello zolfo e dei panifici, la sua presenza per 20 anni, dal 1903 al 1923, nel Consiglio superiore del lavoro, la sua preoccupazione per i problemi mutualistici, gli hanno consentito di essere considerato un competente dei problemi del lavoro e dei lavoratori ai quali egli ha donato il meglio del suo intelletto e del suo cuore.

Quando, in Italia, si eclissò la democrazia, egli, senatore, si ritirò a vita privata e tornò ai campi, novello Cincinnato. Per la sua fatica, per il suo ingegno, per la sua cultura, vedemmo risorgere in molte zone della Lom-

bardia la nostra agricoltura. Non trascurò la industria e qualche volta appariva anche nel Senato e qui la sua fiera parola risuonò con dei « no » che ebbero tutto il valore di un detto storico, che affermarono la sua fede incrollabile nella democrazia e nella libertà.

Finita la guerra, Mario Abbiate, con vigore giovanile, nonostante i suoi anni fossero molti, volle essere a capo di industrie, perchè gli operai italiani avessero lavoro; volle, di nuovo, occuparsi di problemi previdenziali e assicurativi e tutto fece con quella sua fermezza, con quella sua volontà, con quella sua serietà per la quale ogni suo detto, ogni sua azione, era caratterizzata dalla impronta della perfezione. Fu allora chiamato a far parte della Consulta nazionale e poi di questa Assemblea come senatore di diritto.

Uomo di carattere, egli in ogni circostanza seppe dare a tutti i suoi atteggiamenti un aspetto che noi non possiamo scordare. Divenuto capo di un istituto che trae da Trieste il nome, egli, nella città martire, nella città di San Giusto, elevò, in ogni ora, con quel suo spirito umanistico, col quale esprimeva sempre il suo pensiero, la speranza della Patria perchè Trieste fosse ricongiunta all'Italia, Oggi egli non è più, ma rimangono i suoi studi, rimane il suo esempio e rimane in noi la grande speranza che la sua anima trapassata all'al di là, con i conforti della religione, possa veder presto Trieste ricongiunta alla Madre Patria, possa vedere il continuo ascendere del lavoro italiano, nello spirito della libertà e della democrazia e possa vedere sempre più consolidata la vita di questo nostro Paese al quale egli ha offerto l'esistenza, al quale ha donato in ogni circostanza un servizio degno di elogio e di memoria.

Nel pregare l'onorevole Presidente di rendersi interprete dei sentimenti unanimi di cordoglio del Senato presso la desolata vedova e presso il figlio, noi pensiamo in questo momento di poter esprimere il cordoglio del Paese, che sa di avere perduto un grande patriota, un nobile lavoratore, un alto ingegno che tutta la sua vita spese per le fortune d'Italia.

JANNACCONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

8 GIUGNO 1954

JANNACCONE. A nome del Gruppo parlamentare al quale Mario Abbiate appartenne durante la precedente legislatura, mi associo alle nobili parole con le quali il senatore Cornaggia Medici lo ha commemorato: e mi associo non soltanto per debito di colleganza parlamentare, ma con sensi fraterni, perchè Mario Abbiate, mio coetaneo, fu mio compagno di studi ed amico della mia prima gioventù. Sin da allora spiccavano in lui quelle qualità di grande cortesia, ma insieme di serietà, di riservatezza, quasi di ritrosia che ne adornarono tutta la vita e che hanno fatto sì che una vita spesa in gran parte in pubblici uffici ed in opere di pubblico interesse sia passata quasi silenziosa ed inosservata.

Agricoltore, consigliere comunale e provinciale di Vercelli, deputato nella 23^a legislatura, membro della Consulta, senatore del Regno e della Repubblica, Ministro dell'industria e del commercio, e del lavoro e della previdenza sociale, egli ha tenuto tutti questi uffici sempre con grande serietà e riserbo. E si è ritratto dalla sua opera fattiva spontaneamente ogni volta che gli sembrasse che l'esplicazione della sua attività non si accordasse più con l'ambiente nel quale doveva operare. Per queste ragioni, e forse anche per le condizioni della sua salute, egli non ha preso una parte molto attiva ai lavori del Senato nella prima legislatura, ma è ben giusto che il Senato ricordi il nome e l'opera di quest'uomo, che tutto intese ed operò per gli ideali della sua vita e per il benessere e il progresso sociale.

SCHIAVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVI. Dello scomparso e compianto nostro collega, sento il dovere, per un senso di gratitudine, di rievocare due particolari episodi della sua intensa attività politica di parlamentare e di studioso dei problemi sociali: la fondazione e la difesa del Consiglio superiore del lavoro e la coraggiosa rivendicazione del sistema della rappresentanza proporzionale seppellita dal Governo fascista.

Mario Abbiate fu, con Giovanni Montemartini e con Filippo Turati, il promotore del Consiglio superiore del lavoro, istituito nel 1903,

combattuto poi vivacemente dal Partito clericale sulla riforma proposta dal Consiglio stesso e propugnata dall'Abbiate alla Camera il 12 maggio 1911, per la considerazione « che nell'esclusione di ogni carattere confessionale e politico nella composizione del Consiglio sta la garanzia perchè gli interessi economici degli imprenditori e dei lavoratori siano serenamente trattati », affermando poi che il Consiglio superiore del lavoro «è un istituto dei tempi nostri, rampollato dal nuovo ordinamento del lavoro industriale, che ha come presupposto la organizzazione di classe, e deve questa organizzazione volere, perchè soltanto attraverso di essa, può esplicare la sua azione. E deve favorire la costituzione di organizzazioni di mestiere unitarie e nazionali, in rispondenza ai nuovi bisogni ».

Parole queste che sento di dover rievocare, perchè, a tutt'oggi, si attende invano la ricostituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che, ove gli fossero aggiunti i compiti di conciliazione e di arbitrato delle vertenze sindacali specie tra i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, e parastatali, grandi servigi potrebbe rendere alla comunità.

Quando la cosiddetta legge Acerbo venne in discussione in Senato, nel novembre del 1923, il senatore Abbiate si propose di « esaminare se la legge proposta risponda al grado di sviluppo raggiunto dalla nostra vita istituzionale, esaminare se lasci integre le conquiste popolari, consolidate nella nostra legislazione e nella nostra pratica costituzionale ».

Ora, egli dichiarò « Chi vi parla non nega la potestà costituente del Parlamento, ma ritiene che essa venga meno quando si tratti di tradurre nella legge positiva una interpretazione dei diritti popolari non già più lata di quella acquisita nella pratica costituzionale, ma più ristretta. In tale caso il popolo solo è arbitro di se stesso. Il Parlamento non può esautorare se stesso. Per me, egli aggiunse, una legge elettorale ha questo scopo: di dare al popolo lo strumento per esprimere la sua genuina rappresentanza. E in ciò risiede la virtù ordinativa di una legge elettorale, di essere il mezzo per affermare un ideale e un programma politico, non già il mezzo per la diretta, immediata conquista del Go-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

verno e dello Stato da parte di un partito o di una coalizione di partiti ».

« Non dal meccanismo di una legge, ma dalla virtù e dalla propaganda delle idee, dall'attitudine degli uomini che sono preposti al Governo di un paese, egli disse, deve nascere una maggioranza parlamentare ».

E poichè la Commissione aveva affermato che la causa di tutto il male in cui si dibattevano il Parlamento e il Paese sarebbe stata la « proporzionale », l'Abbiate, che della proporzionale era stato, assieme con Filippo Turati, il pioniere nell'Associazione da questi presieduta, ebbe a dichiarare: « Nel 1919 la proporzionale ha conservato l'Italia alle sue istituzioni plebiscitarie; se questa legge, che oggi discutiamo, fosse stata nel 1919 in vigore, avrebbe consegnato l'Italia alle forze comuniste ».

Quindi pose alla Camera il quesito: «È vero o non è vero che il malcostume parlamentare è in gran parte una conseguenza del malcostume dei partiti politici, e dei partiti di massa, influenti e prementi dall'esterno sul Parlamento? E il malcostume dei partiti si corregge, o si aggrava, con questo disegno di legge? ». « Il problema, onorevoli colleghi, non è di meccanismo elettorale; è problema di educazione politica. Non il meccanismo parlamentare noi dovremmo proporci di riformare, ma l'animo degli uomini ». « Perchè - concluse - contro l'argomento addotto a giustificare la legge antiproporzionalista, cioè la instabilità delle maggioranze, un Governo che abbia un nobile ideale, un serio programma, l'uomo di governo che abbia le attitudini per governare, si forma una maggioranza da sè, senza bisogno di uno speciale meccanismo elettorale ».

E la legge passò e fu applicata, e ne risultò la Camera dei fasci e delle corporazioni, suggellata dal sangue di Giacomo Matteotti del quale tra due giorni celebreremo, dopo un trentennio, la memoria e la gloria.

E Mario Abbiate, nel subentrato regime, tacque e si raccolse nei suoi studi, e fu di coloro che fecero proprio, come condotta di vita, il verso del Milton: « Sono utili anche coloro che soltanto rimangono in piedi ed aspettano ». E in piedi lo rivedemmo dieci anni or sono e nuovamente operoso nel campo

che gli era proprio dell'assicurazione, della previdenza, della assistenza delle classi lavoratrici.

Il suo esempio, le sue parole e i suoi atti non periranno con lui, per ammaestramento e conforto nostro e dei venturi.

GIACOMETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMETTI. Onorevoli colleghi, ho l'onore di associarmi a questa manifestazione di cordoglio e di ammirazione per l'onorevole Abbiate, a nome dei partiti socialista e comunista che me ne hanno dato l'incarico.

Ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo e di apprezzarlo partecipando con lui all'attività nella Federazione nazionale delle società di mutuo soccorso prima, e nella Lega nazionale delle cooperative; ho avuto anche la ventura di essere suo compagno di viaggio e di lavoro nel primo congresso nazionale delle federazioni a Vienna quando si trattò di organizzare in maniera precisa e organica il movimento mutualistico, che allora si iniziava, delle Società di mutuo soccorso, le quali tendevano già a forme democratiche più precise e più improntate a quello spirito che noi amavamo.

Mario Abbiate era una mente lucidissima, un oratore affascinante e uno studioso che veramente meritava la stima e l'ammirazione di tutti coloro che con lui collaboravano all'opera di redenzione del proletariato. Ecco perchè gli altri partiti vedono in lui uno dei primi propulsori di quell'idea, che noi continuiamo a sostenere e ci auguriamo di vedere trionfare sulla terra.

TUPINI, Ministro senza portafoglio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, Ministro senza portafoglio. Onorevoli colleghi, un altro caduto sul nostro cammino del progresso e della civiltà. Noi salutiamo in Mario Abbiate un precursore perchè come tale, a suo tempo, affrontò, con altri uomini della sua stessa altezza, problemi di or-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

dine sociale che portò a compimento e che significavano l'esaltazione del lavoro, l'aumento della ricchezza, la redistribuzione perequativa di essa verso la collettività.

Il Governo, nell'onorarne la memoria, si associa alle nobili parole dei colleghi senatori che ne hanno esaltato le virtù civili e patriottiche.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Senato vede con viva tristezza allontanarsi, una ad una, le nobili figure che incarnarono in un certo senso il migliore passato della nostra storia e che anche nei tempi nuovi hanno saputo con coerenza e fedeltà servire il Paese, la libertà e la democrazia.

Uno di questi uomini è stato l'onorevole Mario Abbiate, che noi ricordiamo anche come membro della nostra Assemblea durante la prima legislatura repubblicana. Di lui è già stato ampiamente e nobilmente parlato sì che io posso limitarmi a dire che tutto il Senato si raccoglie in un sentimento unanime di rimpianto e di compianto per l'uomo che ha sempre amato la Patria con intelligente ed aperta comprensione di tutti i problemi della vita moderna ed in particolare dei problemi del lavoro.

Interprete di questo sentimento, la Presidenza esprimerà il suo cordoglio alla famiglia dello scomparso.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Trabucchi. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se dopo la chiusura del discorso dell'amico Fortunati, così grande anche nella sua eloquenza, io mi permetto di parlare calmo e preciso — almeno spero di esserlo — gli è perchè alla fine del suo discorso mi sono domandato: non c'è forse un equivoco fondamentale alla base delle nostre discussioni su questa legge in tema di imposta sulle società e degli Enti tassati a bilancio? Io credo che veramente un equivoco ci sia, e sia nella considerazione che molti hanno di questa legge che ritengono prevalentemente una legge pu-

nitiva, in odio delle società più o meno capitalistiche. Per questo i vari rappresentanti e di questo e di quell'interesse non lottano per dire che la legge non debba essere applicata in relazione a concetti oggettivi, ma combattono, si potrebbe dire, per difendere gli enti di cui si interessano dalla cattiva fama che par quasi si pensi collegata con il fatto di essere soggetti passivi di una imposizione che si ritiene anti-capitalistica.

Io ritengo che invece debba essere degno di considerazione il fatto che esisteva nel nostro ordinamento tributario un campo nel quale c'era effettivamente una lacuna. Tra i vari tipi di imprese associate, anzi tra i vari tipi, secondo il Codice civile, di lavoro associato, esistevano ed esistono chiaramente le imprese che lavorano con capitale apportato da molte fonti, ma che hanno acquisito una natura caratteristica tutta speciale. Sono imprese che si staccano dalle persone o dagli enti che le compongono, si staccano proprio economicamente, e il Codice civile, per le società, le leggi speciali per gli altri enti, hanno loro riconosciuto anche la personalità giuridica per il riconoscimento di questo fenomeno tipico, dell'impresa che diventa completamente distinta dalle persone di coloro che hanno apportato il capitale sul quale e col quale l'impresa stessa vive. E la distinzione va tanto in là che il singolo titolare dell'interesse associato non può essere neppure fiscalmente perseguito dalla imposta personale per la quota di utile che a lui deriva come conseguenza del fatto di partecipare alla impresa, così che in realtà l'utile viene colpito dalla imposta personale soltanto in quanto distribuito; di fatto, poi, anche se, teoricamente, in sede di liquidazione degli enti collettivi, l'utile può venire accertato perchè distribuito, la liquidazione avviene quando l'utile è stato naturalmente già consumato e così l'accertamento non si fa più. Vi è ancora di più, nella nostra vita pratica di tutti i giorni si può osservare che i rappresentanti di questi enti si sentono veramente rappresentanti degli enti, indipendentemente dalle persone dei soci, indipendentemente dagli stessi enti apportatori, tanto che essi ritengono di giustificare e spiegare spesso come cosa, assolutamente più ancora che giusta, necessaria, di sottrarre alla stessa cogni-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

zione degli enti apportatori o delle persone, dei soci ed anche dei più qualificati tra i portatori di interessi sociali, la verità circa l'andamento della società o l'andamento dell'ente che essi tendono così continuamente a rafforzare.

Si è creato perciò anche dal punto di vista economico — e mi pare che il nostro relatore lo abbia ben chiarito — il fenomeno di enti che continuamente crescono, di società, di enti morali che continuamente si rafforzano e che acquistano una struttura certamente molto più solida di quella con la quale sono sorti, che agiscono in forma perfettamente indipendente, e che in forma perfettamente indipendente e distinta aumentano anche il loro patrimonio. Tali enti colpibili e perseguibili dal punto di vista della ricchezza mobile non potevano essere perseguibili dal punto di vista della imposta personale. Ciò non vuol dire che perseguirli sia affatto condannare il sistema sul quale, per lo meno allo stato attuale, è basata la grande economia della Nazione ed anche il suo grande sforzo industriale e commerciale. Non è possibile pensare che questa imposta voglia essere perciò un elemento di condanna di un sistema, essa è il completamento naturale di un sistema di accertamento al quale nulla deve sfuggire. Ed allora non è più che si debba lottare per dire: voglio o desidero che sia esente piuttosto questo o quell'ente, ma si deve lottare per vedere di inquadrare perfettamente il campo dell'imposizione.

è questo l'argomento in base al quale si può giudicare il complesso delle norme di cui all'articolo 1 e 3 del progetto di legge. Non si tratta di un campo di applicazione, esteso ed incerto con delle esenzioni, ma si tratta della delimitazione di questa figura dell'imprenditore che ha alla sua base un apporto economico plurimo e che si distingue decisamente dalle persone fisiche o giuridiche che apportano il capitale; la delimitazione viene fatta attraverso una formula generica tolta prevalentemente dalle norme sulla ricchezza mobile e un po' dalla prassi, la formula cioè degli enti tassati a bilancio viene meglio precisata, poi, attraverso le norme di cui all'articolo 3 con l'eliminazione di tutti quegli enti che, pur essendo tassati a bilancio, non corrispondono esattamente alla figura del soggetto passivo dell'imposta che è sottoposto al nostro esame.

Per questo, quando si è trattato delle aziende municipalizzate, si è stabilito che esse dovessero essere soggette al nuovo tributo soltanto quando agissero sul terreno della concorrenza, perchè le aziende municipalizzate sarebbero teoricamente, e sono normalmente imprese, che, pur avendo il loro patrimonio apportato dai Comuni, dalle Provincie e dalle Regioni, agiscono come imprese autonome nel campo della produzione, della distribuzione dei beni e nella offerta dei servizi. Esse però, quando agiscono in regime di monopolio, adempiono prevalentemente ad una funzione pubblica al di fuori del mercato. Per questo gli enti costituiti con l'apporto di Comuni e di Provincie, i vari consorzi per la gestione di mercati, di fiere e di centomila altre finalità vengono tassati in quanto essi agiscono come imprese autonome. Non possono essere invece tassati a norma di questa legge i consorzi di irrigazione o di bonifica, e quelli per la difesa idraulica, che non hanno la figura e la finalità di imprese economiche, e che adempiono a funzioni di natura essenzialmente pubblicista.

Per questo si è prevista soltanto una limitata esclusione delle cooperative. Le società cooperative infatti, indipendentemente dalla forma giuridica, possono acquisire, come di fatto è avvenuto in certi casi, con il loro patrimonio, con la loro organizzazione, con lo accumulo di riserve e con la sapiente messa in opera di impianti, una tale organizzazione che non può non essere considerata come operante nel campo dell'industria, del commercio dell'intermediazione. Si tenga presente l'esempio delle Banche popolari, delle quali una è divenuta addirittura un grosso istituto nazionale. Non si può dunque dire che questi enti non agiscano nel campo dell'economia se non come vere e proprie imprese completamente distinte dalla figura dei singoli soci cooperatori.

Diversamente accade per quelle imprese che hanno un capitale o un patrimonio così piccolo da potersi ritenere che il principale apporto alla attività sociale sia costituito dall'opera dei singoli cooperatori.

È tutta una definizione del campo di applicazione della legge che, attraverso le norme generali ma soprattutto attraverso le norme dell'articolo 3, si è cercato di dare con la mas-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

sima esattezza. Si sono esclusi i Comuni, le Provincie, gli Istituti di case popolari e tutti quegli enti in cui questa figura dell'impresa che sorge e che nasce indipendentemente dal rapporto dei soci e degli enti che le hanno costituite non appare evidente. Non è già, come è stato detto, che di soppiatto siano passate tra gli enti tassati anche le Casse di risparmio. No, apertamente si sono messe anche le Casse di risparmio fra questi enti anche se si potrà auspicare che sia fatto per esse un particolare adattamento. Anche le Casse di risparmio agiscono nel campo dell'economia come imprese perfettamente distinte, di natura bancaria, che con particolari limitazioni operano, fanno utili e portano questi utili in parte a beneficenza e in parte a favore di sè stesse e quindi debbono essere soggette a questo sistema di imposta che non è che il completamento, ripetiamo, del piano generale delle imposizioni italiane.

Se nella relazione governativa si è parlato delle società fasulle, delle società di comodo, non possiamo pensare che questa legge abbia come scopo principale quello di perseguire le società di comodo. Anzi possiamo dire apertamente un'altra cosa: finchè la legge permette che nascano all'ombra delle disposizioni legislative delle società che hanno forma speciale e degli scopi che la legge riconosce, noi non possiamo neppure legittimamente perseguire queste società se pur possiamo ritenere che siano state create dall'abilità di certi italiani per ottenere dei vantaggi. Quel che dobbiamo vedere è che l'istituzione di queste società non abbia lo scopo di sottrarre ricchezze all'accertamento fiscale. Ma non è tanto questa legge che perseguita queste società, quanto il complesso della legislazione che si va maturando nel campo specifico, appunto per impedire che della figura sociale si avvalgono coloro che vogliono o limitata la loro responsabilità per imprese non sicure, o per condurre aziende non solide oppure sottratto il proprio utile al fisco. Le famose società di comodo ci saranno anche dopo che avremo approvata questa legge. Importante è che siano poche le società che sorgono solo per sottrarsi al fisco. Se noi colpiamo il capitale sociale, se noi colpiamo i redditi, oltre un determinato limite, anche di società che semplicemente si costituiscono per

intestare beni di persone singole col recondito scopo di sottrarli a tasse particolari, noi potremo avere un beneficio indiretto da queste imposizioni, beneficio indiretto però che non è lo scopo fondamentale.

Se noi osserveremo invece nel campo generale tutto il tessuto di questo progetto di legge, noi vedremo che nella sostanza esso corrisponde anzitutto ad una finalità fiscale: successivamente solo a finalità di natura economica, e prima di tutte le finalità di natura economica, quella di costringere le società a mettere in vista interamente, o per lo meno, più che oggi, il loro capitale sociale. È vero che non tutto quello che costituisce riserva occulta è sottratto all'occhio dell'amministratore finanziario. Sarebbe confessare una nostra impotenza che non è così grande come si dice fuori, ma è che vi sono riserve anche non di natura occulta che tendono a far apparire più basso il capitale sociale di quello che sia così spostando, almeno nell'apparenza, quella che è la figura effettiva della organizzazione sociale.

È per questo che, nel disposto combinato dell'aliquota sul capitale e dell'aliquota sui redditi oltre il 6 per cento, non c'è una corrispondenza esatta: la corrispondenza esatta dovrebbe essere, per un importo sui redditi oltre il 6 per cento, del 12,75 e non del 15 per cento. Ma si vorrebbe indirettamente ottenere che questa legge porti le società a mettere in vista quelle riserve che esse hanno occultato per ragioni più economiche che fiscali, perchè, ripeto, fiscalmente molte di esse hanno già pagato il loro tributo. Quelle che non hanno pagato il loro tributo sarà bene che approfittino della situazione attuale, prima che venga approvata la nuova legge proposta dal Ministro Tremelloni nei riguardi dell'integrazione delle norme sulla perequazione tributaria, per mettere in luce veramente, impostandole anche in bilancio, quelle riserve occulte, come gli immobili, per i mobili non segnati o le riserve di valutazione non iscritte ecc., tutte voci che oggi possono tranquillamente essere impostate quando non viene fatta la distribuzione e le attività non vengono realizzate, perchè così permette la legge del 1936.

Osservata sotto questo punto di vista, anche la questione della cooperazione agricola ci ap-

8 GIUGNO 1954

pare, come dicevamo, diversa. Noi possiamo comprendere quello che ha detto il collega Tomè quando ha affermato che vi sono delle società cooperative nelle quali il capitale è dato, oltre che dall'apporto dei soci, anche dalla materia prima che i soci dànno perchè sia trasformata, e che quindi potranno avere un reddito sproporzionato, o parzialmente sproporzionato, rispetto al capitale; ma non possiamo nascondere che anche queste società cooperative hanno degli impianti notevolissimi che non figurano normalmente nella loro situazione o che, anche se figurano, non trovano il corrispettivo delle voci di bilancio che riguardano il capitale. Sono effettivamente capitali dei soci destinati ad una determinata produzione di ricchezza che non rientra nel normale ciclo produttivo.

Anche le stesse cooperative di cui così bene ha parlato questa mattina il senatore Fortunati, come quella di Molinella, che ha 70 milioni di riserve, hanno già una propria consistenza giuridica ed economica che non può essere dimenticata, e che non è più data soltanto dall'elemento personale dei soci, mentre potranno mettere in luce anche riserve maggiori. Mentre mi auguro perciò che si possa trovare anche per le cooperative la possibilità di una limitazione di imposizione, non possiamo negare il fenòmeno che tali enti economici non sono più basati solo sulla cooperazione dei singoli soci, dobbiamo auspicare che essi possano avere una espressione patrimoniale che permetta loro di affrontare tranquillamente anche la nuova imposizione. Dobbiamo anche dire, a questo proposito, che non si devono far le cose più grosse di quelle che sono perchè, se è pur vero che questa tassa, se applicata integralmente, darebbe la possibilità di attribuire 4 milioni e mezzo di tassa alla cooperativa di Molinella — non ho controllato dati; mi fido di quelli che ha citato il collega Fortunati, perchè so che non ci tradirebbe — dobbiamo anche dire che, divisa fra i suoi tremila soci, la tassa di 4 milioni e mezzo rappresenterebbe soltanto la cifra di 1.500 lire per ogni socio all'anno, al di fuori e al di sopra della rimunerazione che ai singoli soci spetta per il loro lavoro, perchè, fino al limite della rimunerazione dei lavori dei singoli soci, si sa che il reddito non va a formare reddito di ricchezza mobile.

È così pure per il reddito della cooperativa di lavoratori dell'albergo e della mensa di Bologna, che pure ha 20 milioni di patrimonio, ed è un notevole patrimonio. In questo caso, però, dobbiamo considerare che non sia eccessivamente a danno dei soci l'imposizione, se noi sappiamo che quei soci non percepiscono normalmente un utile, e che l'utile va, o a scopo genericamente di beneficenza, o all'aumento del patrimonio stesso della cooperativa.

Io credo che potremmo guardare invece se sia possibile, dal punto di vista dell'applicazione dell'imposta, purchè queste cooperative veramente corrispondano alle finalità cooperativistiche, prevedere una attenuazione, ma ammettere che questi enti non siano degli enti che siano legittimamente assoggettabili alla tassazione, mi sembra che sia snaturare la caratteristica degli enti, così come sono in realtà, anche al di fuori di quelle che possono essere le nostre simpatie per loro, e contemporaneamente non riconoscere la caratteristica specifica di questa nostra legge.

E così pure sia detto per le aziende per le quali ha combattuto l'onorevole Sturzo, aziende che possono essere anche particolarmente care a me; se noi ammettiamo che l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, data per le aziende dell'Italia meridionale e per le aziende che ricadono nelle circoscrizioni delle varie zone industriali, non porta all'esenzione dall'imposta complementare per i titolari delle aziende stesse, noi non possiamo ammettere che ci sia esenzione dall'imposta che noi stiamo per esaminare, anche per le società o enti che hanno aziende in queste zone privilegiate, senza contare che forse queste zone privilegiate, qualche volta permettono il dumping, attraverso lo scarico delle spese generali che si fanno pesare sulle aziende che sono nei territori in cui non vi è esonero da tassazione, per rendere passiva l'azienda al di fuori del territorio provilegiato e rendere attivo solo l'esercizio di quelle in zona privilegiata, quando anche non avvenga che il commercio e la rendita proveniente dalle zone esenti possa essere effettuata in modo da compensare le perdite che si hanno nelle altre zone, così da spostare completamente tutto l'equilibrio aziendale e da mettere in essere veramente una concorrenza che potrebbe essere — ed anzi è ritenuta illecita. Senza dubbio dunque non doDISCUSSIONI 8 GIUGNO 1954

vremo favorire coloro che si avvalgono, per fini non del tutto leciti, dei benefici che noi diamo, ma non dobbiamo neppure permettere che ciò avvenga semplicemente per lo sviluppo di certe zone.

Io ritengo che, di fronte alla imposizione fiscale, le esenzioni che sono state accordate siano già sufficienti. Non dobbiamo continuare a creare disparità tra azienda e azienda, senza un esame particolare delle caratteristiche specifiche dell'azienda che vegliamo creare o beneficare. Se ci asterremo dall'estendere ulteriormente questi benefici fiscali faremo veramente opera buona, anche se poi, per singole aziende o per singoli gruppi di aziende, o per aziende in particolari condizioni potremo provvedere con altre facilitazioni.

Dobbiamo insegnare a noi stessi che in Italia le imposte si applicano a tutti i cittadini, a tutte le categorie, a tutti i tipi di aziende, anche a quelli che possono aver goduto e godono di situazioni di privilegio che non avremmo forse dovuto permettere.

Ci sono nel progetto delle attenuazioni di imposta, che hanno una loro particolare ragione. Si dice: le holdings sono essenzialmente delle imprese finanziarie, quindi la quintessenza del capitalismo. Sarà anche vero, ma finchè l'attenuazione dell'imposta è concessa soltanto ad aziende che possiedono solo titoli di altre società, cioè titoli già soggetti a diminuzione di reddito per applicazione dell'imposta, effettivamente applichiamo l'imposta due volte, e una riduzione del 40 per cento è lecita.

C'è poi la riduzione per le aziende bancarie, dovuta soprattutto al fatto che non possiamo negare che esse hanno attualmente una grande massa di titoli, prevalentemente dello Stato, o comunque esenti da imposta, e che finora hanno pagato entro limiti bassissimi la ricchezza mobile, che con questa norma di legge poniamo a loro carico una notevolissima imposta che verrà anche ad incidere sul reddito derivante dai titoli da loro posseduti senza che esse possano, non dico farlo scomparire, perchè non dovremo ammettere mai che debbano scomparire i titoli al portatore, ma quanto meno sprovvedersi di quei titoli di cui hanno bisogno per loro particolari funzioni o per adempiere a particolari norme di legge. Per queste ragioni l'attenuazione a favore delle banche è logica, ed io ritengo che proprio per questo stesso motivo, tenuto conto della quantità dei titoli delle Casse di risparmio posseduti e delle operazioni di mutuo che hanno un particolare trattamento agli effetti della ricchezza mobile, sia opportuno un emendamento in base al quale alle casse di risparmio sia concesso un particolare beneficio, non però oltre certi limiti.

Si è detto: in questo modo, e l'ha detto con tanto amore il senatore Roda, per le sue piccole aziende, voi proibite alle piccole aziende di adottare la forma dell'anonima. Dovrei dire al senatore Roda: mi dispiace, ma è una mia vecchia idea che le società a responsabilità limitata abbiano funzionato tanto male; dietro di loro non si sono visti di solito che uno o due operatori più o meno vincolati da gradi di parentela che hanno voluto iniziarsi al commercio o all'industria senza responsabilità personali. Questa purtroppo è l'esperienza di un decennio della vita delle società a responsabilità limitata. Eccetto le zone del Trentino e dell'Alto Adige, dove forse le cose sono diverse, in tutto il resto del territorio della Repubblica italiana la società a responsabilità limitata ha funzionato così. E se abbiamo visto nascere proprio in questi giorni tutta la costruzione dottrinaria dello imprenditore occulto, cioè dell'imprenditore che sarebbe responsabile anche se agisce sotto la veste della Società a responsabilità limitata o della Società per azioni, e se abbiamo visto dichiarare falliti due soci della società per azioni, marito e moglie, perchè si dimostrava che in realtà essi erano quelli che commerciavano, quelli che agivano, anche se apparentemente l'intrapresa era solo della piccola società per azioni, noi dobbiamo chiaramente dirci che queste piccole società debbono tornare o alla forma aperta, chiara della società in nome collettivo, oppure, se ci sono i soci finanziatori che vogliono limitarsi al finanziamento, alla vecchia figura tradizionale della società in accomandita. Non sarà un male se questa legge costringerà delle società a responsabilità limitata, che sono nate semplicemente con degli scopi illeciti, o delle società per azioni nate per rendere possibile la tassazione in base a bilancio oppure un esercizio commerciale o in-

8 GIUGNO 1954

dustriale senza responsabilità personale di coloro che alla società hanno messo perfino il proprio nome e cognome, non sarà un male, dicevo, se la legge costringerà queste società a scomparire, anche se questa nostra legge — torno a dirlo — non è contro di loro e non è fatta per punire nè per sopprimere nessun tipo di società. Se questa legge avrà questo effetto indiretto, sarà un bene non solo ai fini fiscali, ma anche per quello che è il necessario risanamento della situazione economica e commerciale di tante zone d'Italia. Ne avremo veramente dei vantaggi che forse non erano neppur voluti dal legislatore ma che in realtà ci saranno.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue TRABUCCHI). Ecco perchè io credo che possiamo tranquillamente passare all'esame degli articoli di questo progetto di legge. La Commissione ha molto lavorato per cercare di perfezionare questo strumento legislativo; ma forse non tutto può essere stato fatto secondo uno schema del tutto perfetto. Quella espressione, per esempio, di cui all'articolo 5, « utili o perdite », quando si tratta soltanto di un risultato negativo, di una somma algebrica agli effetti esclusivamente fiscali, sarà più o meno bella dal punto di vista della formulazione legislativa, ma è chiara come significato. Ci sarà forse qualche altra cosa da perfezionare; per esempio questa mattina un collega mi accennava agli istituti zooprofilattici che non si sa se entrano o meno nello schema degli istituti scientifici: potremo chiarire che debbono essere esenti, e potrà anche darsi che nella delimitazione nel campo di applicazione di questa legge si possa, con il vostro aiuto, arrivare ad una perfezione maggiore. Ma nel complesso io credo, onorevoli colleghi, che si possa raccomandare al vostro voto questo disegno di legge che corrisponde alla necessità di una completezza di accertamento di reddito e di tassazione, e corrisponde anche a finalità, sia pure indirette, di natura economica che possono essere approvate dal Parlamento italiano. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza, senatore Zotta.

ZOTTA, relatore di maggioranza. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, sono dolente che a questo banco non sia presente il senatore Corti che ha tanto lavorato in seno alla Commissione per l'elaborazione di questo tormentato disegno di legge.

Egli è stato colpito da improvvisa e non lieve malattia e penso di interpretare il sentimento della Commissione e di tutto il Senato esprimendo l'augurio che possa subito riprendere quel lavoro che ha sinora svolto con alacrità e saggezza in una cornice veramente incomparabile di distinzione e di signorilità.

Vorrei spiegare, quasi un po' a titolo personale, la circostanza che io sia relatore di questo disegno di legge nonostante appartenga alla 1ª Commissione, nella qualità di Presidente. L'onorevole Fortunati stamattina ha trovato un po' strano questo procedimento inusitato. Ma egli sa bene che io appartenevo alla 5ª Commissione quando ebbi l'onore di essere stato eletto dalla 1ª ed ero già incaricato dello studio di questo disegno di legge che era sul tavolo della 5ª Commissione ove si erano svolte molte sedute. Potrebbe anche apparire strano che un membro trasferito ad altra Commissione continui a tenere il disegno di legge quale relatore, ma mi sembra più strano il comportamento dell'onorevole Fortunati che ciò non ha fatto rilevare durante i lavori della Commissione, e soltanto oggi in aula ne parla per lamentarsene. Io ho ritenuto mio dovere, dal momento in cui sono passato alla 1ª Commissione, di mettere a disposizione della medesima gli elementi da me raccolti, sapendo che in questa maniera avrei risparmiato del lavoro al mio eventuale successore.

Vi è un punto fermo nel disegno di legge, sul quale penso non possa esservi discussione alcuna: la necessità di reperire nuovi mezzi finanziari. Per il miglioramento del trattamento economico degli impiegati dello Stato. Il miglioramento si traduce in un aumento e non in una decurtazione. È una verità lapalissiana. Tuttavia va dichiarata con piena voce in quest'Aula per diradare gli equivoci ed impedire le speculazioni.

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

Infatti vanno circolando dei libelli, per esempio della Confederazione generale del lavoro ove si dice: « Nessun miglioramento economico è previsto nel disegno di legge delega; al contrario, la formulazione della legge è tale da lasciare presumere una volontà governativa di realizzare una perequazione abbassando il tenore di vita dei settori relativamente depressi a quello dei settori più depressi ». Dunque, il Tesoro dalla legge delega realizzerebbe una locupletazione, farebbe un affare. Con espressione goldoniana noi potremmo dire che questa è una spiritosa invenzione; e di ciò sono convinti i colleghi dell'opposizione. Essi sanno bene che il miglioramento concesso con l'anticipo, indistintamente a tutti gli impiegati, in virtù dell'articolo 31 di questa legge viene ad assumere la sua forma di legittimazione contabile. Infatti, nella impossibilità di trovare immediatamente il denaro occorrente per quell'anticipo, nei giorni di Pasqua, il Senato ricorse all'addizionale sui salari. L'articolo 31 stabilisce che le nuove entrate andranno in parte a colmare i vuoti creati in occasione dell'anticipo. Con ciò si afferma anche che l'aumento è stato dato a tutti gli impiegati indistintamente, e quindi si tratta di miglioramenti allo stipendio che costituiscono un aggravio per il Tesoro.

La verità è di evidenza palmare, però è necessario che sia precisata dinanzi ai libelli della G.G.I.L....

FORTUNATI. Lei non è autorizzato a fare queste digressioni in qualità di relatore della legge.

ZOTTA, relatore di maggioranza. Ed allora le dirò di più, senatore Fortunati. Mi astengo dal continuare la citazione proprio per non dare eccessivo alimento alla polemica; ma successivamente in quel libello viene fatto proprio il mio nome. (Commenti dalla sinistra).

Dunque vi è necessità di reperire nuovi mezzi finanziari. Il problema è dell'ordine di molte decine di miliardi. Vi si fa fronte con tre voci, note a tutti: stanziamento nel bilancio di 27 miliardi; proventi del gettito dell'imposta sulla pubblicità e proventi del gettito della presente legge. Non vi è altra via. Esigenze imprescindibili della nostra economia e della

stabilità monetaria impongono il rispetto del principio, posto a base della politica finanziaria, che le nuove e maggiori spese non possono essere coperte se non da riduzioni di altre spese ovvero da altre entrate tributarie. Se ciò non si facesse e se si procedesse per altre vie ai miglioramenti economici — ricorrendo, per esempio all'Istituto di emissione — allora sì che daremmo corpo a quella spiritosa invenzione di cui ho parlato dianzi, poichè un vistoso stipendio si tradurrebbe in una minore capacità di acquisto della moneta.

Allora su questo punto, in senso obiettivo e freddo, con la freddezza e l'astrazione dei numeri, bisogna considerare che, se noi abbiamo soltanto queste tre voci, qualunque emendamento, inteso ad aumentare la sfera delle esenzioni o delle riduzioni di aliquote, si tradurrebbe in un minor gettito, e il minore gettito in minore possibilità di affrontare con decise risoluzioni, per sempre, il problema del trattamento economico degli impiegati.

Ciò premesso, è necessario rispondere ad una domanda: « perchè devo pagare proprio io? ». È la domanda del soggetto passivo dell'imposta ». E poi: « perchè devo pagare in questa misura? ».

Per rispondere bisogna domandarsi se sia legittima una imposizione tributaria sulle società di capitali. Uso questa espressione: società di capitali, studiatamente. Il collega Pesenti ed il collega Giacometti, relatori di minoranza, attribuiscono al disegno di legge una confusione voluta fra società di capitali e società di persone. Il senatore Jannaccone ha ritenuto di dover dare pacatamente una lezione, in materia, al relatore di maggioranza, del quale ha detto che vaga fra le nuvole. Lo ringrazio dei gratuiti giudizi, ma mi permetto di dissentire dalle sue idee.

Il senatore Jannaccone sostiene che nella realtà delle cose non sussiste una antinomia fra società di persone e società di capitale, poichè il carattere essenziale e fondamentale di ogni società nella sfera economica è quella di essere una consociazione di opere personali e di capitale. Questa infatti è la nozione generale della società formulata nell'articolo 2247 nel Codice civile, col contratto di società: « Due o più persone conferiscono beni o ser-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

vizi per l'esercizio in comune di una attività economica, allo scopo di dividerne gli utili ». No, senatore Jannaccone — mi consenta —, ma qui vi è una confusione.

È vero che l'articolo 2247 parla di conferimento di capitali e di servizi, ma tale articolo è in testa alla materia delle società, che poi si ripartiscono, appunto perchè vi sono dei casi in cui vi è esclusivamente il conferimento dei capitali e vi sono dei casi in cui vi è il conferimento dei capitali e dei servizi insieme, tanto è che il Codice stesso, quando parla dei requisiti dell'atto costitutivo delle società che noi chiamiamo di persone - terminologia che non è solo di qualche trattatista, ma di uso comune — enumera anche il conferimento di opere dei soci. Se si confronta poi con i coefficienti che costituiscono l'atto costitutivo delle società azionarie, si vede che ivi vi è conferimento di denaro, vi è conferimento in natura, vi è conferimento di beni, di credito, ma non esiste conferimento di opere da parte dei soci. Quindi è del tutto infondata l'affermazione del senatore Jannaccone che. dalla più piccola cooperativa alla gigantesca società per azioni, tutte le società hanno questo indelebile carattere in comune, se debbono agire nella sfera economica. Io non saprei immaginare una grande società ove ci sia un conferimento di opera da parte dei soci. Mi si citi un solo esempio. Quel che il senatore Jannaccone considera come partecipazione di persone, non è tale. Sono persone fisiche, egli dice, quelle che promuovono la composizione della società, che ne fissano l'oggetto, che ne scelgono le forme, che ne dirigono l'opera, che ne assumono la responsabilità. No, perchè oltre l'attività delle persone, che si riconnette alla prima fase, quella della promozione della società azionaria, una volta sorta questa creatura, essa si stacca e si spersonalizza completamente dalla figura dei soci per assumerne una propria, in cui gli amministratori possono anche non essere soci e comunque, se sono soci, la loro opera non viene messa in comune, ma costituisce esplicazione di attività particolarmente retribuita. La responsabilità, mentre nelle società a titolo personale è illimitata, nelle società azionarie è limitata al patrimonio sociale. Queste distinzioni giuridiche ed economiche conferiscono

una diversa fisionomia, per cui, mentre nelle società di persone i soci conservano la loro individualità, nelle società di capitali la personalità si confonde con quella della società. È la ragione per cui in certe legislazioni quella tedesca e da ultimo la nostra — la personalità giuridica è riservata esclusivamente alle società di capitali. Questo è generalmente l'assetto giuridico economico delle società commerciali nell'odierna economia. Sono proprio queste distinzioni che, portate sul campo tributario, fanno sorgere delle differenze, fanno sorgere delle sperequazioni che il legislatore non solo italiano ha preso in considerazione per eliminarle. Giova a questo punto tener presente proprio in relazione a questa distinzione, che in Francia l'imposta, che solo oggi si presenta a noi, esiste da tempo. L'imposta sulle società colpisce col tasso del 36 per cento l'intero reddito prodotto dalle persone giuridiche e questa imposta, si noti, non colpisce le imprese individuali e le società di persone. Vorrò anche aggiungere che anche lì vi è quel fenomeno dal senatore Jannaccone denunciato come difetto di questa legge, cioè quello della doppia tassazione, perchè in Francia, oltre l'imposta sulle società, in ragione del 36 per cento, vi è una imposta sui redditi dei capitali mobiliari, che colpisce la parte del reddito distribuito dalle società ed è precisamente l'imposta che noi chiamiamo di ricchezza mobile, in ragione del 18 per cento; a ciò si aggiunge una terza imposta corrispondente alla nostra complementare, la quale va dal 10 al 60 per cento ed in casi eccezionali al 70 per cento.

Non parliamo degli Stati Uniti, dove l'imposta odierna, quella che è in discussione oggi qui al Senato, raggiunge il tasso del 52 per cento — dico 52 per cento! — e ad essa si aggiunge poi un'imposta con tasso progressivo fino all'88 per cento: la prima colpisce le società di capitali, la seconda le imprese individuali e le società di persone. In Inghilterra abbiamo una situazione più blanda, ma sempre più pesante di quella che si viene a creare oggi in Italia. Vi è una imposta sul reddito, pari alla nostra imposta di ricchezza mobile, del 47,70 per cento, una complementare quando il reddito ecceda le due mila sterline e poi un'imposta sulle società, analoga a

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

quella in esame, la quale assume due aspetti: il 2,50 per cento per i redditi non distribuiti ed il 17,50 per cento per quelli distribuiti.

Giova menzionare anche — e termino qui perchè non intendo tediare con questa esposizione di carattere comparato l'Assemblea un popolo che certo « non vaga con la testa fra le nuvole »: parlo del popolo tedesco, il quale ha avuto vicende di guerra molto più gravi delle nostre, vicissitudini economiche, distruzioni quasi complete degli impianti industriali, e si è trovato quindi dinanzi a quella realtà economica cui si è fatto cenno nella discussione odierna, in una misura molto più grave ed impegnativa che non l'Italia stessa. Ebbene, la Germania, che è risorta proprio dal nulla, ha una sua imposta sulle società: la Körperschaftsteur, la quale giunge ad un tasso del 60 per cento sull'intero reddito; ed anche qui da tali imposte sono esenti le imprese individuali e le società di persone.

Quali motivi legittimano una imposta particolare nelle società di capitali?

La diversità di struttura economica e giuridica dei due tipi di società porta ad una disparità di trattamento fiscale con evidente sperequazione.

Le società di persone sono assoggettate per l'interezza del reddito al'imposta complementare. Le società di capitali solo per la parte degli utili distribuiti: e tuttavia la parte degli utili messi in riserva può eguagliare o sorpassare quella degli utili distribuiti.

Le società di capitali hanno una capacità contributiva autonoma e speciale: autonoma in quanto distinta da quella dei soci; speciale in quanto connessa alla sua struttura e alla sua capacità economica e finanziaria. Possibilità di raccogliere ingenti capitali e di frazionare il rischio: una maggiore potenzialità oconomica — cui si accompagnano due fattori: serenità di fronte al rischio, vita senza termine — si traduce in una maggiore potenzialità di produzione: massimo sfruttamento di ritrovati scientifici, attrezzature tecniche, manodopera specializzata, divisione del lavoro, produzione in serie; la maggiore potenzialità di produzione porta, per effetto della ripartizione delle spese generali su una grande quantità di prodotti unitari, ad una diminuzione dei costi; la maggiore produttività da un lato,

e la diminuzione dei costi dall'altro, portano ad una più elevata produttività.

Il trasferimento a titolo oneroso di un'azienda individuale o di una sua parte è soggetto ad imposta di registro. Il trasferimento dei titoli di una società di capitali non viene sottoposto a tale tributo: eppure le azioni, le obbligazioni ed altri titoli emessi dalle società o da altri Enti sono frequentemente ceduti da una ad altra persona. L'imposta di negoziazione pertanto viene assorbita dalla imposta sulle società.

Che in Italia poi avvenga, in misura imponente, che imprese, che hanno per nulla o poco la struttura economica della società di capitali, ne assumano tuttavia la forma giuridica è un fenomeno, che scaturisce non da normali esigenze tecniche-economiche (la forma azionaria è in funzione della possibilità di raccolta di ingenti capitali e della possibilità di frazionamento del rischio), ma da motivi ulteriori, di cui, fondamentale, quello d'ordine fiscale. Sta di fatto che l'Italia è il Paese che ha il maggior numero di società a responsabilità limitata, e gli stessi critici si sono limitati a constatare il fenomeno, chiedendo che fosse tutelato con privilegi fiscali, senza dare una spiegazione esauriente, senza rendersi conto della sua genesi, la quale apparrebbe molto chiara se si ricordasse che l'Italia è ad un tempo il Paese ove non esiste una imposizione tributaria sulla società di capitali. Di fronte, dunque, all'aspetto generale dell'economia moderna tale fenomeno ha carattere patologico.

Se in Italia, seguendo l'esempio delle Nazioni più progredite, si crea un tipo di imposta particolare per le società di capitali, cadrà l'interesse delle piccole industrie, ove prevale sul capitale l'elemento lavoro, ad organizzarsi nella forma societaria, alla quale accorrono oggi attratte dalla prospettiva di sottrarre buona parte degli utili alla complementare. Sicchè, mentre in effetti la presente legge mira a ristabilire un equilibrio tributario con la creazione della imposta sulle società, la quale, come si è visto, è giustificata da irrefutabili ragioni, indirettamente essa contribuirà, insieme con opportune riforme del Codice civile, alla normalità dei rapporti organizzativi in materia economica facendo sì

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

che essi si ispirino alle esigenze tecnico-economiche e non a quelle fiscali.

La questione dell'incoraggiamento alle piccole e medie imprese, a quelle che sono sostanzialmente delle società di persone, agli enti non capitalistici, è un'altra. Non va trattata in questa sede. Questa è un'atmosfera condizionata per i polmoni delle società capitalistiche.

Se vi è una società di lavoratori, dov'è la necessità tecnico-economica di costituirsi in società per azioni? Si tratta di una impresa a carattere familiare. Perchè allora non si affronta in pieno la propria responsabilità senza limite di fronte a chiunque? Occorre soltanto un atto di coraggio e di lealtà.

Che se proprio si desidera la forma societaria, accanto ai vantaggi occorre accollarsi anche gli oneri.

Ma una volta incarnata nella sua forma generica naturale — responsabilità illimitata - è qui che deve agire lo Stato per incoraggiare queste forme associative, che costituiscono per un certo verso il tessuto connettivo dell'economia del nostro Paese sia per quella nota inconfondibile di personalità che caratterizza buona parte della produzione italiana, conferendovi il pregio della individualità che si contrappone a quello della standardizzazione, sia per quella superiore esigenza sociale, che legittima la partecipazione del lavoratore alla vita dell'impresa. È qui che lo Stato deve agire, proseguendo alacremente su quella strada, che ha intrapreso mediante agevolazioni interne di ricchezza mobile e di registro, mediante facilitazioni nel credito attraverso appositi Istituti funzionanti, attraverso sovvenzioni e finanziamenti, attraverso la Cassa del Mezzogiorno, attraverso la legge sui terreni montani.

La nostra maggiore preoccupazione — ecco perchè i lavori sono durati tanto tempo, e possono farcene fede i colleghi dell'opposizione — era che proprio i capitalisti si avvalessero delle piccole società, del sistema societario a catena per nascondere la loro essenza imponibile al fisco. Era questa la nostra preoccupazione e siamo stati lì a limare alla base l'aggettivo per cercare di trovare la formula idonea a garantire una finalità che era comune a tutti. E non vi è stato da questo lato dissenso alcuno. Mi è parso di trovarlo, piuttosto, nel

discorso del collega Fortunati questa mattina, che è sembrato una novità completa ai membri della Commissione che hanno partecipato ai lavori, mentre rispondente al precedente assunto è la relazione dei colleghi Pesenti e Giacometti, i quali dall'inizio dichiarano apertamente che essi accolgono l'impostazione della presente legge.

È una preoccupazione che noi abbiamo avuto anche in tema di cooperative. Si è meravigliato l'onorevole Fortunati che poche parole siano state dedicate nella relazione a questo argomento, ma egli sa benissimo che si è lavorato fino ad oggi per cercare di trovare una formula che andasse incontro a questa esigenza. Non si vuole qui colpire il lavoro.

BOSI. Ma lo si fa.

ZOTTA, relatore di maggioranza. No, onorevole collega, non è così. Prenda una società in cui vi è l'apporto di lavoro; ragionando con i termini finanziari degli uffici tecnici, lei potrà e dovrà constatare — ed ha gli organi giurisdizionali per far valere questa sua tesi — che il lavoro dei partecipi all'impresa viene iscritto nella categoria C e viene pertanto scalato agli effetti della ricchezza mobile. Ora il lavoro dei partecipanti all'impresa non costituisce base imponibile nè per la ricchezza mobile. Non vedo perciò la preoccupazione dei colleghi.

BOSI. Ci preoccupiamo per l'esperienza, fatta fin'oggi, che gli Uffici distrettuali non fanno come dice lei.

ZOTTA, relatore di maggioranza. E parlando delle cooperative, davvero vi è un reddito nelle cooperative? Io dico che se vi è un reddito, esse non sono più cooperative. Se una cooperativa di consumo finisce per mettere da parte un reddito è un organismo di speculazione, non già cooperativa.

PASTORE RAFFAELE. Ma è proprio in questo modo che si può combattere la speculazione.

MINIO. Ma allora la cooperativa non deve svilupparsi?

8 GIUGNO 1954

ZOTTA, relatore di maggioranza. Confesso che vi sono state molte interruzioni, ma non ne ho compresa una per quanto abbia cercato.

MANCINO. Se una cooperativa avesse i redditi della Montecatini potremmo essere d'accordo.

PASTORE RAFFAELE. Il fondo di riserva delle ecoperative non è ripartibile tra i soci, è la legge che lo impone.

ZOTTA, relatore di maggioranza. Alla fine dell'esercizio annuale non ci dovrebbero essere utili, altrimenti quella cooperativa esercita una attività di speculazione. Questa è la realtà. Se ci sono utili e poi non sappiamo di dove vengono e dove vanno, allora quella non è una cooperativa. Vediamo dunque come devono essere le cooperative.

PASTORE RAFFAELE. Devono essere iscritte presso il Ministero che ha il diritto di controllarle.

ZOTTA, relatore di maggioranza. L'onorevole Fortunati si meraviglia che le cooperative fossero poste accanto alle società per azioni e sembrava di aver sollevato con le molle qualcosa di grosso che dimostrasse una certa confusione nella mente direttiva del disegno di legge. Ma, onorevole Fortunati, lei è molto intelligente e sa bene tutto ciò che è stato detto e chiarito in Commissione; ma, dato che ha fatto questo rilievo in Aula, conviene ripetere che il problema si estende alle aziende municipalizzate. Punto di partenza è la società. Una volta fissato il concetto che questa impresa debba essere colpita da una imposta particolare, è principio di ordine tributario che le altre aziende che esplicano la medesima attività siano sottoposte alla medesima imposizione per non creare attraverso lo strumento fiscale una situazione di privilegio in favore di imprese che sono sul piano concorrenziale. Ecco perchè ci sono le cooperative: ecco perchè vengono fuori le aziende municipalizzate; ecco perchè sono tassate le Casse di risparmio, i monti di pegno ed altri istituti di carattere pubblico.

BOSI. Comprenderà meglio quando capirà che cosa sono le cooperative. Lei le coopera-

tive non le ha mai viste o, al più, conoscerà le sue.

ZOTTA, relatore di maggioranza. Guardi, onorevole collega, che in Italia non si dice mai « le sue », ma « le nostre », « le italiane ». È errore usare l'aggettivo possessivo al singolare.

Dunque è così che va inquadrata la questione nelle sue linee fondamentali: vedremo poi in concreto i singoli problemi. Ma, vista la questione nelle linee fondamentali, noi ci rendiamo conto, per esempio, perchè — fa impressione l'argomento e può apparire plurima l'imposizione — può preoccupare l'art. 5 della legge odierna sulla determinazione del reddito imponibile, comprendendo anche i dividendi delle società. Si oppone che questi dividendi sono stati già colpiti dall'imposta sulle società e che non si possono colpire un'altra volta. Un altro argomento che fa anche esso impressione è che i titoli di Stato sono esenti da ogni imposta reale, presente e futura e quindi non andrebbero colpiti. Si possono comprendere i due probemi quando si considera la natura personale di questa imposta. Questa imposta prende lo spunto dalla complementare sul reddito presso tutte le legislazioni. Poichè nel caso odierno il reddito non è tutto distribuito ai soci, ma parte, talvolta anche notevole e superiore a quello distribuito, va a riserva, questo reddito non verrebbe colpito con l'imposta complementare. Allora è venuta la linea dell'odierna imposta, la quale fa, direi, da pendant: come esiste una complementare sulla persona fisica, così vi è una complementare sulla persona giuridica società azionaria.

Ora io pongo questa domanda: è venuto in mente a taluno di poter legittimamente non includere nella dichiarazione annuale dei redditi i titoli di Stato o i dividendi ai fini dell'imposta complementare personale? Indubbiamente no.

FORTUNATI. Io vorrei sapere chi li ha, non chi non li ha.

ZOTTA, relatore di maggioranza. Fa dello spirito l'onorevole Fortunati, ma su questo mi sembrava di essere d'accordo in Commissione.

CXXIX SEDUTA DISCUSSIONI 8 GIUGNO 1954

Ora nella dichiarazione annuale dei redditi, agli effetti della complementare, entrano anche i titoli di Stato, anche i dividendi, mentre i titoli di Stato non entrano agli effetti della ricchezza mobile. Dunque non è con riferimento ad un determinato reddito, ma con riferimento al reddito complessivo di questa persona, che non è la persona fisica ma è la persona giuridica, che noi abbiamo la presente imposizione, la quale perciò deve comprendere anche i titoli di Stato, anche i dividendi. Può solo usare un trattamento di riguardo, spinta da considerazioni di carattere economico, per gli Istituti di credito, per le società finanziarie, maggiormente per le holdings, che già sono state colpite un'altra volta per il medesimo obietto, ma non deve assolutamente prescindere dalla considerazione della diversa personalità, che costituisce quindi una diversa soggettività passiva del tributo di cui discutiamo.

E così anche per il caso di reddito inferiore al 6 per cento, sul quale si è intrattenuto il senatore Roda. Effettivamente le sue considerazioni inducono alla riflessione, ma come linea fondamentale non bisogna dimenticare che la presente imposta assorbe l'imposta di negoziazione, e l'imposta di negoziazione si sarebbe ugualmente pagata anche nel caso di gestione passiva: in sostanza l'imposta di negoziazione, onorevole Roda, non è altro che l'imposta sui trasferimenti. Ora io domando: se una azienda è attiva, paga l'imposta di trasferimento nei trapassi; se è passiva, forse non la paga? La paga ugualmente. Quindi, se l'imposta di negoziazione è un sostitutivo dell'imposta di registro, una specie di abbonamento annuo, ed essa ne prende completamente lo spirito e la funzione, deve essere pagata anche quando l'azienda è in deficit. Intendiamoci, so che si traduce in una imposta sul capitale quando la gestione si conclude con una perdita, ma un'impresa la quale è in perdita lo può essere per uno, due, tre anni, ma dopo quattro anni è bene che chiuda, non ha ragione d'essere. Quell'impresa, assolvendo alla presente imposta, in cui non figura ridotta come stabilisce l'articolo 7, non ha fatto altro che pagare un'imposta che avrebbe corrisposto anche se non ci fosse stato il disegno di legge odierno. Io ho terminato, onorevoli colleghi,

la mia esposizione, la quale ha voluto aggirarsi solo sullo spirito della legge, senza scendere nei particolari. Nella discussione degli articoli, poi, esamineremo i singoli atteggiamenti. Onorevoli colleghi, io dovrei terminare con le parole — e mi rincresce di non averle sott'occhio — con le quali iniziò il suo interventi il senatore Sturzo nella seduta precedente. Indubbiamente non si suscitano ondate di simpatia quando si impone un nuovo tributo. (Interruzione dal centro). Proprio così: è il dolore delle scarpe nuove. (Ilarità).

FORTUNATI. Dipende dal fatto se le scarpe sono strette o no!

ZOTTA, relatore di maggioranza. Ma se sono larghe come ciabatte, saranno comode, ma non servono. (Commenti).

Indubbiamente questa legge costa dei sacrifici per le società che ne sono colpite; le società azionarie che oggi sono massimamente impegnate in uno sforzo di costruzione e di espansione, e ciò deve sommamente destare la nostra attenzione, poichè produzione ed espansione significano risoluzione di tutti i problemi che tormentano la vita italiana odierna,

Ma le società risponderanno con civismo. Vi è, come dicevo all'inizio, un'altra categoria di lavoratori che attende, e sono i dipendenti dello Stato, i quali anch'essi sono in linea nell'adempimento del loro dovere, ma a differenza, anzi in modo particolare di fronte a tutte le classi di lavoratori, sono coloro che maggiormente hanno risentito del dissesto economico e finanziario della guerra.

Onorevoli colleghi, le società azionarie, direi i meno diseredati, si avviino a stringere con cordialità fraterna e con solidarietà la mano ai più diseredati, che sono gli impiegati dello Stato. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza, senatore Pesenti.

PESENTI, relatore di minoranza. Onorevoli colleghi, il dibattito che ha avuto luogo in quest'Aula ha illustrato ampiamente dubbi e critiche, e, per quanto riguarda la minoranza, i discorsi dell'onorevole Roda, dell'onorevole

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

Giacometti e questa mattina, l'ampio, appassionato e brillante discorso dell'onorevole Fortunati, ne hanno ampiamente illustrato il punto di vista. Potrebbe sembrare quindi inopportuno un mio intervento, che illustrasse più chiaramente la relazione che vi è stata sottoposta. Ma già l'inizio, con il quale il relatore di maggioranza ha voluto indicare i moventi che hanno ispirato la legge, mi spinge subito ad intervenire, perchè mi pare che sia tempo di smetterla con qualsiasi attribuzione di entrate a scopi specifici, se è vero che esiste il principio dell'unità del bilancio.

E in particolare che sia vergognoso attribuire, come invece si usa fare sempre, tutte le volte che si aumenta una qualsiasi imposizione, la colpa ai poveri impiegati dello Stato, i quali, tra l'altro, da parecchio e parecchio tempo, attendono che le loro retribuzioni siano riportate almeno a quel valore reale che avevano nel 1938.

Ecco perchè, già sotto questo primo punto, io devo affermare il dissenso mio e certamente di tutti i colleghi non solo della minoranza, ma anche di altri settori. Entrando nella sostanza, non posso non rilevare ancora quanto ha già rilevato, più brillantemente di quello che farò io, il collega Fortunati.

In primo luogo noi abbiamo trovato nella relazione un'imprecisione voluta e oggi il collega relatore di maggioranza ha ripetuto l'affermazione che questa imposta dovrebbe colpire le società di capitale, e su questo principio si impernia tutta la relazione di maggioranza e l'argomentazione in favore di questa imposta. Ma voglio ricordare che, di fatto, i soggetti passivi sono quelli indicati dall'articolo 8 del testo unico 5 luglio 1951, con la dizione, molto ampia. « tutte le società e gli enti tenuti a presentare il bilancio o rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi », e quindi tutte le persone giuridiche, siano esse società per azioni, società di capitali, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative, le mutue assicuratrici, gli istituti di credito, le casse di risparmio, le Provincie e i Comuni. E ricordava questa mattina il collega Fortunati, e lo ripeto anche se non è presente il ministro Vanoni, che quando abbiamo di fronte, quali padri di questa legge, il ministro Vanoni, fine giurista in campo tributario, e il ministro Tremelloni, che ha adottato se non altro questa legge, due esigenze dovevano nascere: prima di tutto, nella mente del ministro Vanoni, quella di indicare chiaramente i soggetti passivi e quella di individuarli e misurarli nella loro capacità contributiva, perchè si tratta di enti economicamente diversi, e, per quanto riguarda il ministro Tremelloni, così appassionato cultore della realtà e della statistica, l'esigenza di dare una indicazione del peso e dell'importanza economica che questi singoli enti, soggetti passivi dell'imposta, hanno nell'economia italiana.

Ora, tutto questo manca, e non si può certamente pensare che manchi per incapacità o perchè non esistono dati sufficienti. Il senatore Fortunati ha indicato parecchi dati sulla realtà economica italiana. Io, che pure non ho a disposizione altro che la mia buona volontà e le biblioteche pubbliche, ho cercato di raccogliere altri dati. Certamente il Ministro delle finanze, che ha un ricco materiale statistico a sua disposizione, poteva e doveva fornirci dati più completi sulla materia. Perciò io credo sia da sottolineare questa deficienza quale dimostrazione della mancanza di volontà di chiarire il problema, e ne vedremo il perchè. È intenzionale il difetto che esiste nella relazione governativa ed anche nella relazione di maggioranza, sia per quanto riguarda la mancata analisi dei soggetti passivi dell'imposta, sia per la mancata analisi della situazione di fatto esistente nel Paese, sia per la mancata analisi di come giocherà il congegno dell'imposta e il rapporto costante che si è voluto costituire tra capitale e reddito.

Che i soggetti passivi che sono indicati quali contribuenti in questo disegno di legge siano degli enti eterogenei dal punto di vista economico, mi pare che, dopo l'illustrazione che è stata fatta da tutti i colleghi che sono intervenuti, sia abbastanza chiaro ed evidente. La capacità contributiva di una attività economica è data dalla sua potenzialità sostanziale a produrre reddito e non certo dalla forma giuridica che sceglie, ma spesso la forma non è che l'aspetto di una diversa sostanza altrimenti non realizzabile. Noi della minoranza confermiamo la nostra convinzione che sia opportuna una imposizione autonoma sulle

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

forme societarie, perchè riteniamo che vi sia una capacità contributiva autonoma per queste forme, in quanto espressione di una particolare realtà economica, nonostante il diverso parere del collega professor Jannaccone, e non solo perchè, come afferma la relazione di maggioranza e come abbiamo affermato noi più volte in discorsi parlamentari, attualmente esiste una situazione di spereguazione tra le così dette ditte individuali e gli enti e in particolare le società per azioni. Questa sperequazione riguarda non tanto il fatto che imposizioni diverse colpiscono ditte individuali ed invece non assoggettano le società per azioni, ma anche, e ciò è più grave, il fatto che nella stessa imposta di ricchezza mobile, come voi sapete, all'articolo 32 del testo unico nel calcolo del reddito imponibile è stabilito un diverso trattamento tra società e ditte, a tutto vantaggio delle ditte individuali. In queste non è possibile detrarre per determinare il reddito imponibile le spese inerenti allo stipendio dato al titolare ed alle persone a suo carico, ed anche per quanto riguarda il calcolo degli interessi passivi si pongono maggiori difficoltà alla loro detrazione per cui certamente vi è, ripeto, nella stessa impostazione di ricchezza mobile un trattamento a sfavore delle ditte individuali.

Io credo, però, che questo problema non venga risolto con questo disegno di legge e dovrebbe essere risolto in sede opportuna, cioè in sede delle singole imposte. Nel complesso del sistema fiscale, la perequazione deve tendere a rispettare i principi di uguaglianza e di capacità contributiva stabiliti dall'articolo 53 della Costituzione e attenuare l'imposizione sulle ditte individuali, che in genere costituiscono la piccola e media produzione. Ciò che oggi ci interessa è di vedere se questa nuova imposizione, che si asserisce colpisca solo le società di capitale e quindi ha la giustificazione nel fatto che queste società di capitale hanno una propria capacità contributiva, corrisponda veramente a questo principio, se rispetta la capacità contributiva e se non si creano, invece, in seno ai soggetti passivi di questa imposta altre sperequazioni.

A questo proposito mi pare che un'analisi di questi singoli soggetti passivi sarebbe stata opportuna. Si parla di società di capitale; eb-

bene, in tutte le imposizioni — che sono state ricordate anche dal collega relatore di maggioranza — che esistono negli altri Paesi sulle società e sugli enti, vi è questa prima analisi dei soggetti passivi. Non solo si distingue tra società di persone e societa di capitale. Questa è la prima distinzione e qui veramente sono d'accordo con l'onorevole relatore di maggioranza. Occorre fare una distinzione tra società di persone e società di capitale anche in senso economico e non solo in senso giuridico perchè la vera natura della società anonima, il suo vero scopo è di concentrare e raccogliere il capitale in modo da creare quella grande impresa capitalistica che tende a dominare il mercato, che nel suo sviluppo si trasforma, come si è trasformata, da impresa concorrenziale a impresa a carattere monopolistico. La forma societaria è il modo classico per aumentare l'accumulazione e la concentrazione di capitale. La vera società di capitale fa sparire l'imprenditore medio e piccolo e dissocia la direzione finanziaria dalla direzione tecnica dell'impresa. È evidente che qui noi ci troviamo di fronte non soltanto al fatto logico, chiaro ed evidente per tutti, che una associazione di forze economiche rende di più di quanto renderebbe la somma delle singole forze economiche che agissero da sole nel mercato, ma addirittura in un certo momento ci troviamo di fronte ad un salto di qualità: e non solo ad un aumento quantitativo, tanto è vero che nelle forme evolute nelle grandi societtà si passa da un profitto di concorrenza ad un profitto di monopolio. E del resto basterebbe ricordare quanto scrive il Marshall nel suo volume « Industria e Commercio » per intendere la natura veramente specifica di queste società di capitale e come esse siano il veicolo dello sviluppo capitalistico e il tessuto connettivo del capitale monopolistico. Oggi sono la realtà economica preponderante e per questo in tutte le legislazioni esiste una imposta sul reddito delle società.

Il soggetto contribuente è appunto la società di capitale e quando vi siano altri enti che non abbiano scopi di profitto — tranne la Francia in cui la legislazione fiscale è molto simile alla nostra ed in cui però vi è un diritto di opzione per le società di persone di essere assoggettate o all'imposta generale

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

sul reddito o all'imposta sulle società esiste per questi enti un trattamento particolare che può stabilire l'esenzione di enti che pur avendo degli utili non hanno dei profitti in senso capitalistico. Negli Stati Uniti non è assoggettata all'imposta, infatti, anche l'impresa di affari gestita dal Governo. Non solo, ma in tutti i Paesi in cui esiste l'imposta sulle società ed in tutti i trattati scientifici che ne parlano, alla analisi dei soggetti passivi, alla distinzione tra le varie forme sociali, tra i vari enti, segue la relativa analisi della situazione di fatto, dell'importanza cioè che hanno queste forme nella realtà economica. Anche nel recente libro del Buhler che tratta del diritto delle società, all'analisi concettuale segue l'analisi di fatto, con cifre sulle società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita, ecc.

Queste analisi e queste cifre sono necessarie perchè se il legislatore non conosce la materia su cui deve legiferare non so come si possano fare buone leggi. Questa analisi manca del tutto nella relazione governativa e nella relazione di maggioranza.

Vi è quindi, prima di tutto, da esaminare l'elenco degli enti considerati esenti o meglio non assoggettabili all'imposta. Nell'articolo 3, se non erro, del disegno di legge è indicata una serie di questi enti che si riconosce non hanno capacità contributiva. Ma appunto perchè questo elenco non nasce da una analisi generale sulle caratteristiche economiche dei diversi enti sociali, esso è incompleto. Da questo elenco di esenzioni si passa al campo imponibile in cui vige l'affermazione dell'eguaglianza economica di tutte le società che diventano tutte società cosiddette di capitale. Non solo, ma non si fa nessuna distinzione fra piccole, medie e grandi società.

Quindi, dopo non aver distinto enti di produzione da enti di erogazione, enti capitalistici da enti non capitalistici e cooperativi, dopo aver elencato qualche esenzione a caso e sotto la pressione della minoranza, si fa di ogni erba un fascio. Eppure che una differenza nella capacità contributiva dei vari enti esista non siamo solo noi ad affermarlo: gli stessi relatori e colleghi di maggioranza lo ammettono quando affermano che certe imprese societarie dovranno scomparire dal mer-

cato perchè l'imposta le uccide. Se così è, non si tratta più di una imposta equa e perequata: perchè una imposta sia equa e perequata occorre che sia sopportabile per ogni soggetto, che corrisponda cioè alla capacità contributiva del contribuente.

Si è detto poc'anzi dal relatore di maggioranza: è necessario che queste piccole imprese mostrino apertamente il loro viso perchè a costoro sarà negato il passaporto nel mondo delle società, quasi che si trattasse di cittadini italiani che devono andare in Paesi a democrazia popolare!

Perchè queste piccole aziende non dovrebbero avere la forma azionaria? Perchè fare per esse un trattamento di sfavore? Onorevoli colleghi, credo invece che dal punto di vista economico ed anche morale sia conveniente alla produzione che anche le piccole imprese possano assumere la forma azionaria. È noto che le piccole imprese si trovano sul mercato in condizioni di enormi difficoltà tecniche e di inferiorità economica; non aggiungiamo altre condizioni di inferiorità. È logico che le piccole imprese si difendano come è possibile, usando tutti i mezzi legali e cerchino la collaborazione di altre piccole imprese, di piccoli capitalisti. Anche se esuliamo dalle cooperative, in cui effettivamente la collaborazione dei soci è di lavoro, e quindi non sono assolutamente società di capitale, certamente nelle stesse piccole società, si verifica spesso una collaborazione di lavoro di un numero limitato di persone, potenziate dalla fiducia di un certo numero di capitalisti. Questa associazione è indispensabile per raccogliere le forze necessarie a resistere il mer-

Ci sono le cosiddette società di comodo, lo sappiamo. Ma, onorevoli colleghi, come ebbi già occasione di dire questa mattina in una interrogazione, ci sono anche i ladri, e non per questo dobbiamo essere arrestati tutti. La legge deve intervenire in altri modi per abolire queste società di comodo e per rendere loro impossibile la vita. Come fatto normale, la società a responsabilità limitata e la piccola società per azioni sono necessarie nel mondo moderno non solo perchè sarebbe ingiusto e immorale che uno, soltanto perchè socio di una piccola società, debba rispondere con tutto

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

il patrimonio personale, mentre il grande finanziere possa salvare dal fallimento il proprio, ma anche per motivi economici generali nell'interesse cioè della economia nazionale oltrechè dei singoli produttori.

Guardate, quando si parla della sperequazione di trattamento fiscale esistente tra società e ditte individuali, questa sperequazione è oggi minore per le piccole società, perchè in esse i soci in genere si vedono attribuito, anche per la complementare, la quasi totalità del profitto ottenuto, spesso per la necessaria detrazione di ammortamento. Per quanto riguarda il reddito sociale esse, normalmente, sfuggono meno al fisco perchè nell'esame dei bilanci il fisco non ha quel timore reverenziale che ha quando, ad esempio, esamina i bilanci della Montecatini, della F.I.A.T. o di altri grandi complessi e oltre ai dati di bilancio tiene conto di altri dati indiretti. Quindi esiste già oggi una situazione fiscale più gravosa per le piccole società rispetto alle grandi. Comunque, molti scelgono la forma societaria non solo per la limitazione della responsabilità, ma anche perchè, nel mondo capitalistico in cui si vive, desta molta più fiducia presentarsi come società e non come ditta individuale, perchè si pensa che dietro alla società ci sia una maggior forza economica, di quanto ci possa essere dietro una ditta individuale, anche se ciò non è sempre vero.

Ora, se questo è vero da un punto di vista direi logico e generale, è vero ancor di più da un punto di vista di fatto. Dobbiamo tener presente un altro elemento non ricordato nella relazione di maggioranza, cioè che in tutte le legislazioni ricordate, salvo la francese, caratteristica comune di questa imposta sulle società è di avere aliquote progressive, con forme di progressione ottenute in modo diverso. Ricordo, ad esempio, la legislazione canadese che rappresenta una esperienza molto interessante. In essa vi è una progressione collegata al numero dei soci. Comunque in tutte queste legislazioni vi è un minimo esente, vi è una forma di progressione. Ciò significa che si riconosce che in questa gamma di enti sociali vi è una differenza di capacità contributiva determinata in base alla grandezza del reddito o del capitale. Eppure in questi paesi le entrate provenienti dalle imposte sulle società rappresentano una parte notevolissima delle entrate statali, superiore qualche volta al 30 per cento. Da noi invece non si vuol creare questa progressione, che pure risponderebbe ai principi dell'articolo 53 della nostra Costituzione, si stabilisce in astratto una uguaglianza, di fatto si crea una forma regressiva che colpisce gravemente le piccole società, attraverso il rapporto fisso tra capitale fiscale e reddito fiscale, che è alla base della tecnica dell'imposizione.

Onorevoli colleghi, se si ragionasse astrattamente, si potrebbe dire: esiste un tasso del profitto; quindi sia sotto forma individuale sia sotto forma sociale per ogni attività economica, qualora esista la concorrenza — occorre tale ipotesi oggi non più presente — vi è un rapporto tra capitale investito e prefitto. Lo stesso costante rapporto vi è nella piccola e nella grande società. Ma a parte il fatto che esistono grandi società che concentrano la maggior parte dell'offerta e che si trovano in una situazione di dominio del mercato più o meno forte, e quindi ottengono dei profitti di monopolio, evidentemente il rapporto non è tra il capitale in senso economico e il profitto in senso economico, ma è tra il capitale fiscale indicato a' termini della legge e il reddito fiscale indicato a' termini della legge, che sono delle entità diverse dall'entità economica vera e propria.

Ed allora esiste — ed ecco un'altra documentazione, onorevole ministro Tremelloni, che si poteva raccogliere esaminando i dati dei bilanci presentati — un rapporto che indica una regressione, che indica cioè che quanto minore è la società sotto l'aspetto di grandezza e quanto maggiore è l'importanza del lavoro in questa società rispetto al capitale, tanto maggiore è la parte di reddito inteso in senso fiscale rispetto al capitale inteso in senso fiscale, e quindi l'imposizione viene a gravare molto più fortemente su queste piccole società e in modo particolare sulle società cooperative che sono società di lavoro. Ed è tanto vero ciò, che tutti i colleghi, anche di maggioranza, e lo stesso relatore di maggioranza, hanno detto: li uccideremo questi piccoli, li faremo scomparire. Ed il professor Jannaccone ha detto che si tratta di un ragio-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1951

namento marxistico. Ma noi, che siamo marxisti, desideriamo invece che tutta l'attività produttiva si accresca e si sviluppi in modo particolare, che vivano le piccole imprese, perchè sono queste che oggi possono contribuire ad impedire che il grave fenomeno della disoccupazione si accresca e che, con la loro rovina, aumenti l'esercito dei senza lavoro, sono queste che possono accrescere il reddito nazionale. Noi vogliamo che queste piccole e medie imprese possano produrre, possano resistere alle condizioni di inferiorità in cui si trovano nel mercato e possano quindi dar lavoro e creare lavoro, produzione ed anche profitti.

Purtroppo, sia per il tempo scarso a disposizione, sia per i dati limitati, io non ho potuto fare l'analisi che desideravo fare, ma, esaminando i dati dei bilanci delle grandi società ed i dati dei bilanci di alcune medie società, ed infine i dati dei bilanci di innumerevoli cooperative, di cui ha parlato questa mattina anche il senatore Fortunati, ho visto concretamente come gioca questo rapporto fisso tra capitale e reddito stabilito nell'imposta. Si sa, se voi esaminate tutti questi bilanci, trovate sempre che l'utile distribuito non andrà mai al di sopra del 10 per cento del capitale sociale. Sappiamo benissimo inoltre che, ora che si trattava di attuare la rivalutazione, in questi ultimi anni, il reddito distribuito si è accresciuto, è stato superiore al 6 per cento e compreso in genere tra il 6 ed il 9 per cento. Sappiamo ancora che gli interessati avranno infiniti modi - nell'aumento del monte merci, delle partecipazioni ed in tante altre maniere — e le possibilità di nascondere questi profitti e di ridurli a quel mitico tasso del 6 per cento che deve essere quello che impedisce la tassazione del profitto e che fa agire la tassazione sul solo capitale. Io mi sono divertito ad analizzare le voci dei bilanci, non solo per quel che riguarda il capitale più le riserve e fondi di rivalutazione, i quali a proposito dovrebbero cessare di apparire, una volta attuata la rivalutazione, che è in corso da alcuni anni e in via di ultimazione, per ciò non li troveremo più nei prossimi esercizi. E mi sono divertito ad analizzare le voci del reddito. Ora il rapporto per le grandi società è leggermente superiore al 6 per cento. Questa differenza scom-

parirà, anche se gli utili effettivi sono enormemente superiori al 6 per cento, raggiungono cifre veramente colossali, che certe volte superano il capitale sociale. Se si analizza lo aumento degli immobilizzi indicati nel bilancio delle partecipazioni, del monte merci, dei crediti, degli ammortamenti e si fa la somma di tutte queste voci, che naturalmente se si sono accresciute vuole dire che hanno avuto modo di accrescersi, attraverso una produzione di reddito, noi vediamo delle cifre sbalorditive. Per la Montecatini rispetto ad un capitale di 94 miliardi, gli utili reali raggiungono i 65,3 miliardi rispetto agli 8 miliardi distribuiti; per la Pirelli in proporzione accade altrettanto, utili 15 miliardi, distribuiti 2,8 su di un capitale di 19,2. La Edison, su un capitale sociale di 125 miliardi, ha 32 miliardi di utili di cui 8 miliardi distribuiti, per la Snia che pure è andata male, abbiamo un utile di 19,4 miliardi rispetto ad un capitale sociale di 21 miliardi e un utile distribuito di un miliardo e settecento milioni, la F.I.A.T. un utile di 95 miliardi di cui solo 9,5 distribuiti su di un capitale sociale di 57 miliardi. Ma questi non sono gli utili fiscali! Se andiamo a vedere le piccole imprese vediamo che i rapporti sono diversi, e mi spiace di aver solo pochi esempi. Si tratta di bilanci di piccole società, per esempio con un milione di capitale, società in cui lavorano 4 o 5 soci, ed allora è evidente che anche i profitti dichiarati devono essere almeno del 200 per cento rispetto al capitale sociale. E questo risulta chiaramente dai dati che ho esaminato, in un'impresa di lavanderia, per esempio, in un'impresa sociale edilizia e anche in piccole aziende immobiliari. Sono d'accordo che certe società di tipo immobiliare sono società che sarebbe bene distruggere, ma altri mezzi si devono usare, non l'imposta. Ora, se è vero questo per quello che riguarda le piccole società, per le cooperative questa legge sarebbe la fine. Ho qui un lunghissimo elenco di bilanci di cooperative, per esempio questa: capitale versato 282.000 lire, riserva 150.000 lire, il reddito fiscale è di 420.000 lire; un'altra cooperativa di consumo, 4 milioni di capitale, riserve un milione, reddito fiscale 3.200.000 lire.

VANONI, Ministro del bilancio. Sono esenti!

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

Presidenza del Vice Presidente BO

(Segue PESENTI), D'accordo, Vi citerò esempi di cooperative non esenti; la cooperativa di muratori di Santa Vittoria con capitale di 4.624.000 lire, 8.000 lire di riserve, reddito fiscale, 1.532.000, e altri infiniti esempi che ho qui davanti, che non vi leggo, ma che metto a disposizione del Senato. È evidente che una cooperativa di lavoratori, un minimo di capitale deve averlo. Sono pienamente d'accordo che queste cooperative non dovrebbero essere tassate neanche ai fini della ricchezza mobile; fate allora una legge, o meglio andate contro la prassi della giurisprudenza, date una interpretazione autentica, che tassa gli utili di R.M. e considerate che per le cooperative non si tratta di reddito ai fini della R. M. cat. B ma di differenze di gestione. Non si può infatti in un calcolo economico prevedere effettivamente le entrate e le uscite, e quindi occorre tenere una certa larghezza nei calcoli degli utili di gestione, ma questi utili non sono profitti capitalistici e non sono tassabili. Essi debbono rientrare tutti nel processo produttivo o, se si tratta di cooperative di consumo, in riduzione di prezzi, e, se si tratta di cooperative di lavoro, in aumento di quei salari che a volte questi lavoratori tengono al di sotto dei salari normali pur di fare andare avanti la loro cooperativa. Se vi sono degli utili, non sono tassabili ai fini della ricchezza mobile: ma andate a dirlo agli uffici. Essi fanno il contrario; mentre per le grandi società rispettano il bilancio, quando si tratta di cooperative fanno l'accertamento congetturale, esaminano il giro di affari per cercare di determinare un reddito che in realtà non c'è e non dovrebbe essere colpito dall'imposta.

Ci ha detto l'onorevole Ministro delle finanze con dati statistici quante sono le cooperative e le piccole società, e quale perdita darebbe la loro esenzione? Ci ha detto anche come sono distribuite le società per azioni? Neanche questo, eppure esiste una pubblicazione dell'associazione per le società per azioni che si può facilmente consultare. Le società italiane per azioni nel 1938, 1945, 1951... (Interruzione del Ministro delle finanze). Io non credo che i cittadini debbano essere obbligati, e i senatori in particolare, a cercare nelle biblioteche

le informazioni: dovrebbe essere il Ministro proponente ad illustrare la portata di una legge e a dare le necessarie informazioni.

Anche qui ci sono dati molto interessanti. A parte quelli già indicati nella relazione scritta e riguardanti il rapporto tra società per azioni ed altri enti tassati in base a bilancio (24 mila società per azioni, 70 mila enti) i dati sulle società per azioni devono essere conosciuti. Questi dati si riferiscono al 1938, al 1945, al 1951, e adesso sono un po' cambiati dato soprattutto il colossale aumento del capitale delle società per azioni effettuatosi l'anno scorso. Vediamo intanto la composizione per ramo di attività, che pure ha importanza perchè ogni ramo di produzione commerciale presenta un diverso rapporto tra capitale e lavoro e quindi anche un diverso rapporto tra capitale in senso fiscale e reddito. Nel 1938 le immobiliarie urbane erano il 22 per cento di tutte le società, le commerciali il 21 per cento, e il resto erano industriali. Nel 1951 le immobiliari urbane erano salite al 24,07 per cento, le commerciali erano scese al 17 per cento, e tra le industriali si erano accresciute le agricole. Ma, oltre questo, è importante la suddivisione per classi, vedere cioè come si distribuivano queste società in base al capitale. Ora, risulta che nel 1951, su 22.136 società, 3.063, pari come numero al 13,83 per cento, avevano un capitale nominale inferiore a 500 mila lire; con capitale nominale totale di 642 milioni, pari al 0,05 per cento del capitale totale delle società per azioni. Con capitale nominale fino a 10 milioni erano 18.262 società su 22.136, cioè l'82,50 per cento, ma il loro capitale totale era solo di 38.862 miliardi, pari cioè solo al 3 per cento del capitale investito in quell'anno nelle società per azioni. Da 10 a 50 milioni di capitale erano 2.441 su 22.136, cioè l'11,02 per cento, con capitale totale di 64 miliardi, pari al 5,02 per cento del capitale totale. Da 50 a 250 milioni erano 265 su 22.136, pari al 4,36 per cento, con capitale totale di 132 miliardi. Tutte queste classi, quindi, fino a 250 milioni, rappresentavano come numero il 97,88 per cento delle società e le altre solo il 2,12 per cento, ma come capitale rappresentavano solo il 16,53 per cento del capitale totale. In sostanza viene riconfermata l'altissima concentrazione esistente in Italia.

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

Del resto questo fatto era già noto non solo per quello che era il risultato dall'inchiesta compiuta dal Ministero della Costituente, ma anche per tutti i dati che sono stati poi pubblicati e per tutti gli studi apparsi, alcuni dei quali curati anche da me.

Questo, onorevoli colleghi, ci indica che non c'è proprio bisogno d'uccidere le piccole società con l'imposta per aumentare la concentrazione già così elevata, non c'è bisogno di dare vantaggi ogni anno per le fusioni delle grandi società per intensificare queste fusioni e quindi la concentrazione capitalistica. Non è questa la strada che si deve seguire nell'interesse dell'economia nazionale e della democrazia. Bisogna aiutare invece la piccola e media produzione che rappresenta lavoro e possibilità di vita anche per quel ceto medio che voi dite di aiutare e che invece andate distruggendo sempre di più. Tra l'altro, dal punto di vista fiscale, queste piccole società non sono altro che un pulviscolo che rende poco fiscalmente, anche se dal punto di vista soggettivo dell'impresa colpita, gli oneri che voi ponete, grazie alla regressività dell'imposta, sono insopportabili.

Ecco perchè noi non possiamo assolutamente condividere il disegno di legge così come viene presentato se non vi saranno apportati degli emendamenti che noi presenteremo in sede di discussione degli articoli. Voi già comprendete quali possano essere questi emendamenti se rileggete la relazione di minoranza che io ho avuto l'onore di illustrarvi. Innanzitutto occorre includere tra i soggetti passivi non soggetti all'imposta non solo le cooperative ma anche quegli enti di erogazione che non sono enti di produzione capitalistica; in secondo luogo occorre compiere un'analisi ed una discriminazione tra questi enti soggetti all'imposta, ridurre le aliquote per i piccoli, e accrescerle per i grandi seguendo i criteri della capacità contributiva. Abbiamo ricordato appunto, tra l'altro, le Casse di risparmio, gli enti di credito per pubblica utilità, che per le loro norme statutarie, per la loro attività hanno minore capacità contributiva. Bisogna quindi, stabilire il campo imponibile, compiere quella discriminazione secondo la capacità contributiva tra le varie imprese che è necessaria, e distinguere a seconda che esse siano piccole, medie, grandi o grandissime non solo in astratto ma anche in base all'analisi della situazione del nostro Paese. La progressione si può ottenere in vario modo, anche riducendo il debito fiscale che risulterebbe dall'applicazione dell'imposta così come è. Bisogna seguire il principio della capacità contributiva in tutto il complesso della legge. Questa legge così come voi l'avete presentata è l'espressione delle grandi imprese capitalistiche e monopolistiche, di quel capitale finanziario che domina nel nostro Paese, che ha l'interesse appunto di schiacciare ancora di più le piccole e le medie imprese ed aumentare la concentrazione, il grado di monopolio, e di farsi aiutare dallo strumento fiscale. Se questo è veramente il suggeritore di questa legge è chiaro che noi contro questo suggeritore agiamo non soltanto richiedendo la progressività dell'imposizione ma anche, ripeto, votando contro il trattamento favorevole che fate alle holdings. Si è detto che le holdings trattano di titoli e questi titoli sono già stati colpiti da imposta sulle società. Ma, onorevoli colleghi, non siate teneri per i capitalisti come siete duri con i cooperatori; le holdings hanno una attività propria distinta, dalla quale ottengono un profitto. E non soltanto esse agiscono cercando di avere il profitto ma cercando di dominare sempre di più, di raggruppare capitali, di manovrare il mercato, di dare delle scalate alle grandi imprese. Sono la quintessenza del capitale finanziario e noi non le dobbiamo agevolare; dobbiamo invece aiutare le cooperative. le piccole imprese.

Anche per la imposta sulle obbligazioni è chiaro che dobbiamo distinguere quelle obbligazioni che faticosamente si reggono sul mercato e che devono servire a finanziare imprese di pubblica utilità dalle altre. E così anche per quanto riguarda le facilitazioni fiscali, mentre siamo favorevoli a tutte le facilitazioni concesse alle piccole imprese che vogliono trasformarsi da imprese a responsabilità limitata a quelle a responsabilità illimitata, siamo contrari alle eccessive facilitazioni concesse per le fusioni dei grandi gruppi capitalistici. È una strada vecchia che voi seguite, che si è iniziata da tempo e che ha avuto la sua conferma, direi scandalosa, con la prima legge

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

sulla perequazione tributaria del 1951. Bisogna cambiarla.

Queste in genere sono le nostre obiezioni che troveranno concretamente, articolo per articolo, la loro espressione in nostri emendamenti. Mi pare, onorevoli colleghi, che, se si esamina quanto ho detto con spirito spassionato attraverso un esame della realtà, dalla nostra struttura economica, quale essa è, la maggior parte di questi nostri suggerimenti possano trovare buona accoglienza non solo dal settore a cui mi onoro di appartenere ma anche da tutti gli altri settori del Senato. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, sono lieto anzitutto che il dibattito svoltosi intorno a questo disegno di legge abbia assunto una notevole ampiezza e abbia egregiamente completato il lavoro di oculata analisi compiuto dalla Commissione finanze e tesoro, lavoro per il quale io debbo vivamente ringraziare il Presidente, senatore Bertone, i relatori di maggioranza, senatori Zotta e Corti e i relatori di minoranza, senatori Pesenti e Giacometti. Debbo aggiungere un grazie al senatore Longoni, estensore del parere della 9^a Commissione. Non posso trascurare, poi, di inviare un saluto ed un augurio commosso al senatore Corti, di cui ho appreso pochi giorni fa l'insulto che lo ha colpito in questi giorni.

L'ampiezza del dibattito, i chiarimenti dati, sia nelle relazioni stampate sia in quelle verbali, potrebbero dispensarmi da un lungo intervento. Desidero però dare alcuni chiarimenti che sono stati chiesti, e aggiungere qualche parola di illustrazione del provvedimento.

Anzitutto il disegno di legge si inquadra nella sentita esigenza di migliorare il rapporto tra imposizione diretta e imposizione indiretta, e di limitare, di fronte alle esigenze crescenti del bilancio pubblico, il continuo ricorso al mosaico dei contributi indiretti. Vorrei sottolineare ancora una volta l'assoluta necessità che il nostro Paese ha di percorrere questa strada anche se, per una mentalità che

si è formata durante due gravi periodi di instabilità monetaria, certa opinione pubblica sembra più disposta ad accollarsi pacificamente tributi sui consumi e sugli affari piuttosto che tributi diretti. Le Camere hanno invece giustamente, a più riprese, rilevato l'esigenza di proporzionare meglio la imposizione diretta a quella indiretta, avvicinandosi a quella complementarietà che appare ormai normale in altri Paesi moderni.

D'altra parte, era essenziale trovare un tributo nuovo che avesse carattere di ordinarietà, cioè fosse inserito nel complesso dei provvedimenti rivolti ad attuare la perequazione tributaria; un'imposta ordinaria la quale, col suo carattere di permanenza, potesse sopperire alle esigenze continuative del bilancio dello Stato, Merita essenziale rilievo — e lo si è detto più volte in questa discussione - in via principale, non direi esclusiva, la considerazione che le società e gli enti tassabili in base al bilancio presentano una capacità contributiva indubbiamente maggiore delle aziende individuali e delle società di persone. Questo è stato affermato e riaffermato più volte anche dai relatori di maggioranza e dai relatori di minoranza. Il fatto deriva dalla più lunga durata di queste società di capitali, dalla possibilità di una più facile raccolta di vasti capitali e di far ricorso al credito più agevolmente ed a un prezzo migliore, dimensionando l'impresa in maniera più economica: in breve dalla circostanza che la potenzialità economica di queste imprese è diversa e maggiore della somma delle singole potenzialità economiche degli associati. Gli economisti e tutti gli osservatori economici moderni, d'altronde, confermano che la redditività media di queste società ed enti ha la tendenza a presentarsi di gran lunga superiore, a parità di dimensioni di impresa, alla redditività media delle aziende di persone o assimilate. Questo divario tende normalmente a crescere anche in conseguenza del continuo passaggio a riserva o capitale di una larga parte degli utili prodotti. Va aumentando dunque il grado di differenziazione tra aziende societarie ed aziende individuali o assimilate. È stato qui ricordato che i redditi di queste ultime sono assoggettati integralmente, oltre che alle imposte reali, anche all'imposta complementare complessiva, a

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

nulla influendo che i redditi stessi possano derivare dal prevalente lavoro degli imprenditori o degli associati, e che possano essere stati reinvestiti utilmente nell'impresa.

Sui criteri generali di scelta dell'imposta si è avuto d'altra parte fin qui, salvo qualche interlocutore, la quasi unanimità dei consensi, anche dei relatori di maggioranza e di minoranza. I relatori hanno confermato il loro accordo sul principio di introdurre nel nostro sistema fiscale una imposizione sulle società, tributo che d'altra parte, come è noto, esiste già in vari altri Paesi. Il senatore Jannaccone, ed in altro senso il senatore Fortunati, hanno invece manifestato il loro dissenso fondamentale, criticando una pretesa differenziazione tra società di persone e società di capitali. Io convengo che esista una ed una sola realtà economica dei fatti. Non posso convenire però che questa sostanza rimanga identicamente la stessa quando varî la forma con la quale si riveste la realtà, di cui il senatore Jannaccone ha parlato. La verità mi pare sia questa, che a, seconda si scelga la forma della così detta società di capitale o della società di persone, conseguono certi effetti giuridici che sono importanti e forse decisivi nel settore tributario.

Ora, non contesto che spetti al Ministro di grazia e giustizia di portare all'ordinamento delle società certe modificazioni che tutti ci auguriamo; rivendico però la competenza dell'amministrazione finanziaria di suggerire per il sistema tributario quelle modificazioni che si palesino necessarie onde renderlo più funzionale, onde evitare cioè che esso offra motivo ad evasione di tributi. Questo per renderlo soprattutto, dove sia possibile, più equo, il che poi è quanto occorre alle nostre società. Nessuna violazione quindi, senatore Jannaccone, della libertà di scegliersi lo strumento più idoneo all'attività economica, violazione solo della libertà di scegliersi la strada per l'evasione fiscale, attuata con strumenti giuridici inadatti alle normali strutture di determinate imprese.

Ho detto dianzi che nel settore delle imposizioni dirette ed anche in quello delle imposizioni indirette esistono tra società di capitali ed altre imprese certe profonde differenze che occorre colmare. Così stando le cose, non si

può però muovere dal concetto di una sostanza economica unica per criticare la imposizione di questi tributi, poichè le conseguenze della realtà sono profondamente diverse secondo le forme giuridiche in cui si manifesta. Senza dubbio le imposte potranno anche determinare una certa variazione di forme giuridiche nel settore delle società. È un effetto previsto e direi quasi talvolta desiderato per rimediare ad alcune deformazioni di cui non possiamo non dolerci oggi. Ritengo però che uno stimolo a trasformarsi avranno solo le società che in quella forma non svolgano la loro più consona funzione economica. Sono società di capitali solo per la forma prescelta. Se questo avverrà, io penso, nessuno vorrà dolersene.

D'altra parte, se noi non dobbiamo inevitabilmente seguire l'indirizzo di altri Paesi evoluti, non possiamo però trascurare le esperienze e gli insegnamenti. Cosa ci dicono le esperienze di altri Paesi, e quale è l'incidenza dell'imposizione sulle società? Questi dati mi paiono indispensabili, ed in parte sono stati ricordati proprio nella relazione del senatore Zotta. Consentite che io apporti qualche altra cifra. per dimostrare che in nessuno dei Paesi citati, tra l'altro, dovettero verificarsi le gravi conseguenze che qualcuno in quest'Aula ha temuto. In Austria le aliquote di questa imposta variano da un minimo del 10 ad un massimo del 44 per cento (interruzione del senatore Fortunati), nel Belgio dal 25 al 40 per cento, nel Canadà dal 20 al 50 per cento, nella Finlandia sono del 30 per cento...

JANNACCONE. Di che cosa si tratta?

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Del reddito imponibile.

JANNACCONE. E come è misurato? (Commenti).

TREMELLONI, Ministro delle funanze. Possiamo anche fare poi, e minutamente, questa discussione... Intanto lasciatemi continuare l'elencazione.

Nel Giappone l'imposta della società ha un'aliquota del 42 per cento, nei Paesi Bassi l'aliquota varia dal 45 al 52 per cento (parlo del reddito netto e a parte l'imposta sui divi-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

dendi che nei Paesi Bassi ammonta al 15 per cento).

Ora, nel sistema italiano, le società di capitali scontano già in atto un onere che si può stimare intorno al 25 per cento del reddito netto, a titolo di imposte reali e relative addizionali. Con la nuova imposta sulle società, l'aggravio verrebbe ad essere del 34,37 per cento, se la redditività corrisponde all'8 per cento, del 34,75 per cento se quest'ultima è del 10 per cento e del 36,10 per cento se essa corrisponde al 100 per cento. Di fronte a quest'onere, ancora per i Paesi stranieri si hanno: in Francia, aliquote che corrispondono al 36 per cento dell'intero reddito prodotto oltre il 18 per cento sulla parte di reddito distribuito; negli Stati Uniti, aliquote che corrispondone al 52 per cento sull'intero reddito conseguito dalla società; in Inghilterra, l'aliquota del 47,50 per cento sui redditi non distribuiti ed il 17,50 per cento su quelli distribuiti; in Germania, un aggravio del 60 per cento sull'intero reddito conseguito, oltre il 18 per cento sui redditi distribuiti.

L'accennato aggravio, per l'Italia, che non arriva al 37 per cento comprese le imposte reali accennate, non può dunque sembrare eccessivo, se si mette a raffronto con quello delle società e degli enti degli Stati avanti indicati; non può nemmeno essere considerato eccessivo, se si mette a raffronto con quello sostenuto dalle persone fisiche nazionali, le quali, pur avendo di norma una minore capacità contributiva delle società tassabili in base al bilancio, corrispondono all'erario, sotto forma di imposta complementare progressiva sul reddito, imposta sui consumi, sulle successioni, di registro ecc., un ammontare di tributi che, espresso in termini di reddito ed aggiunto ai tributi reali, assorbe una larghissima percentuale del reddito prodotto.

Credo non occorra aggiungere altro, per fugare alcune delle preoccupazioni che sono state in parte accennate in quest'Assemblea, e fuori di questa Assemblea. Date d'altronde un'occhiata ad uno studio recente che è stato pubblicato dal Consiglio economico-sociale delle Nazioni Unite sul regime fiscale delle so cietà, e vi renderete conto che questo tipo di tributo è stato ormai introdotto in quasi tutti i Paesi ed è assai più gravoso che da noi, al-

meno secondo il progetto che noi abbiamo predisposto nel disegno di legge al vostro esame.

D'altra parte, in quel documento troverete anche la riprova del fatto che questo tipo di imposta ha superato il suo banco di prova e non ha originato nessuna delle catastrofi che qualcuno ha voluto preconizzare qui.

Quali sono state le principali obiezioni a questa imposta? Anzitutto il relatore della nona Commissione, senatore Longoni, nel suo parere assai elaborato, ha ritenuto di rilevare che l'imposta colpisce le società in un momento in cui attraversano una congiuntura sfavorevole. Io non posso evidentemente essere d'accordo con questa affermazione. Noi stiamo attraversando una fase che, benchè non priva di difficoltà — difficoltà consuete d'altra parte nei così detti periodi di relativa normalità non si può affatto ritenere di congiuntura sfavorevole. Il reddito del Paese in questi ultimi anni è aumentato con un ritmo annuo che appare superiore a quello di parecchi altri Stati moderni. Lo ha ricordato il collega Vanoni nella sua relazione generale; e lo ha testè ricordato ancora una volta, nella sua relazione economica, il Governatore della Banca d'Italia il 31 maggio.

Senza voler fare dell'ottimismo ad ogni costo, è innegabile che il ritmo produttivo del Paese, anche negli ultimi quattro o cinque mesi, ha smentito finora, stando a tutti gli indici di cui possiamo disporre, le voci di una recessione; la produzione, sia industriale che agricola, appare in sensibile aumento nel 1953. ed i primi mesi del 1954 non mostrano affatto segni di regresso; i consumi sono in aumento, l'esportazione tende ad un leggero miglioramento. D'altra parte l'andamento economico delle società per azioni negli anni 1951-1953, secondo i dati che ha raccolto ed elaborato la Banca d'Italia nella sua relazione, non appare indichi affatto un reddito in contrazione. Non solo esiste nel triennio un incremento nel volume degli utili netti, ma le società hanno avuto la possibilità di effettuare discreti accantonamenti a titolo di ricostruzione degli impianti.

Questi dati si riferiscono ad una indagine compiuta dalla Banca d'Italia su 225 aziende scelte tra le principali, e denotano che la congiuntura del Paese non attraversa affatto un DISCUSSIONI 8 GIUGNO 1954

momento sfavorevole. Dal 1951 al 1953 anche gli investimenti aziendali, capitali fissi e scorte, di queste società presentano un sensibile andamento crescente. Non vi è ragione di dubitare che i dati forniti dal Governatore della Banca d'Italia non siano sufficientemente indicativi e rappresentativi di un andamento generale, il quale non conforta le affermazioni dei pessimisti ad ogni costo.

Devo poi rispondere ad un altro ordine di critiche o di obiezioni che sono state mosse in quest'Aula, o fuori di quest'Aula: devo rispondere anzitutto alle reiterate e multiformi domande di esenzione o di mitigazione dell'imposta. A mio avviso, tipica soprattutto in questa imposizione deve essere la generalità della sua applicazione. Non vengono contemplate quindi nel disegno di legge eccezioni se non al fine assolutamente necessario di ben delimitare l'applicabilità della legge. È stata così evitata ogni esclusione oggettiva e si è cercato di precisare invece i confini della zona imponibile. Come sempre, il Ministro delle finanze, e quanti hanno a cuore le esigenze di natura collettiva del tributo, devono naturalmente polemizzare con tutte le singole categorie di potenziali contribuenti, ognuna delle quali tende a non rientrare nell'area in oggetto e cerca le più varie, qualche volta valide, giustificazioni a suffragio di questo privilegio.

Ora è ben noto come il continuo estendersi del numero delle esenzioni tributarie, soggettive ed oggettive, agli effetti dell'imposta reale, nonostante il diuturno sforzo di contenerle, è stato fonte di preoccupazioni anche in seno al Parlamento, ed è oggetto di fondate critiche da parte di quanti hanno effettivamente a cuore il principio sancito dell'articolo 53 della Costituzione, secondo il quale tutti debbono concorrere ai bisogni dello Stato in relazione alle loro capacità contributive. Lo stesso Senato e la Commissione finanze e tesoro, una prima volta, qualche anno fa e poi successivamente, ha fatto approvare un ordine del giorno nel quale si chiedeva che venisse sfoltita questa selva fittissima di esenzioni e di privilegi fiscali, che in realtà finiscono per ridurre notevolmente l'area imponibile e finiscono per esigere delle aliquote assai più alte per la restante area veramente imponibile.

Le esenzioni chieste ed accordate, di volta in volta, per ragioni che qui non si vogliono indiscriminatamente censurare, hanno finito con il creare uno stato di disagio, che non solo non deve essere ulteriormente alimentato, ma deve essere al più presto eliminato, se si vuole che la politica di perequazione tributaria intrapresa raggiunga il proprio scopo. In questo spirito, nel nostro caso, si è delimitato il terreno imponibile nei confronti soggettivi e si è esclusa qualsiasi esenzione oggettiva.

Vorrei aggiungere che bisogna che molti italiani si abituino a non pensare più al sistema tributario come ad un dovere per gli altri e a un diritto di esenzione per sè: il corrispettivo dei tributi deve servire a pagare i servizi resi dallo Stato; poichè i servizi sono resi a tutte le categorie, tutti devono dare il loro contributo in relazione alla loro capacità contributiva. Illudersi di mutare i termini delle reali capacità concorrenziali con l'aiuto del fisco, e solo con questo aiuto, è errore pernicioso.

Sono convinto che il Parlamento mi aiutera in questa opera di affermazione della generalità dei tributi che sta alla base di ogni sistema tributario moderno.

Si chiese qui in vario modo e con varia intensità un triplice ordine di esenzioni; si chiesero in relazione alle dimensioni aziendali, si chiesero in relazione alla localizzazione aziendale, si chiesero in relazione alla natura dell'impresa. Tutte queste richieste, se accolte, lacererebbero gravemente le maglie del tributo e darebbero adito ad altre numerose istanze che toglierebbero a questo tributo gran parte dell'area imponibile.

In un brillante intervento, come siamo usi ascoltare da lui, il senatore Sturzo ha posto l'accento sui redditi esenti in virtù di una legge intesa a favorire l'industrializzazione del Mezzogiorno. Ora, se questa imposta intende, come è, ripristinare una certa parità di trattamento tra gli oneri tributari ricadenti sulle persone fisiche e i corrispondenti oneri delle società, sono dolente di dover dire recisamente che non possono accogliersi siffatte proposte di esclusione dal nuovo tributo, perchè sarebbe grave precedente instaurare un principio di differenziazione in tributi di questa natura.

È noto che all'imposta complementare sono soggetti anche i redditi che, agli effetti delle imposte reali, godono di un trattamento immunitario, e d'altra parte è da considerare che le imposte surrogatorie non lasciano privilegi

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

territoriali di sorta. Nè direi che la nuova imposta lede le aspettative del Mezzogiorno e in genere dei possessori di redditi esenti da imposte reali, dato che restano sempre ferme le esenzioni riguardanti queste ultime, le quali hano di per sè sole un innegabile contenuto finanziario. È utile ricordare infine che, proprio ai fini di migliorare le condizioni di peso fiscale delle zone più povere, noi dobbiamo fare ogni sforzo per rendere più generale ed efficiente l'imposizione diretta, la quale soltanto potrà consentire un minore aggravio di tributi indiretti per i cittadini meno dotati di capacità reddituale. Non posso quindi dichiararmi favorevole neppure ad una attenuazione dell'imposta nei confronti delle imprese minori, attenuazione di cui qualcuno si è fatto portavoce. Sarebbe anzitutto estremamente difficile definire quali sono queste piccole imprese. Ricordo che, quando fui nominato Ministro dell'industria, chiesi quali attività avesse svolto la Direzione generale dell'artigianato creata sei mesi prima. Il Direttore generale mi rispose: « Abbiamo cercato di stendere una prima bozza per definire l'artigianato e la piccola impresa ». Evidentemente le difficoltà sono enormi per una discriminazione di questo genere, perchè spesso non conta la dimensione dell'impresa, per quanto riflette il numero di addetti, in quanto vi possono essere imprese con esiguo numero di addetti che non sono affatto piccole imprese e tanto meno imprese artigianali. Non conta il capitale nominale di cui l'azienda è in possesso, perchè è noto che i finanziamenti delle piccole aziende sono spesso elevatissimi nei confronti dell'entità del capitale nominale posseduto. È insomma assai difficile operare una discriminazione.

FORTUNATI. Negli altri Paesi come fanno?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non c'è, che io sappia, discriminazione tra piccole e grandi imprese.

FORTUNATI. Ma le aliquote variano in base al reddito.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ma il reddito di cento è di cento, sia per la piccola che per la grande impresa.

In merito alle altre limitazioni, talune delle quali sono state introdotte dalla Commissione finanze e tesoro, si può dare atto dell'assai lodevole criterio restrittivo che la stessa Commissione ha seguito per contenerle in rigorosi e ben giustificati termini. Mi riservo comunque di parlarne più dettagliatamente quando verranno in discussione i singoli emendamenti. Merita tuttavia un particolare cenno quella concernente le società cooperative. Da molte parti sono venuti suggerimenti affinchè il tributo non fosse esteso alle cooperative, o almeno ne esentasse il maggior numero possibile. Tutti abbiamo ascoltato, veramente con interesse, le brillanti difese di questo punto di vista da parte dei senatori Roda, Tomè, Fortunati, Giacometti e Pesenti; il senatore Trabucchi e il relatore di maggioranza hanno già offerto elementi tecnici di contro-obiezione. Non mi sembra possibile accogliere completamente le istanze a favore delle società cooperative, chè talune imprese meramente speculative sogliono mascherarsi o vorranno domani e potranno mascherarsi in questa forma, per cui, generalizzando l'esenzione, si aprirebbe una grave falla nel sistema. Sta inoltre il fatto che anche alcune cooperative hanno una loro capacità contributiva spesso cospicua, ed una estesa esenzione farebbe sorgere il problema se un analogo trattamento non si dovrebbe concedere anche alle più modeste società di capitale, nelle quali ha importanza preminente il lavoro personale dei singoli associati.

D'altra parte, in seguito alle modifiche introdotte al testo del Governo in sede di Commissione di finanze e tesoro, il problema, penso, potrà essere risolto, se non totalmente, in conformità delle istanze integrali, in maniera, a mio avviso, più che soddisfacente.

Debbo ancora ricordare che se sono, come debbono essere, esattamente intepretate ed applicate le norme di ricchezza mobile, le cooperative di lavoro e consumo avranno un'area imponibile molto bassa per il nuovo tributo.

Infine debbo accennare che anche negli altri Paesi, dove esiste una imposta sulle persone giuridiche, le cooperative sono assoggettate all'imposta come le altre società. Si veda l'esempio della Svizzera, di cui ho qui la legge. Non potrete negare che la Svizzera ha il culto della cooperazione.

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

FORTUNATI. Ma non ha avuto 20 anni di regime fascista e le cooperative distrutte.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Ma anche in Italia ormai le cooperative si sono utilmente affermate, e me ne compiaccio. Ad ogni modo la legge svizzera, all'articolo 50, dice che l'imposta è dovuta anche dalle società cooperative e comprende una imposta sull'utile netto, previe le deduzioni di cui all'articolo 65 (che è comune a tutte le società), e un'imposta complementare sulla sostanza. L'utile netto è calcolato in base all'articolo 49 che specifica il modo di calcolo dell'utile e dell'imponibile; fanno parte dell'utile netto gli interessi su quote di capitale pagate ai soci. Per sostanza — quello che noi diciamo patrimonio — nei senso del capoverso primo si intende l'eccedenza di valore dell'azienda rispetto ai debiti. Il capitale sociale non è considerato come debito, quindi non è deducibile.

Io mi inchino di fronte al concetto e alla realtà della cooperazione, di cui sono stato sempre — e nessuno potrà negarlo — un fervido sostenitore. Ma quello che nego è che essa possa prosperare o non prosperare in dipendenza delle facilitazioni tributarie accordate. Sono ben altre le ragioni di effettiva superiorità della cooperativa nei confronti delle imprese societarie di tipo capitalistico. La cooperazione si è sviluppata anche in altri Paesi per virtù delle proprie capacità spontanee e non dei privilegi fiscali. Io ricordo che i primi apostoli della cooperazione italiana hanno fatto molto, appunto perchè hanno fidato unicamente sugli effettivi vantaggi del solidarismo cooperativo e non su particolari favori, che essi hanno sempre rifiutato. (Commenti dalla sinistra). Non so se voi avete vissuto la vita della cooperazione italiana come l'ha vissuta il scttoscritto dal 1919 in poi; molti di quelli che oggi parlano in favore della cooperazione probabilmente non l'hanno vissuta.

Nella misura in cui si volesse favorire solo fiscalmente la cooperazione, si avrebbe una deformazione dello spirito cooperativistico sano; ed a questa sanità giustamente tendono le simpatie dell'onorevole Giacometti, dell'onorevole Tomè, dell'onorevole Pesenti, dell'onorevole Fortunati e di tutti noi. Un atto di fede nella cooperazione è dato dalla ferma convinzione

della sua superiorità strutturale e non dalla esigenza di situazioni di privilegio fiscale.

Comunque, l'esenzione è stata estesa anche alle cooperative che abbiano per iscopo la trasformazione o la manipolazione di prodotti agricoli, o che provvedano alla vendita per conto dei soci. Il limite del capitale versato, per beneficiare della esenzione, già stabilito in un milione, è stato elevato a due milioni; inoltre è stato fissato un limite massimo di cinque milioni per il patrimonio, da determinarsi quest'ultimo con criteri generali. Si è cioè condizionato questo duplice limite quantitativo rispetto al capitale ed al patrimonio. Si potrà inoltre accedere ad una riduzione lieve dell'aliquota sulla quota di reddito. La preoccupazione sincera però, che chiunque abbia a cuore la situazione del movimento cooperativistico non può non condividere, è quella di sceverare le cooperative vere da quelle spurie. Si può ritenere che il sistema dell'articolo 3, con le modificazioni introdotte in sede di Commissione, possa per ora giovare allo scopo.

A proposito delle aziende comunali e provinciali che gestiscono servizi di interesse pubblico, per le quali si prevede la tassabilità. debbo dare speciale atto dell'ampia, appassionata ed intelligente difesa svolta dall'onorevole Roda. Questa tesi muove in sostanza dal presupposto della insopportabilità del nuovo tributo da parte delle aziende comunali e provinciali che non operino in regime di monopolio. Ora, pur ammettendo le differenze strutturali rispetto alle aziende private, non si può affermare che l'imposta dovrebbe gravare sulle imprese private soltanto. È vero al contrario che dove esiste un rapporto di concorrenza deve esistere pure uguaglianza di canoni tributari. Il privilegio fiscale creerebbe una situazione di squilibrio, che dobbiamo evitare proprio per non mettere le aziende private nella condizione necessaria e sufficiente per chieder degli aumenti tariffari che sarebbero giustificati.

Una osservazione debbo aggiungere per quanto riflette l'ordine del giorno Sturzo che auspica la esenzione dell'imposta di ricchezza mobile, nonchè dalla nuova imposta dei redditi derivanti da nuovi impianti industriali. Una sensibile agevolazione per la costruzione di nuovi impianti, l'ampliamento, la trasfor-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

mazione e la ricostruzione di quelli esistenti si trova già, come è noto, prevista nell'artico-lo 12 della legge 11 gennaio 1951 sulla perequazione tributaria, articolo che concede la detrazione dal reddito accertato di quote di ammortamento sensibilmente superiori a quelle ordinariamente ammesse per la stessa imposta. Vi è, poi, l'esenzione decennale concessa dalla legge 14 dicembre 1948 per gli impianti ricostruiti o ampliati nell'Italia meridionale o insulare.

Il primo provvedimento ha carattere permanente e consente alla impresa di costituire nei primi anni con le maggiori quote di ammortamento una specie di riserva del reddito dei nuovi impianti e degli ampliamenti. Il secondo provvedimento ha durata decennale ed ha una larghissima base di applicazione. Sia l'uno che l'altro sembrano finora sufficienti a spronare le nuove iniziative nel campo industriale ovunque si manifestino, sicchè non sembra necessario ampliare la portata delle facilitazioni, per non limitare ancora di più la sfera imponibile del reddito mobiliare, tanto ridotta dalle numerosissime esenzioni concesse nei vari settori. In particolare occurre considerare che la nuova imposta sulle società riveste un duplice aspetto; assorbe l'imposta di negoziazione e svolge nei confronti delle società e degli enti la stessa funzione integratrice dell'imposizione reale che l'imposta complementare esercita nei confronti delle persone fisiche.

Questi due tributi colpiscono anche i cespiti esenti dalle imposte reali in quanto il primo ha carattere surrogatorio e il secondo riguarda la capacità contributiva globale del soggetto. Un eventuale accoglimento della richiesta porterebbe quindi ad una modifica sostanziale del principio su cui si fonda il tributo personale, al quale si ispira anche la nuova imposta, in quanto dovrebbe ammettersi una valutazione parziale della capacità contributiva. Ma, oltre alla questione di principio, l'ordine del giorro dà luogo a gravissime preoccupazioni anche sotto il profilo del gettito delle due imposte, quella sulla ricchezza mobile di categoria B e quella sulle società. Muovendo dal presupposto di un volume di redditi imponibili pari a 445 miliardi, riferibili a titolo di congettura a società ed enti tassabili in base al

bilancio, si può valutare a non meno di due decimi di questo importo, cioè circa a 90 miliardi, la conseguenza delle agevolazioni proposte dal senatore Sturzo.

Questa percentuale corrisponderebbe per metà ad una maggiorazione ulteriore delle quote di ammortamento già ammesse attualmento, e per il resto ad esenzioni vere e proprie. Sul menzionato importo di 90 miliardi, l'eranio verrebbe a perdere 16 miliardi per imposta mobiliare e non meno di 10 miliardi per imposta sulle società; in totale, circa 26 miliardi.

Se poi si passa ad esaminare il calcolo alla stregua dei dati pubblicati dalla Assanonima (nelle notizie statistiche sulle società è l'unica rilevazione ahimè, senatore Pesenti, di cui il Paese oggi può disporre) si rileva che dal 1951-52 il valore degli impianti ha subìto un incremento di 1.500 miliardi. Se guesto incremento devesse essere finanziato a spese del reddito fiscale almeno di un decimo, verrebbe meno un imponibile di 100-150 miliardi, con che la perdita del gettito fiscale potrebbe assommarsi a circa 45 miliardi per le due imposte. Come si vede, quindi, le conseguenze sono molto gravi. Debbo quindi concludere con vivo dispiacere che l'ordine del giorno in parola non appare accettabile.

La misura dell'imposta è stata stabilita dall'articolo 6, come si è detto, quando si è fatto il confronto fra il carico tributario sostenuto dalle società e dagli enti nazionali e quello delle società e degli enti assimilati esteri, con due aliquote combinate, sul patrimonio e sul reddito eccedente. Questo comporta un aggravio, come abbiamo detto, che, nella normalità dei casi, non supera il 36-37 per cento del reddito netto. Non vi sto a ripetere — perchè è già stato affermato più volte dai relatori e de alcuni intervenuti — il meccanismo del tributo, così come è combinato. Nel fissare la percentuale applicata al reddito eccedente si è tenuto bensì presente, come è dichiarato nella relazione al disegno di legge, la necessità di neutralizzare alcuni illeciti spostamenti dal patrimonio al reddito e viceversa; ma all'opportunità di stabilire una perfetta indifferenza cosa che sarebbe stato possibile ottenere portando la percentuale esente di reddito al 5 per cento ed elevando allo 0,90 per cento le aliquote della componente patrimoniale — è

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

sembrato preferibile adottare l'aliquota più elevata del 15 per cento anzichè del 12,50, in maniera da rendere, in certo senso, progressiva l'imposta, sia pure entro certi limiti, con il crescere del reddito delle società e degli enti.

Si è parlato anche di alcune modificazioni introdotte dalla Commissione finanze e tesoro all'articolo 8 del disegno di legge per una più ampia riduzione dell'imposta nei confronti delle società ed enti finanziari. Le modificazioni che ha introdotto la Commissione finanze e tesoro mirano a circoscrivere ed a limitare i beneficiari di queste agevolazioni. Io vorrei ricordare che è la prima volta che si introduce il concetto di tassare il dividendo di un titolo quando questo titolo è in portafoglio di una altra società.

Al fine di eliminare gli abusi, con lo stesso articolo la Commissione di finanze e tesoro ha ritenuto opportunamente di fissare alcune condizioni cui va subordinata la riduzione, e precisamente che si deve trattare di società che non svolgano altra attività di quella finanziaria vera e propria, che posseggano titoli azionari di importo non inferiore al 60 per cento dei cespiti iscritti in bilancio. Altre garanzie stabilite dall'articolo 8 riguardano poi il modo in cui i titoli posseduti debbono essere contabilizzati e richiedono l'iscrizione in apposito albo. Una agevolazione che non era prevista nel disegno di legge governativo, è quella introdotta dalla Commissione per la riduzione dell'imposta nella misura del 25 per cento nei confronti della Banca d'Italia e degli istituti di credito di diritto pubblico, delle Casse di risparmio e di altre società ed enti esercenti il credito a medio e lungo termine. Anche la riduzione dell'imposta a favore di queste società ed enti viene giustificata con la loro part:colare natura, al che bisognerà aggiungere la constatazione che esse sogliono investire una cospicua parte di patrimonio in titoli di Stato e in obbligazioni di società ed enti, per le quali ultime viene scontata alla fonte l'imposta del 5 per mille stabilita dall'articolo 14.

A proposito delle Casse di risparmio, di cui tutti altamente apprezziamo le benemerenze, sono veramente spiacente di non trovarmi in grado di condividere l'opinione di coloro che le vorrebbero esentare dalla nuova imposta o di coloro che vorrebbero concedere a questi enti una moderazione assai più sensibile di

quella proposta dalla Commissione. Non bisogna dimenticare che le casse operano sul piano concorrenziale con gli altri istituti di credito e perciò una decisiva ragione di uguaglianza vieta di accordare loro un trattamento privilegiato.

Si è chiesto da taluni quanto possa rendere all'Erario la nuova imposta. È difficile fare delle previsioni esatte perchè, come ho detto, non esistono rilevazioni accurate tali da consentire un quadro esattissimo. Il senatore Fortunati ha citato il censimento del 1951, ma detto censimento non ci offre per ora che il numero di addetti e il numero di aziende, e poco si sa, almeno al punto in cui attualmente sono giunte le elaborazioni degli spogli.

I calcoli, in base ai quali è stata formulata una previsione congetturale di gettito, muovono dal presupposto di un imponibile patrimoniale intorno ai 4 mila miliardi e di un reddito complessivo lordo degli enti tassabili pari a circa 500 miliardi, corrispondenti a netti 370-380 miliardi. Quindi la previsione dell'imposta è stata largamente stimata in circa 58 miliardi annui. Sono da dedurre evidentemente le somme derivanti dal mancato gettito dell'imposta di negoziazione.

Ho voluto semplicemente fornire alcune indicazioni suppletive alle relazioni sia governativa che di maggioranza e di minoranza, e mi affretto a concludere. Il compito che spetta ad un ministro delle finanze, come sempre è spettato, è un compito ingrato, pur egli sapendo che quello della giustizia tributaria perfetta è un mito, mito che deve comunque rimanere nella sua funzione come un faro orientatore.

Il senatore Fortunati, di cui noi ammiriamo sempre l'eloquenza trascinatrice, ha criticato la legge, dapprima sostenendo che la realtà attuale non si presta a classificazioni formali per essere assoggettata a tributi, e poi passando da questi concetti a concetti di differenziazione etica, morale. Qui il campo diventa opinabile: troviamo ad esempio che il senatore Fortunati vuole esentare dai tributi i redditi delle grandi cooperative, mentre il senatore Giacometti vuole esentare quelli delle piccole cooperative. Taluno vuole di più, altro di meno, in ragione delle funzioni monopolistiche delle varie aziende, pur sapendo che le rendite elevate possono aversi sì in imprese gigantesche, ma anche in medie e piccole imDISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

prese, e che bisogna distinguere tra processo di concentrazione industriale, il quale tende a raggiungere una dimensione ottima di impresa, e abuso di situazione monopolistica. Sono, queste, cose nettamente distinte e vanno considerate con due diversi criteri.

In realtà il compito del legislatore tributario è difficile; esso legislatore deve soprattutto creare uno strumento che oggettivamente colpisca il reddito effettivo, almeno per quanto umanamente è possibile. Questo è il tentativo che compie anche questo disegno di legge, che è stato così attentamente filtrato, sia dalla Commissione finanze e tesoro, sia in quest'Aula,

Si deve prestare attenzione alla fine analisi. a cui viene sottoposto questo disegno di legge, ma bisogna anche evitare, consentitemi di dirlo, che la somma di queste analisi ci vieti di camminare avanti.

Per tutte queste ragioni, io ritengo che il disegno di legge sia meritevole della vostra approvazione. Il Parlamento è spesso più sollecito nel legiferare spese e più guardingo nel consentire entrate allo Stato: è comprensibile sia così, ma non perdiamo di vista che la spesa è possibile solo se disponiamo di entrate adeguate; si difende il contribuente fino al punto di non offendere i modi e le possibilità dei servizi essenziali dello Stato, solo se abbiamo la possibilità oggettiva ed anche il coraggio di dire al contribuente: « la quota prelevata dallo Stato non è tolta a te, perchè senza lo Stato tu non avresti nulla ». (Vivi applausi dal centro).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di interpellanze.

BUSONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. È trascorso un mese dalla tragedia avvenuta a Ribolla; da quasi altrettanto tempo sono state presentate alcune interpellanze sull'argomento. Prima di chiedere che il Senato fissi, come mi dà diritto il Regolamento, la data di svolgimento di queste interpellanze, prego l'onorevole Presidente di do- 1948, n. 1235, colla cancellazione arbitraria di

mandare al Governo quando ritiene di poter rispondere alle interpellanze stesse.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro del bilancio di chiedere al Ministro competente quando ritiene di poter rispondere alle interpellanze relative alla sciagura di Ribolla.

VANONI, Ministro del bilancio. Non mancherò di farlo, onorevole Presidente.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Ho presentato giorni fa una interpellanza al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro concernente le cure climatiche alle quali hanno diritto i mutilati di guerra. Desidererei sapere dal Governo quando intende rispondere. Attualmente la discussione è opportuna, perchè, passato questo periodo, non si potrà più parlare di cure climatiche.

PRESIDENTE, L'onorevole Ministro del bilancio si farà premura di trasmettere al Ministro competente anche la richiesta del senatore Palermo,

VANONI, Ministro del bilancio. Sta bene.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MARZOLA, Segretario:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del Commissario e dei membri della Consulta del Consorzio agrario della provincia di Asti, responsabili di arbitrii, violazioni di disposizioni di legge che hanno avuto luogo, dal 20 aprile 1954 al 12 maggio 1954, nel corso delle convocazioni delle assemblee parziali e generali per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio e di altri organi elettivi del Consorzio agrario provinciale: violazioni all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

centinaia di soci regolarmente iscritti al Consorzio; iscrizione arbitraria e ad insaputa degli interessati di 5.000 nuovi soci, ammessi alle votazioni senza che avessero provveduto al versamento della quota azionaria; convocazione di assemblee, senza prescritta notifica diretta, con semplice avviso su un solo giornale e agli albi pretori; convalida in blocco di deleghe in bilancio adoperate votando per altri soci e soci notoriamente da tempo deceduti; ammissione di lista di candidati presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti; mancata pubblicazione delle liste, candidati figuranti in più di una lista, ecc.

Tali illegalità hanno di fatto alterato, a danno di una parte dei soci, i risultati e la composizione degli organi elettivi del Consorzio. Per ciò l'interrogante chiede inoltre all'onorevole Ministro se non ritenga di invalidare tali elezioni per indirle, a suo tempo, in modo rispettoso ed in osservanza alle leggi e disposizioni vigenti (333).

FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per sapere se non ritenga giusto, legittimo e doveroso disporre perchè — —in via interpretativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968 — e in applicazione dell'articolo 35 le Intendenze di finanza vengano invitate e autorizzate a maggiorare congruamente le liquidazioni di cui al citato articolo per i Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 per i quali la nuova legge prevede il multiplo per il coefficiente otto. Le liquidazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge non tenevano conto, difatti, della discriminazione e del diverso trattamento disposto dal legislatore con la nuova legge (articolo 25, secondo comma) (334).

Braschi.

Al Ministro del tesoro, per sapere se, per abbreviare la procedura, non ritiene opportuno disporre il pagamento immediato delle indennità una tantum per la liquidazione delle pensioni di guerra, senza il preventivo recupero delle somme spesso insignificanti, che eventualmente siano state anticipate dai Distretti militari o dai Comuni per soccorso alle famiglie (335).

Russo Salvatore.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere se sono state sufficientemente vagliate le conseguenze che l'abolizione del dazio sui semi oleosi, sollecitata dagli spremitori di semi, arrecherebbe al mercato oleario con evidente pregiudizio per gli olivicultori meridionali (336).

Russo Luigi.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere: 1) per quali motivi gli organi competenti hanno deciso di trasferire la frazione di Pietracupa, comune di Guardavalle, nella zona di Marina ad oltre 30 chilometri dai fondi posseduti dagli stessi abitanti della frazione, nonostante tutta la popolazione, a più riprese e sotto diverse forme, abbia fatto presente alle autorità l'assurdità di tale provvedimento ed abbia segnalato un'altra zona vicina ai fondi e precisamente la zona di Vutullà in agro di Santa Caterina, dove si può senz'altro trasferire l'intero abitato distrutto dall'alluvione; 2) se è a conoscenza che il 2 giugno la popolazione suddetta s'è trasferita in massa in detta località, occupandola simbolicamente: 3) quali provvedimenti intenda prendere per andare incontro ai desiderata espressi dalla popolazione interessata (337-Urgenza).

DE LUCA Luca.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per far cessare immediatamente l'occupazione di alcune scuole della provincia di Ferrara da parte di reparti di Carabinieri e di forze di Pubblica Sicurezza, occupazione avvenuta nei giorni scorsi per accordi intercorsi tra il questore e il provveditore agli studi senza che nemmeno fossero sentiti i Sindaci dei Comuni, che hanno la proprietà patrimoniale dei detti locali scolastici.

L'interrogante fa presente che tale occupazione costituisce un gravissimo turbamento all'andamento degli esami in corso, e ha suscitato sdegno e allarme in tutta la popolazione (338-*Urgenza*).

Roffi.

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere in base a quali criteri, con suo telegramma n. 742/GM. del 20 gennaio 1954, di-

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

retto alla Società SI-RE-NA ha confermato l'applicazione del contratto collettivo del 1932 con successive integrazioni nei riguardi degli equipaggi delle navi esercenti le linee del settore D, quando invece dal 1º luglio 1922 e fino al 31 dicembre 1953 ininterrottamente, per gli equipaggi dei servizi di tale settore, come per ogni altro di linee sovvenzionate, è stato sempre applicato il contratto di arruolamento luglio 1922 con le successive modifiche, contratto quest'ultimo che nessun accordo intersindacale ha fino ad oggi sostituito.

Il Ministro interrogato vorrà altresì fare conoscere se, onde evitare l'ingiusto danno che sta derivando agli equipaggi interessati dal suo precennato pronunciamento, non intenda provvedere urgentemente alla necessaria rettifica della indicazione di che trattasi la quale si rileva in contrasto addirittura con le stesse specifiche istruzioni contenute nel foglio d'ordine 5 dicembre 1932 (art. 2) dell'allora Ministro delle comunicazioni il quale ha precisato che il contratto nazionale 1932 non si deve applicare per le navi adibite alle linee sovvenzionate (339-Urgenza).

ASARO.

Interogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dei trasporti, per sapere: a) in base a quale contratto la Società « Larderello » vende energia elettrica alla Società elettrica Valdarno ed alla Società Romana di elettricità; b) a quanti kWh annui ammonta mediamente l'energia elettrica venduta dalla Lardarello alla Selt-Valdarno ed alla Romana di elettricità; c) a quale prezzo unitario la Società Lardarello ha venduto e vende l'energia alle due citate acquirenti; d) a quel prezzo medio la Selt-Valdarno e la Romana elettricità vendono l'energia elettrica acquistata dalla Lardarello (502).

MONTAGNANI.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quali risultati sono emersi dalla inchiesta condotta recentemente dall'Ispettore Fontana presso l'Ufficio postale di Partanna (Trapani) e ed in particolare se risponde a verità che detta ispezione abbia accertato casi di sottrazione di corrispondenza in arrivo e in partenza da e per l'America.

Il Ministro interrogato vorrà altresì fare conoscere quali eventuali provvedimenti penali e amministrativi abbia adottato nei confronti di coloro che fossero risultati responsabili (503).

ASARO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno ed urgente rivedere e modificare il calendario scolastico agli effetti di ridurre al minimo e di meglio distribuire e graduare i giorni di vacanza pei quali l'Italia tiene un doloroso primato. Richiamo altresì l'attenzione del Ministro sugli effetti deleteri del calendario « feriale » che, anticipando la chiusura e l'apertura delle scuole, impone ai « rimandati » di dedicare allo studio e alla preparazione agli esami il mese più caldo e disagevole di solito riservato alle cure estive e al ricupero delle forze e della salute dei giovani (504).

Braschi.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se e come si intenda procedere alle opere di rassodamento e imbrigliamento della zona collinare (Colle Iovis) del paese di Santarcangelo di Romagna che minaccia di cedere e rovinare con pericolo delle case che fiancheggiano il colle o sono ad esso sottostanti (505).

BRASCHI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intende prendere per venire in aiuto degli agricoltori del paese di Turate, Rovello, Lomazzo (Como) che da una violentissima grandinata si sono visti distruggere radicalmente, nella nottata tra il 1º e il 2 giugno, le piantagioni di frumento, patate e granoturco, con un danno di oltre un centinaio di milioni.

Trattasi di paesi che vivono esclusivamente dei prodotti dell'agricoltura, ed è urgente ed indispensabile l'intervento del Governo per lenire in parte la miseria di quelle popolazioni (506).

SPALLINO.

DISCUSSIONI

8 GIUGNO 1954

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda prendere, affinchè la Società elettrica delle Calabrie faccia giungere anche a Monasterace Marina (Reggio Calabria) l'energia elettrica, atta ad alimentare le piccole industrie di quel centro abitato, tanto più che la linea ad alta tensione, impiantata da detta società, corre a qualche centinaio di metri dal centro medesimo. È da rilevare che la Società elettrica delle Calabrie, mentre ha provveduto a fornire di energia tutti i centri abitati che vanno da Roccella Jonica a Soverato, a mezzo della linea di recente impianto, ha trascurato solo Monasterace Marina, con notevole danno di quella popolazione (507).

AGOSTINO.

Al Ministro dell'interno, per conoscere l'ammontare dei contributi ordinari e straordinari assegnati dal fondo E.C.A. ai vari Comuni della provincia di Palermo nel corrente anno finanziario e con quali criteri tali contributi sono stati concessi (508).

Russo Salvatore.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno disporre che il diretto 77 della linea Ancona-Roma faccia servizio viaggiatori, come tutti gli altri diretti compreso l'accoppiato 78, alla stazione di Chiaravalle, notevole centro agricolo e commerciale dove, comunque, il medesimo sosta per incrocio ben quattro minuti e mezzo (509).

MOLINELLI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 9 giugno, alle ore 16,30, col seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari (359).

- II. Discussione dei disegni di legge:
 - 1. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1954 al 30 giugno 1955 (367).
 - 2. Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione (229).

La seduta è tolta alle ore 19,50.

Dott. Mario Isgrò
Direttore dell'Ufficio Resoconti